



Unione europea
Fondo europeo di sviluppo



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche
Attive e Passive del Lavoro



Governo italiano
Dipartimento della Funzione Pubblica



per il tuo futuro
Programmi operativi nazionali
per la Formazione e l'Occupazione

Programma Operativo Nazionale "Governance e Azioni di Sistema" FSE 2007-2013

Asse E: Capacità istituzionale

Ob. specifico 5.5: Rafforzare ed integrare il sistema di governance ambientale

Azione 7A: Azioni orizzontali per l'integrazione ambientale

AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE NELLE REGIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA STUDIO DI SETTORE



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PON Governance e Azioni di Sistema 2007-2013



AZIONI ORIZZONTALI
PER L'INTEGRAZIONE AMBIENTALE

STUDIO DI SETTORE

AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE NELLE REGIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA

Responsabile di Progetto

Giovanni Brunelli - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Coordinamento scientifico e curatela editoriale

Gruppo di lavoro Azione 7A - Sogesid Spa

Indice

Prefazione	9
Sintesi	10
Executive summary	12
1 Stato dell'arte APEA	14
1.1 Aggiornamento quadro normativo regionale APEA	14
1.2 Regioni Obiettivo Convergenza	28
1.2.1 Calabria	28
1.2.2 Campania	28
1.2.3 Puglia	29
1.2.4 Sicilia	30
1.3 Le altre Regioni	30
1.3.1 Friuli Venezia Giulia	30
1.3.2 Marche	31
1.3.3 Sardegna	32
1.3.4 Trentino-Alto Adige	34
1.3.5 Veneto	36
1.4 Elementi di sintesi dell'applicazione della normativa APEA	37
1.4.1 Punti di forza	37
1.4.2 Debolezze	39
1.4.3 Opportunità	41
1.4.4 Minacce	44
1.4.5 Elementi correttivi al modello APEA	45
1.5 Investimenti in ambito APEA	46
1.6 Le APEA nelle linee strategiche della nuova programmazione dei Fondi Strutturali (2014-2020)	50
1.7 Panoramica delle iniziative europee sulle aree industriali sostenibili	56
1.8 Alcune considerazioni	60
1.8.1 Le APEA nell'originaria disciplina del D.lgs. n. 112/98: attualità dell'art. 26 o necessità di modifica	60
2 Linee Guida APEA nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza	62
2.1 Contesto e finalità	62
2.2 Modello APEA Regioni CONV	63
2.2.1 Campo di applicazione del modello APEA proposto	64
2.3 I requisiti essenziali APEA	65
2.3.1 Soggetto Gestore	66
<u>2.3.1.1 Elementi minimi necessari del Soggetto Gestore</u>	66
<u>2.3.1.2 Funzioni del Soggetto Gestore</u>	70
<u>2.3.1.3 Verifica soddisfacimento del requisito</u>	74
2.3.2 Sistema di gestione ambientale d'area	75

<u>2.3.2.1 Politica Ambientale APEA</u>	76
<u>2.3.2.2 Analisi ambientale</u>	76
<u>2.3.2.3 Programma Ambientale</u>	78
<u>2.3.2.4 Indicatori di prestazione e monitoraggio</u>	78
<u>2.3.3 Processi decisionali inclusivi</u>	79
<u>2.3.4 Infrastrutture comuni e servizi innovativi</u>	83
<u>2.3.4.1 Requisiti urbanistico territoriali ed architettonici/edilizi</u>	84
<u>2.3.4.2 Requisiti di carattere ambientale/infrastrutturale</u>	85
2.4 Percorso per il riconoscimento dello status di APEA	90
2.4.1 Valutazione delle istanze	91
2.4.2 Il Registro Regionale delle APEA	91
2.4.3 Attribuzione della qualifica APEA	92
2.5 Strumenti a supporto dello sviluppo delle APEA	95
2.5.1 Semplificazioni amministrative	95
2.5.2 Percorsi semplificati per l'ottenimento di certificazioni ambientali	104
2.5.3 Incentivi fiscali	108
2.5.4 Finanziamenti	108
<u>2.5.4.1 Finanziamenti comunitari</u>	108
<u>2.5.4.2 Finanziamenti nazionali</u>	111
<u>2.5.4.3 Finanziamenti regionali</u>	112
2.6 Il percorso APEA nelle Regioni CONV	113
2.6.1 Calabria	113
2.6.2 Campania	114
2.6.3 Puglia	116
2.6.4 Sicilia	118
3 Riferimenti bibliografici	121
4 Glossario e acronimi	124
Allegato I - Schema Regolamento di insediamento APEA	125
Allegato II - Modello di Protocollo d'intesa	126
Allegato III - Indicatori per l'Analisi del contesto territoriale	129
Allegato IV - Indicatori di prestazione ambientale dell'area produttiva	133
Allegato V - Modello di istanza di rilascio della qualifica APEA	136
Allegato VI - Schema di Delibera per la sottoscrizione della Carta APEA	137

Prefazione

Giovanni Brunelli

*Responsabile Progetto PON GAS Ambiente
DG per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

Il presente Studio di Settore segue quattro pubblicazioni realizzate dal 2011 al 2013 nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e Azioni di Sistema 2007-2013" (PON GAS)¹, ossia le Linee Guida "Fattori abilitanti per l'insediamento e lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nelle Regioni Obiettivo Convergenza" (2011), i due Studi di Settore "Sostenibilità tecnologica dello Sviluppo Industriale con applicazione del Piano d'Azione dell'UE – ETAP – COM (2004) 38 e del Piano d'azione per l'ecoinnovazione (EcoAP)" e "Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate" (2012), nonché lo Studio di Settore "Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nelle Regioni Obiettivo Convergenza: esperienze di studi di fattibilità nell'ambito del Progetto PON GAS" (2013).

L'analisi condotta nelle precedenti pubblicazioni ha evidenziato come il modello delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), mentre sembra aver raggiunto nelle Regioni del Centro-Nord un livello di sviluppo relativamente avanzato dal punto di vista normativo e applicativo, vede le Regioni dell'Obiettivo Convergenza ancora in una fase di *start-up*, particolarmente dal punto di vista della presenza di esperienze rilevanti sul territorio. D'altro canto, nelle Regioni Convergenza esistono diverse realtà territoriali, come i Consorzi ASI, che potrebbero facilitare lo sviluppo del modello evolvendo in vere e proprie APEA, attraverso specifiche attività (informative/formative, applicative, di *networking*).

A seguito degli Studi di Fattibilità realizzati dal Progetto PON GAS Ambiente nel 2013 per la trasformazione in APEA di insediamenti industriali esistenti in ognuna delle quattro Regioni Convergenza, il presente Studio mira a colmare ulteriori lacune che caratterizzano il settore nel Mezzogiorno d'Italia. Oltre ad aggiornare lo stato dell'arte delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate rispetto agli aspetti normativi e applicativi, questa Pubblicazione presenta delle Linee Guida che, partendo da una strategia condivisa e un approccio di *eco-innovazione* comune alle APEA, propongono un percorso di sviluppo normativo e regolamentare specifico per ciascun contesto territoriale dell'Obiettivo Convergenza.

Le Pubblicazioni realizzate fin qui nell'ambito del Progetto PON GAS Ambiente mirano a fornire gli strumenti tecnici (legali e ambientali) da utilizzare per lo sviluppo e la diffusione delle APEA nel territorio italiano, cogliendo le straordinarie opportunità finanziarie offerte dalla nuova Programmazione dei Fondi Comunitari 2014-2020, che rappresentano un'occasione unica e da non perdere per l'intera collettività.

¹ Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ricopre il ruolo di amministrazione beneficiaria per la Linea d'intervento 7 "Sviluppo sostenibile", facente parte dell'Obiettivo specifico 5.5 "Rafforzare ed integrare il sistema di *governance* ambientale", di cui è organismo intermedio il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.d. Progetto PON GAS Ambiente - <http://www.pongasminambiente.it/>). La Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, nello specifico, ha il compito di attuare l'Azione 7A "Azioni orizzontali per l'integrazione ambientale".

Sintesi

Nella **prima parte** dello studio, propedeutico alla definizione di uno o più percorsi normativi per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza (di seguito, Regioni CONV), si riporta un aggiornamento del quadro legislativo in materia APEA. In continuità con i precedenti studi realizzati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e Azioni di Sistema" FSE 2007-2013, sono state mappate le leggi regionali, i regolamenti e le linee guida emanate nel biennio 2013 - 2014.

In particolare, dal 2013 ad oggi, alle Regioni con una normativa specifica APEA (Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana), si aggiungono le Regioni Sardegna e Campania. Per maggiore completezza dell'indagine, si è ritenuto utile riportare il panorama dei principali progetti europei realizzati nell'ultimo decennio sul tema della gestione delle aree industriali.

Inoltre, poiché per applicare il modello APEA sono necessari non solo strumenti normativi efficaci ma anche finanziamenti mirati, almeno nella fase di prima implementazione è stata condotta una ricognizione delle APEA negli obiettivi tematici e nelle linee strategiche dei prossimi Programmi Operativi Nazionali e Regionali cofinanziati dai Fondi Strutturali (principali PON e POR). Il dato emergente è che solo in quattro Regioni sono presenti specifici interventi a sostegno delle APEA, mentre nelle restanti Regioni si ritrova il sostegno alle aree industriali o meglio alle reti di impresa e ai *cluster* nei seguenti obiettivi tematici: OT 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, OT 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese e OT 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. La prima parte dello studio contiene inoltre un'analisi SWOT che identifica, da un lato, gli elementi di debolezza/minacce emersi nella concreta realizzazione delle APEA, dall'altro, sottolinea i punti di forza/opportunità da cui ripartire per rilanciare la piena ed omogenea diffusione delle APEA a livello nazionale, anche in quelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza che fanno registrare un *gap* colmabile sulla tematica APEA.

La **seconda parte** del documento è costituita dalle Linee Guida per lo sviluppo delle APEA nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza. Le indicazioni proposte hanno l'obiettivo di capitalizzare i requisiti e i temi prioritari già sviluppati in altri indirizzi regionali che, alla luce dello stato dell'arte, rappresentano oggi terreno condiviso per lo sviluppo e il consolidamento delle aree produttive ecologicamente attrezzate.

Le Linee Guida, all'interno di un contesto più ampio costituito dal recente indirizzo programmatico della Commissione Europea sull'Economia circolare, propongono principi generali ed elementi minimi di un modello APEA inclusivo e graduale che punta ad un approccio sistemico per il raggiungimento del miglioramento ambientale.

Il modello APEA proposto è ispirato ad alcuni principi di carattere generale, quali: la diminuzione dell'impatto ambientale degli insediamenti produttivi attraverso una gestione unitaria dell'area, la minimizzazione del consumo di suolo attraverso il riutilizzo ed il completamento delle aree produttive esistenti o dismesse, il miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica dei comprensori produttivi, la ricerca di una *governance* territoriale innovativa basata sulla partecipazione attiva dei diversi portatori di interesse (Enti Locali, imprese, comunità) e infine il rafforzamento della collaborazione e delle sinergie tra le imprese insediate in linea con gli attuali principi dell'economia circolare. I principi di carattere generale rappresentano il contesto di riferimento per la definizione e l'implementazione dei requisiti essenziali di un'APEA ubicata in una delle Regioni CONV. I requisiti essenziali individuati per il modello APEA sono rappresentati nella figura seguente e possono essere così sintetizzati:

- individuare un Soggetto Gestore;
- implementare un sistema di gestione ambientale di area in grado di valutare i temi ambientali significativi, attraverso l'analisi delle interazioni tra le pressioni ambientali dell'area e il contesto territoriale circostante;
- individuare e realizzare soluzioni tecniche eco-efficienti (infrastrutture comuni e servizi innovativi) che puntino al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali connesse ai temi ambientali significativi dell'area;
- promuovere modalità di partecipazione "attiva" dei principali portatori di interesse per costruire una strategia condivisa e fondata su interessi comuni.



La seconda parte del documento contiene, oltre al modello teorico di APEA per le Regioni CONV, una sintetica panoramica delle principali leve da utilizzare per rendere *appealing* la partecipazione da parte delle imprese ad un'APEA. Prima tra tutte le semplificazioni amministrative, che possono tradursi in un risparmio economico diretto o indiretto, attraverso la riduzione di costi e/o di tempi; gli incentivi fiscali per le aziende che partecipano in modo diretto all'APEA e naturalmente i finanziamenti pubblici comunitari e regionali (nell'ambito, in particolare, dei POR 2014-2020) o nazionali (ad esempio, il Fondo Kyoto).

La seconda parte dello Studio si conclude con una guida operativa che le singole Regioni CONV possono utilizzare per recepire, all'interno del loro specifico quadro normativo, il modello APEA proposto.

La scelta di realizzare delle Linee Guida comuni alle quattro Regioni CONV è principalmente dovuta alla convinzione che il tema APEA, come quello più generale della politica industriale e dello sviluppo sostenibile del territorio, richieda una strategia condivisa ed un approccio sinergico interregionale. La scelta di individuare un percorso comune per le Regioni CONV si inserisce, inoltre, in un quadro più ampio che, negli ultimi anni, sta spingendo le altre regioni italiane a trovare un vocabolario comune e soprattutto un approccio comune alle APEA. Per queste ragioni si è ritenuto utile proporre un unico modello APEA che, sebbene tenga conto delle specificità dei contesti regionali indagati, sia applicabile efficacemente in ognuna delle quattro Regioni CONV. L'impegno successivo sarà condividere con le altre regioni italiane il modello proposto in un'ottica di collaborazione e di capitalizzazione delle esperienze già realizzate, per arrivare ed affermare e sviluppare, in modo chiaro ed univoco, un modello APEA nazionale.

Executive summary

The **first part** of the study concerns the changes to the law relating APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate - Ecologically Equipped Productive Areas, or EIBEs -Eco-managed Industrial and Business Estates), in order to define one or more regulatory pathways for the development of APEA in the regions of the Convergence Objective (CONV Regions). Regional laws, regulations and guidelines issued in the years 2013 - 2014 are mapped, in line with previous studies carried out as part of the National Operational Programme “Governance and System Actions” ESF 2007-2013. From 2013 to the present, in addition to the regions with specific legislation APEA (Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana) there are Sardinia and Campania. Moreover, it is considered useful to present the view of the main European projects completed in the last decade on the management of industrial areas.

Effective regulatory tools and targeted funding are needed to apply the APEA model, so a survey of APEA in the thematic objectives and strategies for the next national and regional programs co-financed by the Structural Funds (NOP and ROP) is conducted. Only in four regions there are specific actions to support APEA; in the remaining Regions support for industrial areas or better to the business networks and clusters is noticed in the following thematic objectives: OT 1 - Strengthening research, technological development and innovation, OT 3 - Promote the competitiveness of small and medium-sized enterprises and OT 4 - To support the transition towards a low-carbon economy.


The first part of the study also contains a SWOT analysis to identify, on the one hand, the weaknesses/threats emerged in the concrete realization of the APEA, on the other hand, to emphasize the strengths/opportunities from which to start to raise the full and homogeneous diffusion of APEA nationwide, even in those regions in Convergence Objective recording a bridgeable gap on the issue APEA.

The **second part** of the document consists of guidelines for the development of APEA in the regions to the Convergence Objective. The proposed indications are intended to capitalize on the requirements and priorities already developed in other regional guidelines that are now shared ground for the development and consolidation of ecologically equipped productive areas. The Guidelines, within a broader context consists of the recent keynote address by the European Commission on the Circular Economy, offering general principles and minimum elements of a model APEA inclusive and progressive, based on a systematic approach for achieving the environmental improvements.

The proposed APEA model is inspired by some general principles such as the reduction of the environmental impact of production plants through a single management area, the minimization of land consumption through reuse and completion of existing productive areas or disposed of, the improvement of quality architectural and landscape of the productive districts, the search for innovative regional governance based on the active participation of various stakeholders (local authorities, businesses, communities), and the strengthening of cooperation and synergies between the firms located in line with existing principles of circular economy. The general principles are the frame of reference for the definition and implementation of the essential requirements of APEA located in one of the regions CONV.

The essential requirements identified for the APEA model are shown in the following illustration and can be summarized as follows:

- To locate a Managing company;
- To implement an environmental management system in the area able to assess the significant environmental issues through the analysis of the interactions between environmental pressures and the local context surrounding area;
- To identify and implement technical solutions eco-efficient (common infrastructure and innovative services) to point to the continuous improvement of performance related issues relevant to the area;
- To promote methods of “active” participation of key stakeholders to build a shared strategy based on common interests.



The second part of the document contains, in addition to the theoretical model for the Regions of APEA CONV, a brief overview of the main drivers which can make appealing the participation by businesses to APEA. First of all administrative simplifications, which may result in a cost savings directly or indirectly, by reducing costs and/or time; tax incentives for companies that participate directly to the APEA and the regional or national public funding (see respectively ROP ERDF and e.g. the Kyoto Fund).

The second part of the study is concluded by an operational guide that individual regions CONV can be used to implement, within their legal framework, the proposed APEA model.

The decision to implement the common Guidelines to the four regions CONV is mainly due to the belief that the subject APEA, as the more general industrial policy and sustainable development of the territory, requires a shared vision and a synergistic approach between regions. The decision to find a common path for the Regions CONV fits also in a broader framework that, in recent years, is pushing the other Italian regions to find a common vocabulary and above all, a common approach to the APEA. For these reasons, it was considered useful to propose a single APEA model that although the specifics of regional contexts investigated, is effectively applicable in each of the four regions CONV. The next engagement will be sharing with the other Italian regions the proposed model in a collaborative and capitalization of experiences already made, to clearly establish and develop a national APEA model.

1. Stato dell'arte APEA

Dal 2013 ad oggi sono state emanate nuove leggi regionali che disciplinano le APEA?

Esistono recenti casi di successo di applicazione delle normative regionali ad oggi in vigore?

E' possibile sottolineare elementi di successo e di criticità emersi in circa un decennio di sviluppo della tematica delle aree industriali "sostenibili" in Italia?

Quale percorso dovrebbero seguire le Regioni dell'Obiettivo Convergenza per sviluppare percorsi in grado di assicurare una concreta realizzazione delle APEA?

Il documento, nel cercare di rispondere a questi sfidanti quesiti, riporta un aggiornamento di quanto già ampiamente trattato negli studi condotti da Sogesid S.p.A. nell'ambito del progetto PON GAS Ambiente 2007-2013 in materia di APEA ("*Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate*" - 2012 e "*Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nelle Regioni Obiettivo Convergenza*" - 2013). Nello specifico, per definire un quadro normativo di sintesi evoluto, si sono considerate sole le leggi, regolamenti regionali ed eventuali linee guida in materia di APEA emanati a partire dall'anno 2013.

Si è proceduto inoltre ad individuare un fattore comune tra le diverse esperienze condotte in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate, con l'intento di sottolineare i punti di forza e gli elementi di criticità emersi soprattutto a livello di implementazione sperimentale delle diverse normative regionali.

Il presente documento, propedeutico ad individuare uno o più possibili percorsi da attuare per lo sviluppo delle APEA nelle Regioni ad Obiettivo Convergenza, riporta anche una sintesi degli investimenti che sono stati stanziati nelle Regioni italiane dotate di strumenti normativi APEA "maturi" e, ove possibile, si sono fornite indicazioni su come le APEA siano inserite nelle linee strategiche dei prossimi programmi operativi regionali cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE).

Prima delle considerazioni finali sull'attualità della normativa nazionale, poiché le aree industriali sostenibili non sono un tema di rilevanza esclusivamente nazionale o regionale, si riporta una breve panoramica dei principali progetti europei in tema di gestione delle aree industriali.

1.1. Aggiornamento quadro normativo regionale APEA

Rispetto a quanto riportato nello "*Studio sull'applicazione delle APEA nelle Regioni Convergenza e nelle altre Regioni*" elaborato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "*Governance e Azioni di Sistema*" FSE 2007-2013 (e più nello specifico, del progetto PON GAS Ambiente nel corso dell'annualità 2012), emergono solo alcune limitate novità legislative a livello regionale.

Dal 2013 ad oggi, alle Regioni con una normativa specifica APEA (Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana), si aggiunge la Regione **Sardegna** che, con Delibera n. 4/2 del 25.01.2013 della Giunta Regionale, ha approvato le Direttive regionali in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate.

Si segnala inoltre l'adozione nel 2013 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione **Puglia** contenente le Linee Guida sulla progettazione delle Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA), che segnano un importante passo nella definizione di uno standard regionale di qualità territoriale e paesaggistica per l'insediamento, la riqualificazione e il riuso delle attività produttive e delle infrastrutture.

Da sottolineare inoltre come recentemente anche la Regione **Campania**, con la legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 "*Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale*", abbia introdotto il tema APEA. Nella tabella seguente si riporta (in carattere rosso) la normativa regionale sulle APEA emanata a partire dall'anno 2013.

Tabella 1 - Mappatura normativa regionale APEA (aggiornamento ottobre 2014)

Regione	Leggi regionali che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altri atti che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altre leggi, atti e documenti di programmazione regionale attinenti alla tematica	Linee guida
Abruzzo	<p>L.R. 3 marzo 1999 n. 11 (artt. 16; 22; 26 e 28): “Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti Locali ed alle autonomie funzionali”</p> <p>L.R. 29 luglio 2011, n. 23: “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive. (Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 85/6 del 12 luglio 2011)”</p>	<p>Deliberazione G.R. 10 ottobre 2003, n. 1122: “Definizione della disciplina delle Aree ecologicamente attrezzate”</p> <p>Deliberazione G.R. 30 novembre 2004 n. 1252: “Definizione dei criteri e delle tipologie generali per la individuazione delle aree da destinare agli insediamenti per le attività produttive”</p> <p>Deliberazione G.R. 30 13 febbraio 2012, n. 62/P: “L.R. 29 luglio 2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” - Approvazione del disciplinare e successivi adempimenti”</p>	-	-
Basilicata	-	-	<p>L.R. 3 novembre 1998, n. 41 (art. 4): “Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale”</p> <p>L.R. 8 marzo 1999 n. 7 (art. 20): “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”</p> <p>L.R. 5 febbraio 2010. n.18: “Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale”</p>	-

Regione	Leggi regionali che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altri atti che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altre leggi, atti e documenti di programmazione regionale attinenti alla tematica	Linee guida
Calabria <i>(Obiettivo convergenza)</i>	<p>L.R. 24 dicembre 2001, n. 38 (art. 21): “Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale”</p> <p>L.R. 12 agosto 2002, n. 34 (artt. 33 e 35): “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”</p> <p>L.R. 23 dicembre 2011, n. 47: “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”</p>	-	<p>L.R. 16 maggio 2013, n.24: “Riordino Enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità” - Istituzione Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP)</p>	-

Regione	Leggi regionali che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altri atti che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altre leggi, atti e documenti di programmazione regionale attinenti alla tematica	Linee guida
<p>Campania (Obiettivo convergenza)</p>	<p>Deliberazione G.R. 30 settembre 2002 n. 4459 (allegato 1): "Il Piano Territoriale Regionale - Forma e metodo - Le Linee Guida"; (punto E): "Linee guida per la Pianificazione territoriale regionale (P.T.R.) - Approvazione"</p> <p>Deliberazione G.R. del 19 marzo 2010 n. 329: "Programmi per il rilancio dei Consorzi ASI della Regione Campania previsti dalla DG R 2154 del 31.12.08 - Presa d'atto e ulteriori determinazioni."</p> <p>Deliberazione G.R. del 30 dicembre 2010 n. 959: "Adempimenti DG RC 533/2010: revoca DG RC n. 329 del 19 marzo 2010 - "Programmi per il rilancio dei consorzi Asi della Regione Campania previsti dalla DG R 2154 del 31.12.08 - presa d'atto e ulteriori determinazioni".</p> <p>L.R. 06 dicembre 2013, n.19: "Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale"</p>	<p>L.R. 13 agosto 1998 n. 16: "Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale"</p> <p>L. R. 21 agosto 2007 n. 10: "Norme in materia di piani ASI"</p> <p>Deliberazione G.R. del 31 dicembre 2008 n. 2154: "Programma per il rilancio dei Consorzi ASI della Regione Campania"</p> <p>Deliberazione G.R. del 27 marzo 2009 n. 583: "Misure per la ripresa dello sviluppo economico"</p>	-	-

Regione	Leggi regionali che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altri atti che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altre leggi, atti e documenti di programmazione regionale attinenti alla tematica	Linee guida
Emilia-Romagna	<p>L.R. 21 aprile 1999 n. 3 (artt. 49 e 64): "Riforma del sistema regionale locale"</p> <p>L.R. 18 maggio 1999 n. 9 (art. 4): "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale"</p> <p>L.R. 25 novembre 2002, n. 31 (art. 30): "Disciplina generale dell'edilizia"</p> <p>L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 (art.17): "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"</p>	<p>Deliberazione G.R. 28 maggio 2003 n. 484: "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione"</p> <p>Deliberazione dell'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 13 giugno 2007, n. 118: "Approvazione atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate (L.R. 20/00, artt. 16 e A-14). (Proposta della Giunta regionale in data 7 maggio 2007, n. 631)"</p> <p>Deliberazione G.R. 1 febbraio 2010, n. 142: "Aree ecologicamente attrezzate: individuazione delle aree finanziabili e definizione del contributo massimo concedibile"</p> <p>Delibera Giunta Regionale 17 marzo 2014, n.317; "Approvazione Carta per lo sviluppo delle aree produttive ecologicamente attrezzate in Italia"</p>	<p>L.R. 24 marzo 2000 n. 20 (artt. A-13 e A-14): "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"</p> <p>Deliberazione G.R. 31 luglio 2001, n. 1620: "Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti"</p> <p>Deliberazione G.R. 13 gennaio 2003, n. 18 (all.1): "Attuazione dell'accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica"</p>	<p>Provincia di Bologna - Linee guida - (approvate con DGP N. 407 del 21 novembre 2006 e aggiornate con DGP N. 399 del 25 settembre 2007;</p> <p>Provincia di Modena - Linee guida (Elaborate dal Consorzio per le attività Produttive di Modena nel Maggio 2006).</p>

Regione	Leggi regionali che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altri atti che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altre leggi, atti e documenti di programmazione regionale attinenti alla tematica	Linee guida
Friuli Venezia Giulia	-	<p>L.R. 18 gennaio 1999, n. 3: “Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale”.</p> <p>Decreto P.G. 16 giugno 2005, n. 0184/Pres.: “Regolamento per l’assegnazione dei contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Consorzi di sviluppo industriale e dell’EZIT”.</p>	<p>L.R. 4 aprile 2013, n.4: “Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle Leggi Regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla Legge Regionale 2/2002 in materia di turismo”</p> <p>L.R. 08 aprile 2013, n. 5: “Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture.”</p> <p>L.R. 26 marzo 2014, n.4: Azioni a sostegno delle attività produttive”</p> <p>L.R. 16 maggio 2014, n.10: “Disposizioni in materia di attività produttive”</p>	-
Lazio		<p>L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (artt. 45 - 47): “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”</p> <p>Proposta di legge regionale n. 58 del 28 luglio 2010: «Indirizzi e competenze per la individuazione progettazione e gestione dei distretti eco-industriali e delle aree produttive ecologicamente attrezzate»</p>		

Regione	Leggi regionali che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altri atti che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altre leggi, atti e documenti di programmazione regionale attinenti alla tematica	Linee guida
Liguria	<p>L.R. 27 marzo 1998, n. 14 (art. 3): "Interventi per la riqualificazione di siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane"</p> <p>L.R. 24 marzo 1999, n. 9 (artt. 9 e 10): "Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore sviluppo economico e attività produttive e nelle materie istruzione scolastica e formazione professionale"</p>	<p>Deliberazione G.R. 28 dicembre 2000, n. 1486: "Criteri, parametri e modalità per la realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9"</p> <p>Deliberazione G.R. 11 febbraio 2002, n. 92: "Legge regionale 24 marzo 1999, n. 9. Riapertura dei termini per l'indicazione da parte dei comuni dei siti idonei alla realizzazione di aree industriali ed ecologicamente attrezzate"</p> <p>Deliberazione G.R. 13 giugno 2003 n. 648: "Approvazione Piano delle Aree Industriali ed Ecologicamente Attrezzate ex art. 10, legge regionale 24 marzo 1999, n. 9"</p> <p>Deliberazione G.R. 11 luglio 2003 n. 814: "Aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate". Approvazione modalità attuative e schema di convenzione con F.I.L.S.E. S.p.A</p> <p>Deliberazione G.R. 29 luglio 2004 n. 835: "DOCUP OB. 2 (2000-2006) Misura 3.1 "Aree Industriali ed Aree Ecologicamente Attrezzate" - Approvazione Programma di Intervento"</p> <p>Delibera Giunta Regionale 05 aprile 2013 n.385: "Approvazione Carta per lo sviluppo delle aree produttive ecologicamente attrezzate in Italia"</p>	<p>Deliberazione G.R. 1 marzo 2000 n. 272: "Modalità e criteri per la promozione ed il coordinamento delle strutture degli sportelli unici per le imprese ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9"</p> <p>Deliberazione C.R. 2 dicembre 2003 n. 43: "Piano Energetico Ambientale della Regione Liguria" (aggiornato con Dcr del 3 febbraio 2009)</p>	-

Regione	Leggi regionali che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altri atti che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altre leggi, atti e documenti di programmazione regionale attinenti alla tematica	Linee guida
Lombardia	<p>L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 (art. 2, cc. 12; 30; 32 e 34): “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”</p>	<p>Deliberazione G.R. 5 febbraio 1999 n. 6/41318: “Sportello unico per le imprese - Prime indicazioni per la costituzione e l’avvio delle strutture comunali di cui all’art. 24 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447”</p> <p>Deliberazione G.R. 7 aprile 2000, n. 6/49509: “Approvazione delle linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell’art. 3, comma 39, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1”</p> <p>Deliberazione G.R. 21 dicembre 2001, n. 7/7569: “Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione G.R. 5 febbraio 1999, n. 6/41318 - Sportello unico per le imprese - Prime indicazioni per la costituzione e l’avvio delle strutture comunali di cui all’art. 24 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447”</p>	-	<p>Provincia di Milano: Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (DGP n. 391 del 11/05/2009)</p>

Regione	Leggi regionali che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altri atti che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altre leggi, atti e documenti di programmazione regionale attinenti alla tematica	Linee guida
Marche	<p>L.R. 17 maggio 1999 n. 10 (artt. 17-19): "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa"</p> <p>L.R. 28 ottobre 2003 n. 20 (artt. 2; 10 e 19): "Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione"</p> <p>L.R. 23 febbraio 2005 n. 16 (art. 14): "Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate"</p>	<p>Deliberazione C.R. 26 febbraio 2003 n. 86 (art. 7): "Piano regionale per le attività produttive industriali 2003/2005 legge regionale 17 maggio 1999, n. 10"</p> <p>Deliberazione G.R. 21 ottobre 2003 n. 1433-AS/FPR: "Determinazione dei criteri e delle modalità generali per la concessione di contributi per il finanziamento di un corso di specializzazione per "Esperto in progettazione e gestione delle aree ecologicamente attrezzate"</p> <p>Deliberazione G.R. 7 febbraio 2005 n. 157: "Approvazione delle Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate della Regione Marche (Art. 26 D.lgs 112/98; artt. 16 e 19 L.R. 10/99; L.R. 20/03)"</p> <p>Delibera Giunta Regionale 14 ottobre 2013, n.1405: "Proposta di legge regionale concernente norme sul governo del territorio (art. 32)"</p>	<p>L.R. 14 aprile 2004 n. 7 (art. 3): "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"</p> <p>Deliberazione G.R. 1 ottobre 2004 n. 1115: "Piano annuale delle politiche attive del lavoro: definizione indirizzi e strategie di intervento anno 2004. Art. 3 - L.R. n. 38/1998"</p> <p>Deliberazione G.R. 28-novembre 2005 n. 1469: "Approvazione piano di azione regionale"</p>	<p>Regione Marche - Linee guida (Approvate con DGR n. 157/05)</p>

Regione	Leggi regionali che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altri atti che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altre leggi, atti e documenti di programmazione regionale attinenti alla tematica	Linee guida
Molise	-	<p>L.R. 29 settembre 1999, n. 34 (art. 37 e 39): “Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti Locali, in attuazione dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”</p> <p>Deliberazione G.R. 6 dicembre 1999 n. 1844: “Linee guida per la realizzazione degli sportelli unici per le attività produttive”</p> <p>L.R. 14 aprile 2000, n. 27 (art. 3): “Riordino della disciplina in materia d’industria”</p> <p>L.R. 8 aprile 2004, n. 8 (art.13-21): “Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l’individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali”.</p>	-	-
Piemonte	<p>L.R. 26 aprile 2000, n. 44 (artt. 17 e 18): “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»”</p> <p>L.R. 22 novembre 2004, n. 34 (all. A): “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”</p>	<p>Deliberazione G.R. 28 Luglio 2009, n. 30-11858: “Adozione delle Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA).”</p>	<p>Deliberazione G.R. 15 ottobre 2001 n. 29-4134: “Sportello unico per le attività produttive. Adozione delle indicazioni applicative dei D.P.R. n.447/1998 e D.P.R. n. 440/2000”</p>	<p>Regione Piemonte - Linee guida (Approvate con D.G.R. del 28 Luglio 2009 n. 30-11858)</p>

Regione	Leggi regionali che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altri atti che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altre leggi, atti e documenti di programmazione regionale attinenti alla tematica	Linee guida
Puglia (Obiettivo convergenza)	<p>L.R. 11 dicembre 2000, n. 24 (art. 6): “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale”</p> <p>L.R. 25 luglio 2001, n. 19 (art. 1): “Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - articolo 26”</p> <p>L.R. 8 marzo 2007, n. 2 (art. 5): “Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale.”</p>	Delibera Giunta Regionale 2 febbraio 2013, n. 1435, adozione Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)	-	Regione Puglia Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate (APPEA) (Approvate con DGR n. 1435 del 2 agosto 2013)
Sardegna	L.R. 25 luglio 2008, n.10: “Riordino delle funzioni in materia di aree industriali”.	Delibera Giunta Regionale 25 gennaio 2013, n. 4/2: “Direttive regionali in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)”	-	-
Sicilia (Obiettivo convergenza)		<p>L.R. 04 gennaio 1984 n. 1: “Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia.”</p> <p>L.R. 23 dicembre 2000 n. 32: “Regione Sicilia Disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.”</p> <p>L.R. 22 dicembre 2005, n. 20: “Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32”</p> <p>L.R. 12 gennaio 2012 n.8: “Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”</p>	Accordo Quadro Enea-Confindustria Sicilia per l’eco innovazione e la simbiosi industriale (4 giugno 2012)	-

Regione	Leggi regionali che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altri atti che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altre leggi, atti e documenti di programmazione regionale attinenti alla tematica	Linee guida
Toscana	<p>L.R. 1 dicembre 1998 n. 87 (art. 18): "Attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"</p> <p>Deliberazione C.R. 21 settembre 2004 n. 109 (Punto 2): "Piano d'indirizzo per le montagne toscane 2004-2006"</p> <p>Deliberazione G.R. 15 novembre 2004 n. 1130 (Allegato 1): "L.R. n. 35/2000, art. 3, lettera e) - "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive" - definizione dei criteri di selezione e valutazione per la concessione dei contributi per "Interventi a favore della realizzazione di aree artigianali ed industriali"</p> <p>Delibera Presidente G.R. 2 dicembre 2009 n. 74/R: "Regolamento in materia di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) in attuazione dell' articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87"</p> <p>Delibera GR 1245/2009: prestazioni che devono essere assicurate dalle APEA (allegato 3).</p>	<p>Delibera Giunta Regionale 4 marzo 2013 n.138: Approvazione Carta per lo sviluppo delle aree produttive ecologicamente attrezzate in Italia.</p>	<p>Deliberazione C.R. 25 gennaio 2000 n. 12 (art. 11): "Approvazione del Piano di indirizzo territoriale - Articolo 7 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5"</p> <p>Deliberazione C.R. 28 dicembre 2000 n. 283: "L.R. n. 35/2000 Piano regionale dello Sviluppo Economico 2001/2005"</p> <p>Deliberazione C.R. 30 gennaio 2002 n. 24 (Allegato 1): "Programma di tutela ambientale 2002-2003"</p>	<p>Regione Toscana</p> <p>- L'applicazione della disciplina toscana sulle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate: metodologia e casi studio (vol. 1 e 2) (Approvate con D.G.R. n. 1245 del 28 dicembre 2009)</p>

Regione	Leggi regionali che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altri atti che riportano indicazioni specifiche in materia di APEA	Altre leggi, atti e documenti di programmazione regionale attinenti alla tematica	Linee guida
Trentino Alto Adige Province autonome Trento e Bolzano	-	-	Legge Provincia Autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n.10: “Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi” DGP Provincia Autonoma di Bolzano 8 luglio 2014, n. 834: “Approvazione dei criteri per il riparto ed il finanziamento degli oneri per l’urbanizzazione primaria delle zone produttive” DGP Provincia Autonoma di Bolzano 30 settembre 2014, n. 1130 : Standard qualitativi per la pianificazione delle zone produttive.	-
Umbria	L.R. 2 marzo 1999, n. 3 (artt. 11): “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112” L.R. 24 marzo 2000, n. 27 (art.28): “Piano urbanistico territoriale”	Deliberazione G.R. 4 agosto 1999, n. 1124: “L.R. 22 aprile 1997, n. 15. Ridefinizione delle strutture organizzative: Individuazione e costituzione dei servizi, degli uffici temporanei e delle posizioni dirigenziali individuali, nell’ambito delle direzioni regionali”.	-	-
Valle d’Aosta	-	-	-	-
Veneto	L.R. 13 aprile 2001, n. 11 (art.41): “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”	-	L.R. 30 maggio 2014, n. 13: “Disciplina delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”	-

In questo contesto variegato e privo di omogeneità della normativa APEA, riveste un valore particolare l'impegno delle Regioni che, attraverso la sottoscrizione della **Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate** (scaricabile al link <http://www.retecartesio.it/d/u/progetti/apea/statica.asp>), stanno lavorando alla comparabilità delle caratteristiche delle APEA attraverso la definizione di criteri minimi nazionali comuni.

La CARTA, sviluppata dal GdL della Rete CARTESIO nell'ambito del progetto Life + "ETA BETA", allargato per l'occasione alle Regioni Piemonte, Marche e Friuli Venezia Giulia, è un documento strategico che impegna i sottoscrittori su 6 temi chiave, tra i quali i più significativi sono:

- vocabolario comune, al fine di uniformare la terminologia;
- criteri minimi comuni, ovvero stabilire gli elementi imprescindibili di questo approccio in modo da rendere comparabile il fenomeno su tutto il territorio nazionale;
- registro italiano APEA, strumento utile ad individuare le aree che corrispondono ai criteri minimi comuni su tutto il territorio nazionale;
- semplificazioni amministrative per le imprese insediate, attraverso un'efficace trasposizione della previsione contenuta nell'art. 26, D.lgs. 112/98 che individua nel Gestore Unico delle infrastrutture e servizi ambientali di area il titolare delle relative autorizzazioni.

Ad oggi sono **quattro le Regioni** che hanno approvato la **Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in Italia**: l'Emilia Romagna nel 2014 e Toscana, Liguria e Sardegna nel 2013.

Di seguito si analizza in dettaglio il contenuto dei recenti provvedimenti regionali, all'interno dei quali vi sono specifici riferimenti alle APEA.

1.2. Regioni Obiettivo Convergenza

1.2.1. Calabria

La principale novità legislativa attinente alla tematica APEA è la L.R. 16 maggio 2013 n. 24 (“Riordino Enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”), che ha istituito, accorpando i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale, il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP).

Tale intervento legislativo si inserisce in un quadro di riordino e razionalizzazione organizzativa delle funzioni amministrative, volto a migliorare l’efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali.

Si sottolinea come il CORAP, nel modello APEA descritto nel Capitolo 2 del presente documento, potrebbe ricoprire in modo efficace il ruolo essenziale di Soggetto Gestore delle costituente APEA regionali, purché integri i propri poteri e compiti con quelli definiti in dettaglio nel § 2.3.1- Il Soggetto Gestore del presente documento.

Elementi qualificanti della recente normativa regionale

- a. Presenza di un soggetto (il CORAP) che può efficacemente guidare l’applicazione del modello APEA rappresentando, per natura e funzioni, un potenziale Soggetto Gestore su scala regionale.

Studi di fattibilità o aree pilota regionali

Si riportano le aree industriali regionali coinvolte in studi di fattibilità per la realizzazione di APEA o nella sperimentazione di modelli di gestione sostenibile:

- agglomerato industriale “Schiavonea”, Comune di Corigliano Calabro (Cosenza) - cfr. progetto PON GAS Ambiente 2007-2013 (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nelle Regioni Obiettivo Convergenza: esperienze di studi di fattibilità nell’ambito del progetto PON GAS).

1.2.2 Campania

La Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013 (“Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale”) ha previsto, all’art. 9 “Qualificazione delle aree industriali”, che le aree da destinare alle aree produttive siano individuate dai consorzi ASI nei piani consortili. La Regione, su istanza del consorzio ASI, può riconoscere una o più aree del medesimo piano di assetto come APEA. Nelle aree riconosciute APEA, gli impianti produttivi localizzati o da localizzare sono esonerati dall’acquisizione delle autorizzazioni concernenti l’utilizzazione dei servizi presenti. Ad oggi, però, mancano le Linee guida per le APEA, la cui emanazione era prevista entro sei mesi dall’entrata in vigore della L.R. 19/2013, e che avrebbero dovuto definire:

- i requisiti urbanistico - territoriali, edilizi ed ambientali di qualità;
- le infrastrutture, i sistemi tecnologici ed i servizi di cui devono essere dotate le aree, le modalità di utilizzo da parte delle imprese e le forme di gestione unitaria;
- i criteri, i tempi e le modalità per la caratterizzazione dei nuovi insediamenti, quali aree riconosciute APEA;
- i criteri per riqualificare le aree produttive esistenti secondo gli standard delle APEA;
- i criteri per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive insediate nelle APEA;
- le modalità per favorire l’implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione;
- le modalità di eventuale acquisizione dei terreni compresi nelle APEA.

Le Linee Guida trattate nel Capitolo 2 possono rappresentare un utile strumento di indirizzo per supportare la Regione Campania nel definire i punti indicati all’art. 9 della L.R. 19/2013 (vedi nello specifico § 3.2.2 - Il percorso APEA nella Regione Campania).

Elementi qualificanti della recente normativa regionale

- a. Potere propositivo delle ASI nel processo di riconoscimento di un’area produttiva come APEA;
- b. possibile ruolo delle ASI come soggetto proto-gestore delle APEA;
- c. riferimento specifico a Linee Guida regionali per la definizione dei requisiti e criteri APEA.

Studi di fattibilità o aree pilota regionali

Si riportano le aree industriali regionali coinvolte in studi di fattibilità per la realizzazione di APEA o nella sperimentazione di modelli di gestione sostenibile:

- agglomerato industriale “Matese”, Comune di Alife (Caserta), cfr. progetto PON GAS Ambiente 2007-2013 (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nelle Regioni Obiettivo Convergenza: esperienze di studi di fattibilità nell’ambito del progetto PON GAS).

1.2.3. Puglia

Le “Linee guida sulla progettazione di Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA)”, approvate con DGR n. 1435 del 2 agosto 2013 ed inserite nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, sono state adottate nel 2013 con l’obiettivo di ridurre le criticità ambientali, edilizie, urbanistiche e paesaggistiche legate alle aree produttive.

Le linee guida si applicano sia alla riorganizzazione territoriale, urbanistica ed edilizia degli attuali insediamenti, sia per le eventuali esigenze di ampliamenti o nuove localizzazioni, privilegiando la riqualificazione, la conversione o il riuso delle aree esistenti potenzialmente convertibili in APPEA attraverso obiettivi integrati.

Sono stati definiti i seguenti indirizzi:

- promuovere la riqualificazione urbanistica delle aree produttive esistenti utilizzando i contenuti delle linee guida;
- connettere le aree produttive alle strutture territoriali e ai valori patrimoniali ambientali ed architettonici;
- connettere le APPEA al contesto attraverso strategie di inserimento ambientale che valorizzino le relazioni con il territorio agrario;
- considerare la componente paesistica come requisito fondamentale per un progetto di riqualificazione complessiva delle aree produttive;
- riqualificare l’impianto delle aree produttive a partire dal ridisegno degli spazi pubblici prossimi ai lotti: i viali, le strade di relazione, le aree parcheggio, ecc.;
- definire un nuovo paesaggio antropico ecologicamente ed energeticamente sostenibile (in relazione alle componenti suolo, vegetazione, acqua) per ristabilire una relazione con i cicli ecologici;
- promuovere l’integrazione polifunzionale dell’attività produttiva con le attività commerciali, di servizio e culturali;
- tornare ad attribuire rilevanza alla qualità compositiva dell’impianto, attraverso: la tipologia edilizia, i volumi, la relazione tra spazi aperti ed edificato nelle diverse articolazioni;
- innalzare la qualità estetica degli elementi architettonici orientando gli edifici in relazione al tema della produzione di energia rinnovabile e di riuso della risorsa idrica.

Le aree soggette alla riconversione in APPEA sono quelle che non entrano in conflitto né con il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), né con i vincoli definiti dal Piano Paesaggistico.

Tali aree sono quindi aree produttive pianificate in fase di realizzazione o già edificate, che però necessitano di strategie di riqualificazione paesaggistica ed ecologica.

Al momento sono state selezionate come aree potenzialmente convertibili le aree produttive di maggiori dimensioni, che possono avere già al loro interno una figura istituzionale come il consorzio ASI, che potrà divenire, in fase di attuazione, l’ente gestore del processo di riconversione.

Il processo dovrà naturalmente essere guidato dalla Regione con norme applicative, incentivi e aiuti tecnici volti ad elevare la capacità produttiva degli insediamenti.

Vengono identificati dalla linee guida i temi prioritari per una conversione in chiave paesaggistica ed ecologica del territorio.

Si individuano, in particolare, le seguenti aree tematiche: 1) trasporti e mobilità, 2) sistema insediativo, 3) integrazione paesaggistica, 4) acque, 5) energia, 6) materiali, 7) rifiuti, 8) rumore.

I temi ambientali individuati dovranno poi essere declinati in relazione alle scale specifiche d’intervento:

- temi generali alla scala dell’impianto e che stabiliscono le relazioni con il contesto;
- temi alla scala dell’area di intervento;
- temi che definiscono la relazione tra l’edificio ed il lotto.

Per maggiori dettagli sulle “Linee guida sulla progettazione di Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA)” si riporta il link al documento completo (http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/Piano+Paesaggistico+Territoriale/Documenti/Portlet+Visualizza+PPTWindow?idCat=28&azionelink=dettaglio&action=2).

Elementi qualificanti della recente normativa regionale

- a. Introduzione dell’aspetto paesaggistico come qualificante l’approccio APEA;
- b. identificazione delle aree potenzialmente convertibili;
- c. riconoscimento del ruolo delle ASI come soggetto proto-gestore delle APPEA.

Studi di fattibilità o aree pilota regionali

Si riportano le aree industriali regionali coinvolte in studi di fattibilità per la realizzazione di APEA o nella sperimentazione di modelli di gestione sostenibile:

- area industriale di “Bari-Modugno”, Comuni di Bari, Modugno e Bitonto - cfr. progetto PON GAS Ambiente 2007-2013 (link al documento Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nelle Regioni Obiettivo Convergenza: esperienze di studi di fattibilità nell’ambito del progetto PON GAS);
- area industriale Molfetta (BA) - cfr. progetto Life SIAM (<http://www.life-siam.bologna.enea.it/>).

1.2.4. Sicilia

La Regione Siciliana, dopo la costituzione dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP) con L.R. 8/2012, che di fatto riorganizza la gestione delle aree industriali attraverso la soppressione dei consorzi ASI, non presenta recenti norme in materia di APEA.

Si segnala, però, l’Accordo Quadro siglato il 4 giugno 2012 tra l’ENEA e Confindustria Sicilia per la realizzazione di un progetto pilota per lo sviluppo eco-compatibile del sistema industriale siciliano, grazie al trasferimento dell’innovazione tecnologica e ambientale.

L’obiettivo ultimo del progetto è la creazione di una piattaforma (*Symbiosis*) per la Simbiosi Industriale che serva a fare incontrare la domanda e l’offerta di risorse, ottimizzandone la localizzazione sul territorio e facendo interagire i singoli attori all’interno di una rete di conoscenze e di relazioni.

Elementi qualificanti della recente normativa regionale

- a. Presenza di un soggetto (Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - IRSAP) che può efficacemente guidare l’applicazione del modello APEA rappresentando, per natura e funzioni, un potenziale Soggetto Gestore su scala regionale.

Studi di fattibilità o aree pilota regionali

Si riportano le aree industriali regionali coinvolte in studi di fattibilità per la realizzazione di APEA o nella sperimentazione di modelli di gestione sostenibile:

- Agglomerato industriale di “Modica-Pozzallo”, Comuni di Modica e Pozzallo - cfr. progetto PON GAS Ambiente 2007-2013 (link al documento Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nelle Regioni Obiettivo Convergenza: esperienze di studi di fattibilità nell’ambito del progetto PON GAS) e progetto MEID (link al sito del progetto <http://www.medmeid.eu>).

1.3. Le altre Regioni

1.3.1. Friuli Venezia Giulia

In Friuli non esiste una legge sulle APEA, pertanto le forme di aree industriali che più si avvicinano ad esse sono quelle “gestite” dai Consorzi di Sviluppo Industriale.

E’ possibile trovare degli elementi in comune con la disciplina delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, soprattutto perché i consorzi rappresentano strutture idonee alla gestione unitaria di numerose tematiche d’area, comprese quelle ambientali.

Essi svolgono un ruolo determinante anche nel processo di attuazione degli insediamenti produttivi, provvedendo a espropriazioni, progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, progettazione e

realizzazione di opere di urbanizzazione e di servizi, attrezzatura di spazi pubblici destinati ad attività collettive.

Un particolare interesse riveste la **L.R. 4 aprile 2013, n.4**, recante “Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle Leggi Regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla Legge Regionale 2/2002 in materia di turismo”, con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia intende favorire lo sviluppo e la costituzione di reti d’impresa (Capo III).

La legge rappresenta un aiuto per lo sviluppo e la crescita delle imprese, incentivando (nei limiti previsti dall’art. 21) i programmi di aggregazione tra imprese e i contratti di rete, promuovendo un bando per le reti d’impresa già costituite con «contratto di rete» (art. 19) che vogliano sviluppare programmi di rete e per le PMI che vogliano formare una nuova rete di imprese.

Con la **L.R. 08 aprile 2013, n. 5**, recante “Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture”, la Regione intende regolamentare gli interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese e normare i contributi ai Consorzi per il perseguimento dei loro obiettivi.

Si segnala inoltre la **L. R. n. 4 del 26 marzo 2014** in materia di “Azioni a sostegno delle attività produttive”, che, all’art. 21 (Interventi per la disciplina dei Consorzi per lo sviluppo industriale), prevede stanziamenti per gli anni 2014 - 2016 per “Futuri interventi legislativi per la disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale”.

La Regione, in data 21 maggio 2014, ha pubblicato sul BUR (Supplemento ordinario n. 11) la **L.R. 16 maggio 2014, n. 10**, recante ‘Disposizioni in materia di attività produttive’. Con tale legge, la Regione, in un contesto economico di peculiare difficoltà, interviene ad adeguare la normativa in materia di artigianato, cooperazione e accesso al credito, rispondendo alle esigenze di semplificazione dei procedimenti e coordinamento delle discipline di settore, nonché introducendo disposizioni specifiche in materia di Consorzi (Capo IV), di fondi comunitari (Capo VI), di funzionamento della Regione e di portualità e vie di navigazione.

Elementi qualificanti della recente normativa regionale

- a. Gestione unitaria di numerose tematiche d’area, comprese quelle ambientali, da parte dei Consorzi industriali;
- b. incentivi e contributi regionali ai Consorzi e alle reti di imprese.

Studi di fattibilità o aree pilota regionali

- Area industriale di Amaro (UD) - Studio di fattibilità per la riconversione in un’area industriale sostenibile (per maggiori dettagli cfr. http://www.sepaproject.eu/attachments/LP_Feasibility%20Study_Amaro_%20EN.pdf).

1.3.2. Marche

L’Assessorato Regionale al Territorio ha recentemente elaborato una Proposta di legge APEA, approvata con Delibera Giunta Regionale 14 ottobre 2013, n.1405, all’interno di una più ampia disciplina riguardante il governo del territorio.

Considerata la strategicità di tale legge, ad oggi è in corso una fase di consultazione *on line* tra gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti portatori di interessi parallelamente ad una serie di incontri diretti in Regione. La bozza di proposta di legge prevede, all’art. 32 (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate), la futura emanazione di linee guida, mediante le quali definire:

- i requisiti urbanistico-territoriali, edilizi e ambientali di qualità;
- le infrastrutture, i sistemi tecnologici e i servizi di cui devono essere dotate le aree, le modalità di utilizzo da parte delle imprese, nonché le forme di gestione unitaria;
- i criteri, i tempi e le modalità per la caratterizzazione dei nuovi insediamenti come APEA;
- i criteri per riqualificare le aree produttive esistenti secondo gli standard delle APEA;
- i criteri per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive insediate nelle APEA;
- le modalità per favorire l’implementazione di sistemi di gestione ambientale (anche di area) e la loro successiva certificazione;
- le modalità per l’eventuale acquisizione dei terreni compresi nelle APEA.

La bozza di proposta di legge prevede, tra l'altro, alla abrogazione integrale della L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 "Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate", inglobandola al Capo V, art. 30.

Le Linee Guida regionali per la realizzazione di "Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate", approvate con D.G.R. n. 157/2005, costituiscono, fino all'emanazione dei nuovi provvedimenti, il riferimento regionale non prescrittivo in materia.

In particolare, contengono indicazioni di carattere generale relativamente ai requisiti ambientali fondamentali² e suggeriscono un possibile iter autorizzativo, mentre danno accenno agli strumenti di valutazione, i quali dovevano tuttavia essere approfonditi (per la documentazione completa cfr. <http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Areeproduttiveecologicamenteattrezzate.aspx>).

Elementi qualificanti della recente normativa regionale

- a. Gestione unitaria delle infrastrutture, dei sistemi tecnologici e dei servizi;
- b. definizione di nuovi criteri per la qualifica APEA;
- c. definizione di criteri per la semplificazione amministrativa.

Studi di fattibilità o aree pilota regionali

Si riportano le aree industriali regionali coinvolte in studi di fattibilità per la realizzazione di APEA o nella sperimentazione di modelli di gestione sostenibile:

- area industriale "Piana di Talacchio" - Comune di Colbordolo - Elementi di inquadramento e Programma di Gestione Ambientale;
- area industriale "ZIPA 4" - Comune di Jesi - Elementi di inquadramento;
- area industriale "San Filippo" - Comune di Porto Sant'Elpidio - Elementi d inquadramento.

Per un approfondimento sui casi pilota della Regione Marche cfr. http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Ambiente/APEA/APEA_lineeguida_sperimentali_casipilota.pdf.

1.3.3. Sardegna

La Giunta Regionale, con Delibera n. 4/2 del 25 gennaio 2013, ha approvato le "Direttive regionali in materia di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)", che definiscono un approccio più sostenibile dal punto di vista ambientale nella gestione delle aree in cui sono presenti degli insediamenti produttivi (aree industriali, artigianali, commerciali, agricole, turistiche).

Le direttive regionali in materia di APEA sono rivolte ai gestori di attività produttive, agli enti locali in cui tali attività sono insediate, alle associazioni industriali e a quelle di categoria.

Non si riscontrano novità sostanziali rispetto alle norme APEA presenti nelle altre Regioni: anche per la Regione Sardegna si sottolinea come l'obiettivo principale sia quello di definire un nuovo approccio cooperativo tra gestori di attività produttive ed Enti Locali attraverso l'adozione di processi decisionali condivisi all'interno delle stesse aree produttive, intese nel senso più ampio del termine (industriali, artigianali, commerciali, turistici).

In particolare, tutti gli aspetti legati all'approvvigionamento idrico, alla depurazione dei reflui, alla centralizzazione dello stoccaggio dei rifiuti, alla produzione di energia, alla sicurezza, dovranno essere considerati in un'ottica comune d'area.

Anche per l'approccio della Regione Sardegna, è fondamentale l'individuazione di un unico Soggetto Gestore dell'area produttiva.

Tali modalità operative rappresentano gli elementi distintivi di un'APEA e, all'interno di essa, si intendono attivare quei processi volti a minimizzare gli impatti ambientali delle attività insediate, ad eliminare le inefficienze energetiche e ad ottimizzare l'impiego delle risorse naturali nell'ottica di un abbattimento complessivo dei costi di gestione.

Si parla di un ulteriore elemento qualificante, ovvero la creazione di un sistema di monitoraggio che, attraverso specifici indicatori, verifichi il raggiungimento degli obiettivi APEA prefissati nel Programma Ambientale d'area.

² Gestione comune dell'area, delle infrastrutture e dei servizi; Gestione ambientale dell'area e relativi monitoraggi; Gestione delle acque reflue; Fornitura acque industriali e potabili; Gestione dei rifiuti; Produzione e fornitura di energia; Gestione delle emissioni in atmosfera; Gestione delle acque meteoriche; Gestione della mobilità e della logistica; Gestione delle sostanze pericolose; Inserimento paesaggistico; Pianificazione aree verdi; Standard e parametri costruttivi degli edifici; Rumore.

Dall'analisi delle linee guida emerge come siano lasciati a successivi provvedimenti legislativi alcuni aspetti necessari alla realizzazione di un'APEA.

In particolare, per il conseguimento della qualifica di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata, il Soggetto Gestore dovrà presentare all'Amministrazione regionale una specifica domanda, le cui modalità di presentazione verranno definite con successivo provvedimento dirigenziale redatto dall'Assessorato Industria, in collaborazione con l'Assessorato Difesa Ambiente.

La documentazione minima, a corredo dell'istanza che il gestore dovrà presentare per il riconoscimento dello status di APEA, riprende i requisiti essenziali di un sistema di gestione ambientale:

- Analisi Ambientale iniziale dell'area, redatta anche sulla scorta di eventuali dati ambientali dell'ARPAS, o Programma Ambientale di miglioramento³, sottoscritto dal Soggetto Gestore e da almeno il 51% delle imprese insediate;
- modalità di valutazione (monitoraggio) del progressivo raggiungimento degli obiettivi definiti nel Programma Ambientale;
- regolamento per l'insediamento delle aziende nell'area produttiva.

Elemento interessante e di novità è la decisione di favorire un graduale percorso di avvicinamento al pieno raggiungimento degli obiettivi APEA.

Per tali ragioni, sono stati individuati tre livelli di qualificazione APEA in ragione della percentuale di possesso di specifici requisiti.

Per il riconoscimento dello stato di APEA, il gestore dell'area produttiva dovrà possedere la TOTALITA' dei requisiti PRIORITARI (P), elencati per la classe corrispondente, più una quota parte dei requisiti NON PRIORITARI (NP).

Sulla base della percentuale dei requisiti posseduti sono previsti tre livelli di APEA:

- livello 1 "Platino";
- livello 2 "Oro";
- livello 3 "Argento".

Le aree qualificate APEA verranno inserite in un apposito Registro regionale APEA, cui verrà data massima evidenza.

La finalità delle direttive regionali non è quella di circoscrivere l'applicabilità a pochi casi d'eccellenza, bensì di estendere l'approccio APEA alla maggior parte delle realtà insediative che caratterizzano il tessuto produttivo della Sardegna.

Da ciò discende il proposito di favorire l'aggregazione delle imprese per poter beneficiare delle relative economie di scala e di altri vantaggi associati ad una più intensa sinergia con gli Enti Pubblici, promuovere una maggiore attenzione verso le norme ambientali e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, incentivare l'adesione a sistemi di certificazione ambientale d'area, creando, in tal modo, un vero e proprio modello di *governance* sostenibile.

Per le aree esistenti, in particolare, è previsto un riconoscimento graduale dello *status* di APEA attraverso degli *step* successivi sopraindicati, offrendo a quanti più soggetti possibile l'opportunità di intraprendere un "percorso virtuoso" che, da una situazione minimale, porti ad una condizione ottimale di APEA.

Elementi qualificanti della recente normativa regionale

- a. Gradualità del percorso di avvicinamento al pieno raggiungimento degli obiettivi APEA;
- b. riconoscimento del Soggetto Gestore unico quale elemento essenziale della gestione unitaria e quale unico responsabile dell'APEA;
- c. codificazione di 3 livelli di APEA;
- d. percorso inclusivo rivolto al tessuto produttivo regionale nel suo complesso (aree industriali, artigianali, commerciali, agricole, turistiche).

Studi di fattibilità o aree pilota regionali

Si riportano le aree industriali regionali coinvolte in studi di fattibilità per la realizzazione di APEA o nella sperimentazione di modelli di gestione sostenibile:

³ Il Programma Ambientale di miglioramento definisce le tappe per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e contiene, ove possibile, un piano per la riqualificazione delle imprese stesse, al fine di una progressiva omogeneizzazione e di un miglioramento delle loro performance ambientali, secondo i criteri enunciati nelle stesse direttive APEA.

- area pilota Consorzio Industriale di Portovesme nel progetto Life + ETA BETA (per maggiori dettagli cfr. <http://www.progettoetabeta.eu/>);
- area pilota Consorzio Distretto del marmo di Orosei nel progetto Life + ETA BETA (per maggiori dettagli cfr. <http://www.progettoetabeta.eu/>).

1.3.4. Trentino-Alto Adige

Per la Regione Trentino-Alto Adige non si riscontrano norme specifiche in materia di APEA, ma si registrano importanti aiuti a sostegno delle imprese in forma singola o aggregata.

La Provincia Autonoma di Bolzano, con l'articolo 5 della **Legge provinciale 19 Luglio 2013, n.10** "Modifiche di Leggi Provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi", ha modificato il Capo V della Legge Provinciale 11 agosto 1997, n. 13, "Legge urbanistica provinciale" apportando modifiche riguardanti le zone per gli insediamenti produttivi.

La Giunta provinciale fissa, in accordo con il Consiglio dei Comuni, i contenuti specifici e gli standard qualitativi per la pianificazione e l'utilizzo delle zone per insediamenti produttivi.

Nell'ottica di un uso razionale del suolo, di un'ottimale pianificazione urbanistica e del potenziamento di aree economiche decentrate, i Comuni possono definire e prevedere, nei piani urbanistici, anche aree per zone produttive sovracomunali: la gestione di tali zone produttive viene regolata tramite convenzioni tra le amministrazioni comunali coinvolte.

La Giunta provinciale definisce, inoltre, in accordo con il Consiglio dei Comuni, incentivi per una gestione sovracomunale delle aree produttive.

Per ciò che concerne le nuove zone dedicate agli insediamenti produttivi è prevista la predisposizione di un Piano di attuazione ad eccezione di piccoli ampliamenti, o nel caso in cui una zona sia destinata all'insediamento di un'unica impresa.

La legge distingue le zone dedicate agli insediamenti produttivi in Zone Produttive di Interesse Comunale, di competenza dei rispettivi comuni (singoli o associati), e in Zone Produttive di Interesse Provinciale, per le quali è competente la Provincia.

Con **Delibera 8 Luglio 2014, n. 834**, la Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato i criteri per il riparto ed il finanziamento degli oneri per l'urbanizzazione primaria delle zone produttive.

I criteri disciplinano il riparto degli oneri e la determinazione della quota eventualmente a carico dell'ente territorialmente competente per l'urbanizzazione primaria delle seguenti aree:

- zone produttive (attività industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso e di prestazione di servizi);
- zone per impianti deputati alla produzione di energia, limitatamente alle zone destinate a impianti per la produzione di biogas che utilizzano residui dell'agricoltura, della selvicoltura e della zootecnia locale (territorio provinciale);
- zone individuate ai sensi dell'articolo 107 L.P. 11 agosto 1997, n. 13 (aziende operanti nel settore del commercio di bestiame).

Nella legge vengono fissati anche i criteri per la concessione di finanziamenti ai Comuni a copertura della quota dei costi a loro carico.

Grazie alla sua autonomia speciale, la Provincia di Trento gestisce in prima persona gli incentivi alle attività economiche ed i sostegni alle imprese attraverso l'**Agenzia Provinciale per l'incentivazione delle attività economiche** (APIAE).

Con la deliberazione n. 1510 del 18 giugno 2009, la Giunta provinciale ha approvato l'atto organizzativo dell'APIAE, nata come strumento "anticrisi" a supporto del sistema di incentivazione delle imprese.

APIAE ha aggregato tutti gli "uffici incentivi" dei settori economici, quali artigianato, commercio, cooperazione, industria e turismo, con l'obiettivo di accelerare i processi di erogazione dei contributi, aggregare gli strumenti rendendoli unificati per tutti i settori economici e quindi migliorare l'incentivazione in favore delle imprese trentine.

In particolare APIAE si occupa:

- della concessione e dell'erogazione di aiuti, di contributi e di agevolazioni finanziarie comunque denominate previste dalla normativa provinciale, nonché delle connesse attività di verifica e controllo;
- della cura dei rapporti con i Consorzi di garanzia collettiva fidi, presenti in Provincia di Trento, e con gli enti creditizi (art. 15 L.P. 13 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della

L.P. 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio”);

- dell’attuazione di ogni altro intervento che le venga affidato dalla Giunta provinciale in via straordinaria, per l’attuazione di politiche economiche e finanziarie anticongiunturali a favore dei settori economici ad eccezione di quello agricolo.

I principali strumenti a disposizione di APIAE per intervenire sul mondo produttivo sono suddivisi in sei diversi ambiti di intervento:

- Ricerca;
- Imprenditoria giovanile e femminile;
- Internazionalizzazione;
- Consulenze e reti di imprese;
- Facilitazioni per l’accesso al credito;
- Investimenti fissi.

In particolare il sostegno all’aggregazione di imprese avviene attraverso la creazione di consorzi e contratti di rete: l’obiettivo è quello di favorire la crescita qualitativa delle imprese con interventi riguardanti la certificazione dei prodotti, i costi di commercializzazione, il marketing, il tutoraggio e il business plan, con una copertura fino al 50 % delle spese.

APIAE, così come disciplinata dalla normativa vigente, non può rappresentare un modello di Soggetto Gestore unico di un’APEA, non avendo compiti e responsabilità strettamente connesse alla gestione ambientale dell’area (per maggiori dettagli sul ruolo e funzioni del Soggetto Gestore vedi § 2.3.1- Il Soggetto Gestore).

APIAE costituisce, però, una buona pratica e un interessante modello, replicabile anche nelle Regioni CONV, per la creazione di servizi avanzati a sostegno delle aziende insediate in un’APEA.

In altri termini, se APIAE non può qualificarsi come gestore di area, può sicuramente rappresentare un fornitore di servizi avanzati di area che, collaborando sinergicamente con il Soggetto Gestore, contribuisce, attraverso l’erogazione di servizi finanziari, a realizzare e mantenere attiva un’APEA.

In ultimo, con la recente D.G.P. n. 1130 del 30 settembre 2014 della Provincia Autonoma di Bolzano, sono fissati gli standard qualitativi per la pianificazione delle zone per insediamenti produttivi, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della Legge Provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

I criteri individuati mirano a contemperare le esigenze delle imprese con il miglioramento della funzionalità delle zone produttive, garantendo alti livelli insediativi e una più elevata qualità urbanistica, ambientale ed architettonica.

Il Piano di attuazione deve assicurare, con poche prescrizioni, un’elevata qualità di pianificazione nonché un basso impatto per le imprese, ed, in particolare, disciplinare:

- gli spazi pubblici;
- il verde pubblico;
- le misure ecologiche sui lotti;
- le infrastrutture stradali e i parcheggi;
- allineamenti e arredo urbano;
- misure di efficienza energetica.

Elementi qualificanti della recente normativa regionale

- a. Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE) come possibile modello per i servizi di supporto finanziario di un’APEA.
- b. Incentivi per la gestione delle aree industriali sovracomunali.
- c. Qualità urbanistica, ambientale e architettonica degli insediamenti produttivi attraverso un’elevata qualità di pianificazione e un basso impatto per le imprese.

Studi di fattibilità o aree pilota regionali

- Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco (TN) - cfr. Progetto Manifattura: green innovation factory (<http://www.progettomanifattura.it/it>).

1.3.5. Veneto

Con Determina n. 13 del 26 maggio 2014, la Giunta Regionale ha approvato la **Legge n. 13 del 30 maggio 2014** recante la “Disciplina delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”.

L’approvazione di tale legge ha permesso alla Regione di dotarsi di uno strumento appropriato a sostenere le imprese venete e ad affrontare con successo le sfide imposte dal mercato globale.

L’obiettivo principale della Legge 13/2014 è quello di individuare nuove modalità aggregative con flessibilità e semplicità di azione, ma, soprattutto, con l’obbligo di lavorare su progetti di sistema: la norma consente infatti un riposizionamento competitivo del modello Veneto tra le regioni trainanti dell’economia dell’Unione Europea.

Vengono riconosciute tre categorie:

- il distretto industriale;
- la rete innovativa regionale;
- l’aggregazione di imprese⁴.

Per i distretti la norma prevede di identificare in tempi brevi ogni soggetto giuridico che li rappresenti e sia in grado di coordinare le istanze e i bisogni delle imprese facenti parte del distretto, trasformandoli in progetti concreti.

Anche per le reti innovative regionali la legge prevede una risposta efficace, contando sulla capacità organizzativa e propositiva delle imprese e dei soggetti pubblici e privati, che concorreranno a supportare le imprese nelle dinamiche innovative.

Mentre distretti e aggregazioni sono individuati dalla Giunta Regionale sulla base di un consolidato riconoscimento, le reti verranno individuate sulla base di progettualità strategiche proposte dalla rete stessa.

A queste tre diverse categorie sono riservati specifici strumenti di finanziamento: finanziamenti assegnati attraverso la stipulazione di accordi di programma specifici con i soggetti giuridici che rappresentano il distretto industriale o la rete innovativa regionale e bandi di finanziamento specifici e dedicati a ciascuna delle tre tipologie.

Con la nuova legge, inoltre, è nato **Venetoclusters**, il nuovo portale informativo di riferimento per i distretti industriali, le reti innovative regionali, le aggregazioni di imprese e per tutte le PMI e le *start up* del Veneto. L’indirizzo del nuovo canale informativo è <http://www.venetoclusters.it/>.

Elementi qualificanti della recente normativa regionale

- a. Individuazione di diverse modalità aggregative di imprese (distretto industriale, rete innovativa regionale, aggregazione di imprese).
- b. Strumenti specifici di finanziamento assegnati attraverso la stipulazione di accordi di programma e bandi di finanziamento dedicati a tutte le modalità aggregative di imprese.

Studi di fattibilità o aree pilota regionali

- Zona industriale di Padova (ZIP) - Area Pilota del progetto Life SIAM (<http://www.life-siam.bologna.enea.it>) e area test per la validazione del modello per la gestione degli aspetti ambientali e di risparmio energetico applicabile alle aree industriali del Mediterraneo (<http://www.medmeid.eu>).

⁴ Il **distretto industriale** è definito come un sistema produttivo, all’interno di una area circoscritta del territorio regionale, caratterizzato da un’elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza di piccole e medie imprese che operano su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate rilevanti per l’economia regionale. Per **rete innovativa regionale** si intende un’aggregazione tra imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale, ma non necessariamente territorialmente contigui, che operano in ambiti innovativi di qualsiasi settore e sono in grado di sviluppare un insieme di iniziative e progetti comuni. L’**aggregazione di imprese** rappresenta, in ultimo, un insieme di imprese che si riuniscono, anche occasionalmente, per sviluppare una progettualità comune, per condividere la realizzazione e i risultati di un progetto da sviluppare assieme con forme di aggregazione idonee (contratti di rete; consorzi, società consortili, società cooperative; associazioni temporanee di impresa).

1.4. Elementi di sintesi dell'applicazione della normativa APEA

Sono trascorsi 16 anni dal Decreto Bassanini n. 112 del 1998 istitutivo delle APEA e almeno un decennio dalle prime leggi regionali di recepimento, un lasso di tempo congruo per cercare di tracciare alcune conclusioni sullo stato di sviluppo e sul successo dell'approccio APEA nel tessuto industriale italiano.

Nell'ultimo decennio sono stati diversi gli ambiti produttivi impegnati in un percorso di qualificazione ambientale e di miglioramento gestionale (circa un centinaio di aree industriali ubicate prevalentemente in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche e Piemonte).

Il variegato quadro normativo regionale, la definizione di strumenti di attuazione e, in ultimo, l'implementazione dei modelli teorici attraverso progetti pilota, permettono oggi di mettere a fuoco, da un lato, gli elementi di debolezza/minacce emersi nella concreta realizzazione delle APEA, dall'altro, i punti di forza/opportunità da cui ripartire per rilanciare la piena ed omogenea diffusione delle APEA a livello nazionale, anche in quelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza che hanno fatto registrare un *gap* colmabile sulla tematica APEA.




Figura 1 - Analisi SWOT del modello APEA

A tal fine, è stata effettuata la cosiddetta Analisi SWOT, acronimo di *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities* e *Threats*, volta a determinare gli aspetti salienti e caratterizzanti di una realtà produttiva ecologicamente attrezzata.

1.4.1. Punti di forza

La stesura della presente sezione ha il fine di rendere espliciti gli aspetti positivi che concorrono alla buona riuscita dei progetti APEA.

Condivisione dei macro principi del modello APEA

La figura imprescindibile per la realizzazione di un progetto APEA risiede nel Soggetto Gestore, sul quale grava l'onere della gestione di tutti gli aspetti che concorrono alla realizzazione ottimale di una APEA.

Un quadro legislativo regionale ampio, e soprattutto i progetti pilota condotti negli ultimi anni in diverse aree industriali dislocate sul territorio nazionale, hanno portato ad una diffusa consapevolezza delle tematiche della gestione sostenibile applicata alle aree industriali, almeno a livello decisionale e tra i tecnici

del settore, meno a livello di singola impresa.

Ciò è riscontrabile maggiormente nelle Regioni che per prime hanno iniziato ad impegnarsi nell'applicazione del modello APEA, meno, ovviamente, in quelle che per ultime hanno approcciato al concetto di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata.

In linea di massima è possibile riscontrare, in maniera sempre più diffusa, una visione comune in materia di APEA laddove sono condivisi gli obiettivi di base e i macro requisiti.

La declinazione pratica dell'implementazione del modello APEA, invece, risulta ancora non omogenea e piuttosto frammentata, sia a livello interregionale che all'interno di una stessa Regione.

Diffuse sperimentazioni del modello APEA

Oggi il concetto di APEA e la sua implementazione sperimentale non sono più argomenti di ricerca, quanto piuttosto un terreno di confronto tra operatori e soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione di un'area industriale.

Questo è il risultato connesso ad un quadro legislativo sempre più maturo e a scelte di finanziamento innovative, soprattutto in quelle Regioni che hanno individuato nelle APEA un vero e proprio tema strategico di sviluppo economico e di tutela del territorio (vedi su tutte la Regione Emilia Romagna).

Il numero di iniziative per ogni Regione è piuttosto variabile, dipendendo dalle scelte strategiche delle amministrazioni ma anche dalla fase di maturazione degli strumenti messi in atto (norme, regolamenti, linee guida, bandi di finanziamento, ecc.).

Alle molte sperimentazioni regionali, circa 100 censite nel 2010 da Ervet nello studio "Le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in Italia", vanno aggiunti i progetti finanziati da programmi europei su tematiche connesse alla gestione sostenibile delle aree industriali (vedi § 1.7 - Panoramica iniziative europee sulle aree industriali sostenibili), che hanno visto il coinvolgimento di 11 realtà italiane, 4 delle quali dislocate anche in Regioni dell'Obiettivo Convergenza sprovviste di una specifica legge sulle APEA (ad esempio la Sicilia con l'area industriale di Modica-Pozzallo).

Ruolo cardine del Soggetto Gestore

Uno degli elementi che caratterizzano fortemente un'APEA consta nella presenza di un soggetto unitario sul quale convergono le principali competenze gestionali ed organizzative.

La presenza di un Soggetto Gestore garantisce condizioni di legalità, innovazione e sviluppo.

Il riconoscimento del ruolo stesso da parte delle Autorità territoriali competenti consente alle APEA ritorni economici e sociali sensibili, nonché la possibilità di effettuare investimenti a costo zero per le imprese.

Il vantaggio di una gestione unitaria si riscontra principalmente negli aspetti legati all'economia delle aziende insediate, in quanto il Soggetto Gestore, avendo il polso delle esigenze e delle criticità prevalenti, ha la facoltà di ipotizzare e mettere in atto economie di scala, le quali possono avere ripercussioni, ad esempio, nelle questioni relative alla contrattualistica inerente le forniture collettive di beni o di servizi.

Il Soggetto Gestore si può fare carico di rappresentare l'area industriale nel suo complesso e occuparsi di servizi ai quali l'azienda, singolarmente, non potrebbe accedere, ma per i quali gode di benefici sia diretti che indiretti.

Le azioni proposte e realizzate dal Soggetto Gestore diventano convenienti quando:

- riguardano ambiti dove il costo (anche ambientale) della risorsa utilizzata diventa oneroso: progetti relativi al tema energia e, in parte, al tema rifiuti/utilizzo dei materiali (se i soggetti interessati assumono come visione l'intero ciclo di vita dei prodotti) ed ai temi risorsa idrica e consumo di suolo, anche se non sempre in modo determinante;
- sono relative a tematiche dove i vincoli posti dalla normativa ambientale costituiscono un costo importante per le imprese, soprattutto in relazione al loro confronto con prestazioni e standard normativi già raggiunti dalle imprese sul mercato europeo e internazionale, che di fatto mettono fuori mercato parte del sistema produttivo nazionale (a questo proposito è sufficiente leggere con attenzione le prestazioni normative definite dalle revisioni dei Bref⁵; i documenti tecnici europei che definiscono le migliori tecnologie disponibili (BAT) per il rilascio delle Autorizzazioni Ambientali Integrate).

Tra le positività tangibili riscontrate nell'adozione di un Soggetto Gestore unico per ogni APEA, vi è il risparmio per le imprese in termini economici, ma anche di tempo.

⁵ Per maggiori dettagli vedi: <http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>

Ciò emerge in particolar modo in presenza di piccole aziende, nelle quali si riscontra una carenza di risorse umane (quantitativamente e anche in termini di preparazione professionale) e che faticano, dunque, ad occuparsi di questioni non direttamente associate alla produzione, quale ad esempio l'aggiornamento di procedure amministrative e prassi burocratiche.

Per ciò che concerne la natura del Soggetto Gestore, sono riscontrabili essenzialmente la natura pubblica, la natura privata e la natura mista.

Come emerso nella Pubblicazione "Eco-aree produttive, 2013", predomina la presenza della componente pubblica (<http://www.progettoetabeta.eu/news/pubblicazione-final-book-eco-aree-produttive-guida-all%E2%80%99eco-innovazione>).

La natura eziologica di tale andamento affonda le sue radici nella prevalenza della componente pubblica tra i soggetti responsabili della gestione delle aree, in quanto la partecipazione diretta delle istituzioni è in molti casi la conseguenza delle loro stesse politiche di supporto allo sviluppo del territorio.

La sfera pubblica, inoltre, è garante delle iniziative APEA, spesso di carattere sperimentale, le quali presentano forti margini di rischio e di indeterminazione circa le tipologie di servizi: la redditività di questi ultimi favorisce la tenuta dell'iniziativa, nonché della compagine sociale.

A rafforzare e valorizzare il ruolo del Soggetto Gestore, può contribuire fortemente un *"...progetto per la creazione di una rete nazionale e internazionale di Soggetti Gestori delle eco-aree che hanno investito in innovazione ambientale, per capitalizzare i risultati raggiunti e consolidare nel tempo quel dinamismo, quella competenza e qualità che sono richiesti in un processo di innovazione, formazione e aggiornamento continui, attraverso una piattaforma condivisa per lo sviluppo di nuove forme di aggregazione e aiuto in materia di gestione delle aree produttive..."*, come suggerito efficacemente nella succitata pubblicazione relativa al Progetto LIFE+ ETA BETA.

L'iniziativa troverebbe fondamento sulla base di alcuni temi prioritari da sviluppare nel tempo:

- sviluppo di una cultura specifica per i Soggetti Gestori e per le APEA;
- ricerca di fondi per lo sviluppo di progetti innovativi, tra cui l'apertura di un tavolo di confronto a livello nazionale per l'istituzione di uno strumento (fondo di rotazione) pensato per sostenere gli investimenti in chiave *green* delle eco-aree;
- supporto tecnico scientifico per la partecipazione a bandi e progetti internazionali;
- ricerca di partner e attivazione di progetti di rete tra aree produttive che possano coinvolgere anche le altre esperienze di cluster;
- diffusione delle buone pratiche;
- miglioramento degli standard ambientali e della competitività delle imprese impegnate in attività industriali a elevata criticità ambientale, attraverso un sostegno alla progettazione integrata delle eco-aree finalizzata ai risultati;
- sviluppo di attività economiche innovative basate sulla simbiosi industriale (vedi § 1.4.3 - *Opportunità*);
- diffusione e migrazione settoriale di strumenti di gestione e tecnologie ambientali a elevate prestazioni;
- semplificazione e innovazione amministrativa per il miglioramento dei rapporti tra industria, Pubblica Amministrazione e collettività locali.

1.4.2. Debolezze

I punti di debolezza rappresentano elementi che concorrono negativamente al raggiungimento dell'obiettivo della realizzazione di una APEA. Il loro mancato superamento ha bloccato molte delle esperienze avviate ad una fase solo sperimentale. La piena applicazione delle APEA necessita, in primo luogo, di un ampio coinvolgimento delle aziende che non rappresentano i destinatari passivi della gestione dell'area ma costituiscono, insieme al Soggetto Gestore, gli attori principali del modello APEA. Non secondaria è la necessità di avere un Soggetto Gestore in grado di autofinanziarsi. La mancanza di una autonomia economica del Soggetto Gestore comporta il fatto che, conclusa la fase sperimentale, spesso finanziata, il modello perda l'elemento essenziale intorno al quale ruota la gestione dell'APEA. Un ultimo elemento che non è stato del tutto sviluppato è il pieno coinvolgimento dei diversi portatori di interesse che rappresentano, in una visione inclusiva e partecipata dell'APEA, una risorsa indispensabile e necessaria.

Aziende soggetti "passivi"

Nella ricostruzione fin qui fatta della declinazione del concetto di APEA sembra emergere un elemento debole sul quale si è solo parzialmente puntato: il coinvolgimento attivo delle imprese.

Per difficoltà oggettive, solo in pochi casi, e per lo più esteri (vedi la buona pratica del progetto *Remaking Competitive Places for 21st Century Businesses* al link <http://www.rcp21.com>), le aziende sono state promotrici di un processo di collaborazione attiva per la gestione degli aspetti ambientali di un'area produttiva, più spesso invece è stato chiesto loro di partecipare ad una condivisione della gestione di alcuni aspetti aziendali/ambientali senza percepire fino in fondo benefici e semplificazioni.

Soggetto Gestore con limitata capacità di autofinanziamento

Le criticità connesse alla figura del Soggetto Gestore sono diverse: da quelle insite nella natura del profilo giuridico a quelle relative alle funzioni ricoperte, finendo inevitabilmente col comprendere anche la capacità di autofinanziamento.

Nelle esperienze pratiche delle aree industriali che si avviano verso una gestione "ecologicamente attrezzata", la costituzione e il funzionamento del Soggetto Gestore hanno rappresentato talvolta uno scoglio.

Tale figura opera su un mandato formale esplicito delle imprese per circa il 40% dei casi, sopperendo a tale mancanza, nel restante 60%, attraverso atti formali diversi, ma comunque a carattere regolativo dei rapporti fra Soggetto Gestore e imprese.

Il contenuto di tali atti formali indica che nella maggior parte dei casi sono delegate al Soggetto Gestore attività di concertazione e comunicazione, attività di confronto con le istituzioni pubbliche e le comunità locali e la gestione e la manutenzione delle infrastrutture.

In un numero di casi minore, le funzioni attribuite al Soggetto Gestore riguardano la ricerca di sinergie ed economie di scala e la promozione delle attività di ricerca, mentre è quasi assente la gestione di servizi comuni.

Il quadro di riferimento che emerge, quindi, sembrerebbe escludere dalla capacità di autofinanziamento del Soggetto Gestore la possibilità di erogare servizi ambientali comuni alle imprese, spingendolo ad optare per soluzioni alternative.

La gestione dei servizi comuni, invece, viene considerata dai Soggetti Gestori come una tra le più importanti fonti in grado di assicurarne l'autonomia finanziaria; tale gestione rappresenta, di fatto, l'unico canale di reperimento dei fondi che metta i soggetti gestori in competizione sul mercato, stimolandone capacità di innovazione e spirito di intraprendenza.

Se si esclude tale possibilità, fra l'altro limitata spesso alla gestione di servizi ambientali quali la raccolta dei rifiuti, l'approvvigionamento o la depurazione delle acque (talvolta associata anche alla gestione amministrativa degli aspetti ambientali), rimane significativo il fatto che i Soggetti Gestori reputino fondamentali per la propria capacità di sostentamento i finanziamenti pubblici o i contributi volontari delle aziende.

In questo modo, il loro orizzonte temporale risulta circoscritto e soggetto al rischio dell'esaurimento delle fonti di finanziamento, sulle quali non hanno potere di incidere.

E' la mancanza di un approccio imprenditoriale, o la difficoltà a tradurlo in pratica, che limita fortemente la capacità di autofinanziamento del Soggetto Gestore, il quale dovrebbe invece guardare ai mutamenti in atto nel quadro generale di riferimento e rivolgere la propria attenzione alle nuove tecnologie e, soprattutto, ai nuovi modelli di produzione e consumo.

Questi ultimi, infatti, perfettamente sintetizzati nei concetti di economia circolare e simbiosi industriale (introdotti e approfonditi al successivo [§ 14.3 - Opportunità](#)), offrono enormi possibilità di raggiungere quegli stessi obiettivi che ogni Soggetto Gestore dovrebbe sempre porsi: I) vantaggi per le imprese in termini di efficienza e risparmi di costo, II) vantaggi per l'ambiente in termini di minori impatti e III) autonomia finanziaria per il proprio operato grazie ai margini ricavati dall'ideazione e dal coordinamento dei cicli di recupero e riutilizzo dei sottoprodotti di scarto dell'attività industriale.

Costituisce quindi un'evidente criticità la mancata definizione, a monte dello svolgimento dell'attività di Soggetto Gestore, di un *business plan* indicativo, ma credibile, di quelle che sono le idee salienti e i progetti che lo stesso intende attuare, proponendoli alle imprese e mediando per una loro concreta realizzazione, ai fini della propria e, in termini più generali, della sostenibilità economica complessiva dell'intero processo APEA.

Scarsa inclusività e visione limitata degli stakeholder

Ad oggi, l'applicazione del modello APEA, declinato nelle diverse Regioni, non ha portato alla nascita di un'area industriale ecologicamente attrezzata completa in tutti i suoi elementi ed in grado di finanziarsi in modo autonomo.

Si possono contare, invece, diversi casi in cui con successo si sono sviluppati uno o più temi del modello APEA⁶ (Soggetto Gestore, infrastrutture/servizi, processi partecipati).

Questa difficoltà di una piena e concreta realizzazione della APEA sembra essere da lato un limite ai percorsi individuati, a volte eccessivamente sfidanti e poco inclusivi, e dall'altro una difficoltà dei diversi portatori di interessi a fare sistema in nome di un superiore interesse collettivo.

La mancanza di una APEA completa in tutti i suoi elementi e in grado di dare la reale percezione di cosa comporta un approccio ambientale di area (soprattutto in termini economici) ha in qualche modo determinato una frenata nel percorso di piena realizzazione delle APEA, acuita dalla persistente congiuntura economica negativa.

Per quanto sopra esposto, emerge come la causa dei punti di debolezza riscontrati sia riconducibile alla mancanza di una completa realizzazione di una APEA.

1.4.3. Opportunità

Le opportunità sono rappresentate da fattori esterni in grado di esercitare un'influenza positiva ai fini della realizzazione di un progetto APEA.

Tessuto produttivo/dimensioni imprese italiane

Un'ampia diffusione ed una corretta applicazione della gestione delle aree industriali in chiave APEA può avere grandi potenzialità nel contesto italiano fortemente caratterizzato dalla piccola e media impresa, che, per taglia dimensionale, difficilmente detiene le risorse economiche ed umane da dedicare all'implementazione e al mantenimento di un sistema di gestione ambientale.

Il tentativo di applicare il sistema di gestione ad intere aree produttive offre, quindi, vantaggi alle piccole aziende, che possono contare sui servizi e sulle infrastrutture centralizzate per la gestione delle tematiche ambientali.

Nel complesso, l'immagine ambientale dell'area migliora, con conseguenti benefici in termini di attrazione di nuove imprese e investimenti.

Il modello APEA trova inoltre il naturale sviluppo in quelle aree industriali che già presentano, seppure in modo embrionale, requisiti APEA.

A titolo esemplificativo, possiamo citare le aree industriali con la presenza di un consorzio ASI.

Il Consorzio ASI, infatti, in una logica di trasformazione dell'area in APEA, possiede le caratteristiche per ricoprire il fondamentale ruolo di Soggetto Gestore dell'area.

6 Di seguito si riporta un elenco delle principali sperimentazioni e dei progetti pilota APEA. Emilia Romagna: Apea di Carpinello (FO), Apea di Ponte Rizzoli (BO), Apea di Tavernelle (BO), Spip (PR), Sarmato (PC), San Giovanni/Pomposa (FE) - Lombardia: Laboratorio Innovazione Breda (MI) - Liguria: Cairo Reindustria a Cairo Montenotte (SV), Apea Brugnato (SP), Apea Carrodano (SP), Darsena Pagliari (SP), Pertite (SV) - Friuli Venezia Giulia: Area industriale Ponte Rosso a San Vito in Tagliamento (PN), Zona industriale Udine, Area industriale di Amaro (UD) - Marche: ZIPA 4 Jesi, Apea Monte San Vito (AN), CM Alto E Medio Metauro, Chiesa di Ginestreto (PU), Area industriale "Piana di Talacchio" (PU), Area industriale "san Filippo" Comune di Porto Sant'Elpidio (AP) - Piemonte: Area industriale Castello di Lucento (TO), Area produttiva Vico a Cherasco (CN), PIP Collegno (TO) - Toscana: Apea Pianvallico a San Piero a Sieve e Scarperia (FI), Apea Navicelli (PI), 1° Macrolotto di Prato (PO), Polo industriale di Ponte a Cappano a Fucecchio (FI), Area industriale di S. Croce sull'Arno (PI) - Campania: Area industriale "Matese" (CE) - Puglia: Area industriale di Bari-Modugno (BA) - Calabria: Area industriale "Schiavonea" (CS) - Sardegna: PIP Orosei (NU), SICIP (CI) - Sicilia: Area industriale di Modica-Pozzallo (RG), Etna Valley (CT).

Per maggiori dettagli vedi: bibliografia minima delle Best Practice sulle Aree Industriali dell'ENEA (<http://www.tecnopolo.enea.it/tecnopolo/imple/pgcl.asp?p=422&lingua=it&nomenu=1>); aree pilota e buone pratiche censite dal progetto ETABETA (<http://www.progettoetabeta.eu/>); risultati della ricerca Ervet nell'ambito della Rete Cartesio (<http://fesr.regione.emilia-romagna.it/documenti/eventi/allegati-eventi/apea-14-marzo-2011/gli-incentivi-in-corso-per-le-apea-in-emilia-romagna-e-il-nuovo-piano-triennale-di-attuazione-del-per-20011-2013>); contributi relativi al convegno "Modelli concreti di circular economy: l'opportunità della simbiosi industriale nelle APEA" (<http://www.regione.toscana.it/-/contributi-relativi-al-convegno-modelli-concreti-di-circular-economy->).

I Consorzi di Sviluppo Industriale sono soggetti che hanno lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali e artigianali nell'ambito del territorio di competenza, nonché di svolgere attività di propulsione per il potenziamento delle attività esistenti e di promozione e programmazione dello sviluppo economico-produttivo.

Essi provvedono, anche in virtù delle competenze urbanistiche di dimensioni sovracomunali, a progettare, realizzare e gestire le infrastrutture (porti, strade, reti idriche, reti fognarie, ecc.) e gli impianti tecnologici (depuratori, impianti di smaltimento dei rifiuti) necessari per consentire gli insediamenti industriali.

Forniscono inoltre servizi reali alle imprese e svolgono ogni attività utile allo sviluppo economico del territorio.

I consorzi industriali ed enti per la promozione e lo sviluppo industriale che aderiscono alla Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione sono 45, dislocati prevalentemente nel Centro-Sud Italia, ospitano oltre 16.000 medie e piccole imprese (prevalentemente italiane, alcune multinazionali) per un totale di circa 350.000 addetti.

Fonte: Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione (FICEI) (www.ficei.it)

Discorso analogo può essere fatto per i Distretti italiani, nei quali sono presenti soggetti promotori del Distretto con funzione anche erogatrice di servizi alle imprese.

Il risvolto della medaglia consta nel fatto che l'implementazione di un modello APEA, più o meno strutturato, deve sempre fare i conti con la resistenza di un sistema di interessi complesso come quello dell'area industriale, nella quale confluiscono istanze non sempre convergenti.

Il concetto di distretto industriale venne codificato per la prima volta nella Legge 317/1991, nell'ambito di una serie di interventi per lo sviluppo delle PMI.

In particolare, l'art. 36 della L. 317/91 così definiva i distretti industriali: *"Aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese"*.

L'Osservatorio nazionale distretti italiani, nel Rapporto 2014, analizza ben 100 distretti italiani, localizzati in 16 Regioni fra le quali la maggiore rappresentatività spetta a Veneto, Lombardia e Toscana.

I distretti, geograficamente concentrati nel Centro-Nord Italia, sono caratterizzati dalla presenza di "soggetti" (Comitato di Distretto, Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale) che operano per la promozione dell'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale, prestando servizi a supporto delle imprese localizzate nel territorio di riferimento.

Fonte: Osservatorio Nazionale dei Distretti Italiani (www.osservatoriodistretti.org).

Per un'analisi delle politiche di eco-innovazione che vengono realizzate dai distretti industriali italiani vedi gli studi elaborati nell'ambito del CTS - Comitato Tecnico-Scientifico della Rete Cartesio (<http://www.retecartesio.it/d/u/progetti/ecodistretti/statica.asp>):

Ecodistretti 2009: innovazione e competitività nelle politiche ambientali dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali in Italia.

Ecodistretti 2012: politiche ambientali dei distretti e cluster nazionali verso il made green in Italy.

Simbiosi industriale per un'economia circolare

La valorizzazione dell'approccio APEA passa anche attraverso le opportunità connesse alla simbiosi industriale e al più ampio concetto di economia circolare, riproposto nella recente strategia Europea a sostegno di una crescita sostenibile (cfr. *Comunicazione della Commissione Europea: "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti" del 2 luglio 2014*).

La simbiosi industriale consiste nell'utilizzo da parte di una società, o di un settore, dei sottoprodotti, inclusi energia, acqua, logistica e materiali, di un'altra società o settore.

I programmi di simbiosi industriale prevedono forme di intermediazione per far incontrare le aziende e dare vita a collaborazioni innovative, individuando nuovi modi per utilizzare le risorse e, di conseguenza,

per aumentare i fatturati, riducendo allo stesso tempo gli scarti ed i costi a essi associati.

Tali programmi si basano su partenariati tra settore pubblico e privato, nei quali è richiesto un modesto investimento pubblico per impiegare mediatori esperti dal settore privato incaricati di interagire con l'industria.

La disponibilità di investimenti pubblici minimizza due dei principali ostacoli al coinvolgimento delle aziende nella simbiosi industriale: tempo e denaro.

Grazie all'assenza di costi di partecipazione e al fatto che l'investimento è utilizzato principalmente per supportare le attività operative, possono essere coinvolte tutte le aziende, a prescindere da dimensioni, settore o situazione finanziaria.

L'investimento in mediatori esperti inoltre garantisce l'identificazione di opportunità innovative e sostenibili per l'uso delle risorse, con i materiali residui portati il più in alto possibile nella catena del valore.

La simbiosi industriale si inserisce in maniera coerente con i recenti indirizzi europei, il cui asse portante è centrato sul perseguimento di uno sviluppo sempre più sostenibile.

A tale proposito, la simbiosi industriale rappresenta lo strumento attraverso il quale è possibile raggiungere un'economia circolare.

La transizione verso un'economia più circolare rappresenta il fulcro dell'agenda per l'efficienza dell'utilizzo delle risorse, stabilita nell'ambito della strategia "Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

Impiegare le risorse in modo più efficiente e garantire la continuità di tale efficienza non solo è possibile, ma può apportare importanti benefici economici, oltre che ambientali.

In una logica di economia circolare, sono concepiti *ab origine* prodotti che siano intrinsecamente più sostenibili e la cui destinazione finale, una volta divenuti rifiuti, sia al centro di tutta la catena di valore, invece di cercare soluzioni praticabili alla fine del ciclo di vita.

Il diagramma rappresentativo dell'economia circolare, di cui se ne fornisce una rappresentazione nella seguente Figura 2, compare all'interno della Comunicazione della Commissione Europea "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti" al fine di illustrare il modello di economia circolare schematizzandone le fasi principali, ciascuna delle quali deputata ad offrire opportunità in termini di taglio dei costi, minore dipendenza dalle risorse naturali, impulso a crescita e occupazione, nonché contenimento dei rifiuti e delle emissioni dannose per l'ambiente.




Figura 2 - Diagramma economia circolare

Fonte: Comunicazione della Commissione Europea:

"Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti" del 2 luglio 2014.

Le fasi sono interdipendenti, giacché le materie possono essere utilizzate a cascata: ad esempio, le imprese si scambiano i sottoprodotti, i prodotti sono rimessi a nuovo o rifabbricati, oppure i consumatori optano per sistemi prodotti-servizi.

Per garantire il funzionamento ottimale del sistema occorre evitare per quanto possibile che le risorse escano dal circolo.

Per quanto sopra esposto, risulta evidente come il connubio tra simbiosi industriale ed economia circolare sortisca effetti positivi sulle APEA: attraverso l'interazione tra le singole realtà industriali facenti parte di un'area, è possibile perseguire una maggior sostenibilità nel complesso, giacché ciò che rappresenta uno scarto di produzione di una realtà industriale, in termini sia materiali che energetici, diviene potenzialmente risorsa per le altre industrie produttive.

Tale principio è stato al centro del dibattito tenutosi in occasione del Convegno *“Modelli critici di Circular Economy: l'opportunità della simbiosi industriale nelle APEA”* (<http://www.regione.toscana.it/-/contributi-relativi-al-convegno-modelli-concreti-di-circular-economy->), nel corso del quale è emersa l'importanza dell'integrazione delle diverse componenti (ambientale, industriale, urbanistica e territoriale) all'interno delle APEA considerando come obiettivo strategico la chiusura dei cicli.

Si segnala in questo senso, a titolo esemplificativo, il progetto del Parco Produttivo di Piombino che, in un'ottica di *circular economy* e chiusura dei cicli, prevede la realizzazione di due tipologie di insediamenti produttivi, non necessariamente in alternativa tra di loro: un polo per il recupero di materia e prodotti; un polo di trasformazione agro-alimentare.

L'obiettivo dichiarato del Soggetto Gestore (*“La Contadina Toscana Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.”*) è quello di fornire alle aziende servizi e infrastrutture a prezzi ridotti attraverso la definizione di una tariffa omnicomprensiva, che consenta alle aziende di avere un unico contratto per la fornitura di servizi e che, nella pratica, dovrebbe produrre una riduzione dei costi e della pressione burocratica a carico delle aziende.

Non da ultimo va ricordato il già menzionato progetto *Symbiosis* condotto dall'ENEA in Sicilia (<http://www.industrialsymbiosis.it/Simbiosi-Industriale/>), che punta a realizzare una Piattaforma di simbiosi industriale quale strumento operativo per l'incontro fra domanda e offerta di risorse produttive.

Il sistema si basa su: a) una struttura tecnica esperta, in grado di individuare possibili soluzioni di simbiosi industriale; b) una struttura informativa complessa, che si avvale della georeferenziazione per descrivere il territorio, le strutture e gli interlocutori; c) una rete per mettere in comunicazione soggetti diversi.

La piattaforma, inoltre, mette a disposizione delle aziende una serie di strumenti legati alle tecnologie ambientali: consulenza in campo normativo, *Life Cycle Assessment (LCA)*, o Valutazione del Ciclo di Vita) e Eco design, buone prassi.

Articolata esperienza legislativa regionale

Ad oggi, il panorama delle Regioni che hanno disciplinato in materia di APEA risulta essere ampio e variegato.

Se da una parte questo comporta una disomogeneità nella declinazione del concetto APEA, dall'altro questa varietà consente alle poche Regioni che ancora non hanno provveduto a dotarsi di uno strumento legislativo di avere modelli consolidati e validi riferimenti.

1.4.4. Minacce

Le minacce sono rappresentate da fenomeni che potenzialmente possono arrecare danni ed ostacolare il corretto svolgimento delle attività inerenti le APEA.

Panorama legislativo regionale disomogeneo

Il D.lgs. 112/98, non avendo dettato criteri univoci cui fare riferimento per la costruzione di un modello unico di APEA, ha consentito alla Regioni di declinare il concetto di area ecologicamente attrezzata in modo non organico ed omogeneo.

Questa differenza regionale ha creato in molti operatori confusione e ha costituito uno dei limiti alla piena affermazione delle APEA in Italia.

⁷ Il Convegno, tenutosi a Firenze il 16 ottobre 2014, è stato organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con la Rete di Regioni CARTESIO.

Vantaggi APEA non chiaramente codificati

Nella fase di teorizzazione prima, e di sperimentazione poi, si è sempre esplicitamente affermato che le APEA avrebbero portato a degli indubbi risparmi economici per le aziende per il fatto di poter gestire a livello di area aspetti ambientali ora gestiti a livello di singolo stabilimento.

L'equazione APEA uguale risparmio per le aziende insediate è stata dimostrata con difficoltà.

Il più delle volte si è potuto osservare il contrario, e cioè la presenza di costi superiori a fronte di servizi e infrastrutture avanzate.

Si è quindi enfatizzato un aspetto fuorviante cercando di rendere *appealing* le APEA per le aziende.

1.4.5. Elementi correttivi al modello APEA

Per correggere la criticità interna (**debolezza**) al modello connessa allo scarso coinvolgimento delle imprese, si evidenzia come il successo delle APEA passi anche dalla promozione e creazione di consenso da parte delle aziende attraverso lo sviluppo di un clima di fiducia e cooperazione, per poter giungere, poi, ad una condivisione di servizi, infrastrutture ed apparecchiature nell'applicazione di elementi comuni di gestione ambientale.

Su questi elementi, infatti, si devono basare le fasi progettuali e le verifiche inerenti alla fattibilità e convenienza delle diverse soluzioni applicabili per l'area produttiva, compresa la possibilità di realizzare meccanismi di scambio propri dei sistemi di Ecologia Industriale⁸, di cui si è discusso al precedente § 1.4.3 - Opportunità.

La successiva fase della messa in comune delle informazioni aziendali richiede inevitabilmente la diretta partecipazione delle imprese, fino ad arrivare alla costituzione di un'organizzazione che le aggregi tutte, permettendo loro di:

- centralizzare e gestire tutte le informazioni relative all'area produttiva, comprese quelle provenienti dalle singole aziende, in modo da individuare bisogni comuni e possibilità di vantaggiosa interazione, nonché per verificare nel tempo l'efficacia delle strategie attuate;
- dialogare con gli Enti locali e la comunità per una stretta collaborazione alla progettazione della qualificazione ambientale dell'area;
- sviluppare metodi per condividere la gestione di specifici aspetti ambientali (ad es.: consumi idrici, consumi energetici, smaltimento di rifiuti, ecc.).

In tal senso, può essere molto utile indirizzare correttamente la costituzione del Soggetto Gestore unitario verso forme giuridiche funzionali e condivise da tutti gli attori coinvolti, al fine di superare l'elemento di debolezza che ancora investe tale figura chiave (per maggiori dettagli vedi § 2.3.1.1 Elementi minimi necessari del Soggetto Gestore del presente documento).

Da recenti studi condotti sulle APEA⁹, emerge come sia stata data priorità alle forme giuridiche che consentono la maggiore capacità di *governance* territoriale.

Ciò che si osserva è che le formule più ricorrenti sono quelle che offrono una maggiore flessibilità, in termini di coinvolgimento dei soggetti interessati e di funzioni che possono essere svolte (es.: forme di partenariato misto pubblico/privato possibilmente consortili, dato il carattere mutualistico di queste ultime che si concretizza nello svolgimento di ogni attività nell'interesse delle imprese associate).

Altro aspetto emerso dalle indagini condotte riguarda il rapporto fra Soggetto Gestore e imprese, nella maggior parte dei casi formalizzato mediante un "mandato", all'interno del quale vengono esplicitate appunto le funzioni attribuite al Soggetto Gestore (per maggiori dettagli vedasi § 2.3.1.2 Funzioni del Soggetto Gestore del presente documento).

Come si evince dalla già citata pubblicazione "Eco-aree produttive 2013", le attività condotte dai Soggetti Gestori risultano essere molto diversificate e riguardano principalmente la manutenzione dell'area, la gestione dei servizi tra le imprese, la formazione e la sensibilizzazione, nonché la ricerca di sinergie tra le imprese dell'area.

⁸ Per approfondire l'analisi dei sistemi di Ecologia Industriale, basati su processi di simbiosi industriale, si suggerisce la rassegna di una serie di casi concreti e buone pratiche riportati nello studio del 2014 "International survey on eco-innovation parks", pubblicato dal Federal Office for the Environment (FOEN) svizzero e disponibile al seguente link: <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01756/index.html?lang=en>.

⁹ Cfr. nello specifico la pubblicazione Eco-aree produttive Guida all'eco-innovazione, alle politiche per la sostenibilità e ai progetti operativi nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) - 2013, Edizioni Ambiente.

Dal contesto analizzato circa la realtà delle APEA prese in esame, è emerso come il Soggetto Gestore rappresenti il fulcro nella corretta gestione delle attività all'interno delle aree produttive ecologicamente attrezzate, giacché ricadono su tale figura tutte le responsabilità di indirizzo e coordinamento di tutte le attività svolte all'interno dell'area medesima.

Per far fronte alla **minaccia** connessa ad un panorama legislativo regionale non omogeneo, si ribadisce come sia prioritario procedere con un processo di codificazione unitaria al fine di definire criteri minimi comuni per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, che siano condivisi a livello nazionale e che agevolino la comparabilità tra le regioni e che siano da guida per le regioni ancora prive di una specifica disciplina normativa.

Per superare la **minaccia** connessa ad una non chiara codificazione dei vantaggi di un'APEA, si ritiene inutile insistere su un poco dimostrabile beneficio economico, mentre si dovrebbe percorrere con più efficacia la strada delle semplificazioni amministrative, vero nodo per le aziende. Un reale percorso semplificato per le autorizzazioni ambientali delle aziende sarebbe il vero argomento forte a favore della diffusione delle APEA. In definitiva operare all'interno di un'APEA potrebbe avere un costo maggiore per le aziende, costo ampiamente bilanciato da una parte dalla qualità ambientale dei servizi e delle infrastrutture presenti e dall'altra da un guadagno connesso alla riduzione della pressione burocratica per la gestione della complessa e dinamica normativa ambientale. Le semplificazioni amministrative rientrano fra gli strumenti necessari a supporto dello sviluppo delle APEA (per maggiori dettagli vedi [§ 2.5.1 Semplificazioni amministrative](#) del presente documento).

Nel contesto fin qui tracciato le Regioni ancora non dotate di una legge specifica sulle APEA dovrebbero evitare di procedere con una produzione normativa che contenga una nuova declinazione del concetto di area industriale ecologicamente attrezzata. Più proficuamente si dovrebbe insistere nella strada che si sta tracciando con la creazione di una rete nazionale APEA (vedi la rete Cartesio e la Carta APEA) al fine di codificare dei criteri minimi comuni per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, che siano condivisi a livello nazionale e che agevolino la comparabilità tra le regioni (vedi [§ 2.3 I requisiti essenziali APEA](#) del presente documento). Definire un terreno comune (obiettivi, requisiti, dotazioni infrastrutturali, "iter di certificazione") a livello nazionale, seppur riconoscendo alcune specificità regionali, significa dare maggiore forza e riconoscibilità al "marchio APEA" soprattutto in ottica di sviluppo di un *marketing territoriale green* e di capacità di attirare investimenti e aziende straniere.

1.5. Investimenti in ambito APEA

Da un'analisi sui finanziamenti erogati dalle principali regioni dotate di un quadro normativo APEA, svolta all'inizio dell'attuale ciclo di programmazione comunitario (2007/2013), emerge come questi abbiano rivestito un ruolo strategico nelle politiche industriali e ambientali. I circa 100 milioni di euro erogati sono serviti per finanziare dotazioni impiantistiche e territoriali, ma anche per sostenere le attività del gestore unitario o la predisposizione di studi di fattibilità.

Tabella 2 - Quadro dei finanziamenti erogati dalle Autorità regionali a favore delle APEA

	numero aree finanziate	totale contribuito (€)	strumento finanziario	dotazioni/ infrastrutture	oggetto del finanziamento		
					servizi	costituzione soggetto gestore	progetti/ studi di fattibilità
Emilia-Romagna	30	64.000.000	<ul style="list-style-type: none"> fondi UE (POR FESR) fondi regionali 	x			
Liguria	14	17.000.000	<ul style="list-style-type: none"> fondi UE fondi statali (fondo di rotazione) fondi regionali (fondo per aree industriali ed AEA) 	x			
Marche	14	1.231.720	<ul style="list-style-type: none"> fondi regionali 			x	x
Piemonte	1	6.500.000	<ul style="list-style-type: none"> fondi UE (POR FESR) 	x			
Toscana	8	9.213.140	<ul style="list-style-type: none"> fondi regionali (fondo per le infrastrutture produttive) 	x			

Fonte: Ervet - *Le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in Italia (2010)*.

Come si può notare dalla tabella, riportata unicamente a titolo di esempio non essendo comprensiva di tutte le regioni, i finanziamenti sono stati destinati soprattutto alle infrastrutture, che rappresentano il vero investimento iniziale nella creazione di un'area ecologicamente attrezzata; realisticamente il costo associato alle dotazioni infrastrutturali (per un'APEA superiore agli standard) non è interamente sostenibile da un Soggetto Gestore neo costituito, che necessita quindi di un supporto in fase di start up; diversamente, la creazione e l'erogazione dei servizi prevedono costi molto inferiori, che in genere nel tempo si auto sostengono (per esempio grazie a meccanismi di tariffazione) e che comunque in fase iniziale sono difficilmente quantificabili a priori da parte delle autorità che erogano fondi, in quanto strettamente connessi al tipo di aziende e al loro livello di coinvolgimento.

Il finanziamento medio per area si è aggirato tra 1 e 2 milioni di euro, quando si sono supportate infrastrutture, mentre è risultato molto inferiore negli altri casi. Fa eccezione il caso del Piemonte, che ha sostenuto l'applicazione delle Linee Guida concentrando le risorse su un solo ambito, che è stato creato *ex novo* su un'area dismessa e per il quale è stato previsto quindi un finanziamento che ha superato i 6 milioni.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i dati del monitoraggio dei fondi POR FESR 2007/2013 della Regione Liguria, che ha previsto un Fondo specifico per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, nonché della Regione Emilia Romagna, una delle più attive in materia di APEA.

Monitoraggio fondi POR FESR 2007/2013 - Regione Liguria

Nel periodo 2000-2006 la Regione ha allocato risorse della misura 3.1 "aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate" del Docup Obiettivo 2 pari a complessivi 15,80 M€ oltre al fondo FILSE per acquisto aree ex art.6 della L.R. n. 43/94 con una disponibilità complessiva di circa 2M€.

Il complesso delle risorse è stato gestito dalla Finanziaria regionale e da società partecipate, espressamente destinate a favorire la reindustrializzazione di alcuni specifici ambiti del genovesato, del savonese, della val Bormida e dello spezzino (Sviluppo Genova S.p.A., IPS s.c.p.a., Cairo Riendustria S.c.p.a., Cengio Sviluppo S.r.l., Spedia S.p.A.), che curano l'acquisizione delle aree, la loro urbanizzazione ed infrastrutturazione e procedono alla vendita alle aziende a prezzi di mercato.

Al 31 dicembre 2012, quando era già prossimo alla conclusione il POR FESR 2007-2013, il fondo era così costituito:

Tabella 3 - Bilancio risorse POR FESR azione 3.1 Regione Liguria

FONDO DOCUP OBIETTIVO 2 2000/2006
MISURA 3.1

Fondi Ricevuti dalla Regione Liguria

Anno 2004	7.810.826,00	
Anno 2006	2.621.576,00	
Anno 2007	5.370.824,26	214.298,41
Variazione esercizi precedenti	- 15.588.927,85	
Proventi finanziari netti	3.882.32	3.882.32
Saldo al 31.12.2012 come da bilancio voce 50. del passivo - fondi di terzi in amministrazione Il fondo sopra indicato trova contropartita attiva alle voci:		218.180,73
20. Crediti verso enti creditizi - per depositi bancari e pronti contro termine in essere	218.180,73	
Totale quadratura		218.180,73

Fonte: Filse Spa Bilancio e Relazioni al 31 Dicembre 2012.

Il fondo ha concluso la sua attività con un quasi totale utilizzo delle risorse complessive assegnate.

Monitoraggio fondi POR FESR 2007/2013 - Regione Emilia Romagna

Le risorse del Programma, pari a 51,1 milioni di euro, sono destinate al cofinanziamento degli investimenti per la realizzazione di impianti, sistemi e infrastrutture a rete, che favoriscano l'uso efficiente dell'energia e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, compresa la cogenerazione e il teleriscaldamento.

Sono 30, attualmente, le convenzioni firmate con enti locali e soggetti attuatori, per un valore complessivo di investimenti a carattere energetico che sfiora i 110 milioni di euro e un contributo riconosciuto di 33 milioni di euro.

Si tratta in particolare di:

- 15 interventi di realizzazione-riqualificazione dei sistemi di pubblica illuminazione interni alle aree produttive finalizzati al contenimento dei consumi energetici;
- 34 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di oltre 17 MW;
- impianti di telegestione-telecontrollo delle infrastrutture comuni di servizio dell'area alimentati a energia elettrica;
- 7 reti di teleriscaldamento-raffrescamento alimentati da impianti di cogenerazione;
- 3 impianti di cogenerazione-trigenerazione alimentati a gas naturale;
- 2 impianti di cogenerazione alimentati a biomasse;
- 1 impianto di trigenerazione da energia solare;
- 2 piattaforme tecnologiche per la produzione di energia elettrica e termica;
- 1 centrale di trigenerazione.

Nella seguente Tabella 4 si riporta una sintesi delle principali convenzioni siglate nei diversi territori provinciali relativamente agli interventi energetici, con il dettaglio del contributo POR riconosciuto e dell'investimento complessivo previsto.

Tabella 4 - Principali convenzioni siglate per interventi energetici (Regione Emilia Romagna)

Provincia	Area Produttiva	Contributo POR	Investimento previsto
Ravenna	APEA "Naviglio" di Bagnacavallo	611.765,69 €	3.050.000,00 €
	Area "Le Bassette"	118.400,00 €	190.000,00 €
	Area Centro Mercè di Lugo/Cotignola	17.793,98 €	88.969,89 €
Parma	APEA "Filagni" di Collecchio	2.336.032,60 €	7.018.176,32 €
	Area Ex Carbochimica	2.088.000,00 €	4.176.000,00 €
Piacenza	area Ex Eridania-Ca' Nova di Sarmato	3.248.147,95 €	16.121.295,90 €
	Polo Logistico "Le Mose" di Piacenza	715.356,50 €	3.048.289,00 €
	APEA San Nazzaro di Monticelli d'Ongina	2.318.147,95 €	6.500.000,00 €
Bologna	APEA di Ponte Rizzoli	349.748,57 €	7.629.142,85 €
	Area Cento di Budrio	784.000,70 €	1.568.001,40 €
	Area Gumiera di Camugnano	939.541,06 €	2.078.882,12 €
Modena	Area P.I.P Gazzate di Nonantola	1.402.995,87 €	2.926.800,00 €
	Area P.I.P Bomporto	2.652.995,87 €	5.529.390,00 €
	Area P.I.P 9 + P.I.P. 10 di Modena	2.586.806,43 €	5.360.000,00 €
	Area Ambito Capoluogo di Mirandola	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Ferrara	Area Sipro di San Giovanni di Ostellato	1.047.785,00 €	5.238.925,00 €
	Area Pomposa Ponte Quagliato di Codigoro	984.200,00 €	4.921.000,00 €
	Area Sant'Antonio di Argenta	625.600,00 €	3.128.000,00 €
Reggio Emilia	Area Fora di Cavola-Toano	1.813.598,11 €	5.923.900,00 €
	Area Prato Gavassa di Reggio/Correggio/S. Martino	425.000,00 €	850.000,00 €
	APEA Rolo e Fabbrico	1.059.920,68 €	2.379.358,58 €
	APEA Mancasale di Reggio Emilia e Bagnolo	3.078.000,00 €	8.700.000,00 €
	Area Corte Tegge di Reggio Emilia e Cavriago	450.000,00 €	900.000,00 €
Rimini	APEA Raibano di Riccione/Misano A./Coriano	1.088.155,67 €	5.094.000,00 €
	Parco delle Attività economiche della Val Conca	980.000,00 €	1.960.000,00 €
Forlì-Cesena	Area Villa Selva di Forlì	1.342.000,00 €	2.684.000,00 €
TOTALE		33.004.071,95 €	109.064.131,06 €

1.6. Le APEA nelle linee strategiche della nuova programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (2014-2020)

Le APEA sono state sino ad oggi elemento strategico nelle politiche industriali e ambientali regionali e continueranno ad essere, in alcune Regioni, area di sviluppo strategico, come dimostra la seguente analisi sintetica delle proposte presentate per la nuova programmazione regionale dei fondi europei 2014/2020. Da segnalare come nell'**Accordo di Partenariato tra l'Italia e l'Unione Europea**¹⁰, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, è significativo l'inserimento, tra le azioni previste, di forme di sostegno ad aggregazioni quali le APEA.

In particolare nei seguenti Obiettivi Tematici si intendono promuovere azioni per sostenere i *cluster* e per migliorare la collaborazione tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni, cittadini:

- OT 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
L'Obiettivo Tematico 1 presenta cinque risultati attesi: 1) l'incremento dell'attività di innovazione delle imprese, 2) il rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale, 3) la promozione di nuovi mercati per l'innovazione, 4) l'aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza, 5) il potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I.
- OT 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
L'Obiettivo Tematico 3 comprende anche la promozione del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, per complessivi dieci risultati attesi; ma in relazione alla promozione delle PMI a livello generale, presenta cinque risultati attesi specifici: 1) rilancio della propensione agli investimenti del settore produttivo; 2) sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriale colpite da crisi diffusa delle attività produttive; 3) consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali; 4) incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi; 5) nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese.
- OT 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio
Anche l'Obiettivo Tematico 4 presenta risultati attesi specifici per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura, ma si rivolge espressamente a tutti i settori per ben sei risultati attesi: 1) riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili; 2) riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili; 3) incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti; 4) Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e trigenerazione di energia; 5) Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie; 6) Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane.

Gli obiettivi tematici individuati si ritengono utili per contrastare la scarsa attitudine delle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, a collaborare tra loro o all'interno di partenariati pubblico-privati su progetti di generazione e condivisione di conoscenza.

Altra priorità compatibile con lo sviluppo delle APEA è l'individuazione di azioni finalizzate alla semplificazione delle procedure di interesse dell'attività d'impresa.

Le linee della nuova programmazione regionale dei Fondi Europei (POR 2014 - 2020), sintetizzate nella tabella seguente, si inseriscono nel quadro generale delineato dall'Accordo di partenariato 2014 - 2020.

A tale proposito, risulta necessario specificare che l'analisi è stata condotta sulla base dei POR 2014 - 2020 nella versione disponibile al momento della stesura del presente elaborato, il quale non costituisce la versione finale del documento medesimo.

¹⁰ <http://www.dps.gov.it/AccordoPartenariato/>.

Tabella 5 - Quadro di sintesi della programmazione regionale dei Fondi europei (POR) 2014 - 2020

Regione	Documento di riferimento	Presenza di obiettivi specifici APEA	Presenza azioni a sostegno dei cluster/reti d'impresa/aree industriali (dismesse/inquinare)	Dotazione finanziaria ¹	Strategia regionale
Abruzzo	Nuova Dotazione Finanziaria PO FESR 2014 - 2020 - DGR 21 luglio 2014 n. 482	-	X	Dotazione OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese € 38.199.113	
Basilicata (In ritardo di sviluppo)	Proposta di PO FESR 2014-2020 - DGR 21 luglio 2014 n. 911	-	X	Dotazione OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese € 68.950.000	
Calabria (In ritardo di sviluppo; ex-Convergenza)	Documento strategico Regionale POR FESR 2014 - 2020 - DGR 8 aprile 2014 n.122	X	-	Dotazione OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese € 192.575.529	Gli interventi per le aree industriali finalizzati al potenziamento delle reti, delle filiere e dei cluster, dovranno essere finalizzati al conseguimento dei requisiti delle Aree Produttive Ecologicamente attrezzate (APEA)
Campania (In ritardo di sviluppo; ex-Convergenza)	Documento di sintesi POR Campania FESR 2014-2020 del 15 luglio 2014		X	Dotazione OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese € 29.784.506	La Regione Campania prevede la realizzazione di interventi per le aree industriali finalizzati al potenziamento delle reti, delle filiere e dei cluster; finalizzati al conseguimento dei requisiti delle Aree Produttive Ecologicamente attrezzate (APEA).
Emilia-Romagna	Documento strategico Regionale dell'Emilia Romagna luglio 2014	X		Dotazione OT4 Economia a basse emissioni di carbonio € 96.000.000	Nell'ambito della programmazione 2014-2020 la Regione Emilia Romagna prevede interventi diretti alla promozione delle piena applicazione delle APEA regionali (OT 4 - Economia a basse emissioni di carbonio).
Friuli Venezia Giulia	Programma Operativo FESR 2014 - 2020, DGR 4 luglio 2014 n. 1255	-	X	Dotazione OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese € 28.472.756	

¹ La penultima colonna riporta la dotazione finanziaria specifica per le APEA o, se non presente, quella a sostegno di cluster/reti di imprese. Se non disponibili dotazioni specifiche si riporta l'ammontare complessivo dell'obiettivo tematico nel quale è inserito il sostegno alle APEA o ai cluster/reti d'impresa.

Regione	Documento di riferimento	Presenza di obiettivi specifici APEA	Presenza azioni a sostegno dei cluster/reti d'impresa/aree industriali (dismesse/inquinare)	Dotazione finanziaria ¹	Strategia regionale
Lazio	Proposta di PO FESR 2014-2020 - DGR 17 luglio 2014 n. 479	X		Azione 3.1.2 Riconversione delle aree produttive in APEA € 50.000.000,00	L'intervento riguarda le imprese laziali, in particolare quelle che rientrano nelle Aree di Specializzazione individuate nel documento sulla Smart Specialisation Strategy della Regione Lazio: Aerospazio, Scienze della Vita, Beni culturali e tecnologie per il patrimonio culturale, Industrie creative digitali, Agrifood, Green Economy, Sicurezza (Homeland security). Le APEA rientrano nel quadro di una strategia articolata della Regione Lazio per la sostenibilità delle attività produttive, che dovrà comprendere anche l'emanazione di nuove leggi e promuovere l'eco-innovazione nelle infrastrutture e servizi come fattore competitivo del sistema economico del Lazio. Verranno intraprese tra l'altro azioni che promuoveranno e finanzieranno accordi tra soggetti diversi (pubblici/privati) per l'istituzione di APEA anche attraverso l'individuazione di un Soggetto Unico promotore di una progettualità specifica.
Liguria	PO FESR Regione LIGURIA 2014-2020 del 30 giugno 2014		X	Dotazione OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese € 150.000.000	La Regione Liguria intende favorire lo sviluppo delle aggregazioni in forma stabile di imprese (cluster/reti) nelle diverse forme gestionali e tipologie di attività, con particolare attenzione alle reti d'impresa insediate nelle APEA. Le modalità di sostegno, ad oggi ipotizzate, sono riferibili al finanziamento diretto delle attività insediate in tale aree o indiretto mediante premialità da riconoscere nei bandi o ancora attraverso interventi rivolti allo sviluppo sostenibile del sistema energetico nel rispetto dell'ambiente, della salute dei cittadini e del paesaggio.

¹ La penultima colonna riporta la dotazione finanziaria specifica per le APEA o, se non presente, quella a sostegno di cluster/reti di imprese. Se non disponibili dotazioni specifiche si riporta l'ammontare complessivo dell'obiettivo tematico nel quale è inserito il sostegno alle APEA o ai cluster/reti d'impresa.

Regione	Documento di riferimento	Presenza di obiettivi specifici APEA	Presenza azioni a sostegno dei cluster/reti d'impresa/ aree industriali (dismesse/inquinare)	Dotazione finanziaria ¹	Strategia regionale
Lombardia	PO FESR 2014 - 2020, inviato alla CE il 18 luglio 2014		X	Dotazione OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese € 108.500.000	
Marche	PO FESR 2014 - 2020, approvato a luglio 2014		X	OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione € 125.000.000	
Molise	PO FESR 2014 - 2020, approvato a luglio 2014		X	Dotazione OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese € 16.414.654	
Piemonte	Documento strategico unitario della Regione Piemonte per la programmazione 2014 - 2020 dei fondi europei a finalità strutturale- DCR 262 - 6902 4 marzo 2014		X	n.d.	

¹ La penultima colonna riporta la dotazione finanziaria specifica per le APEA o, se non presente, quella a sostegno di cluster/reti di imprese. Se non disponibili dotazioni specifiche si riporta l'ammontare complessivo dell'obiettivo tematico nel quale è inserito il sostegno alle APEA o ai cluster/reti d'impresa.

Regione	Documento di riferimento	Presenza di obiettivi specifici APEA	Presenza azioni a sostegno dei cluster/reti d'impresa/aree industriali (dismesse/inquinare)	Dotazione finanziaria ¹	Strategia regionale
Puglia <i>(In ritardo di sviluppo; ex-Convergenza)</i>	Programma Operativo FESR 2014 - 2020, Delibera n. 1498 del 17 luglio 2014	X		Dotazione OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese € 575.249.535	Nel POR FESR 2014-2020, la Regione Puglia prevede di sostenere, nell'ambito della riqualificazione e/o riconversione ecologica e paesaggistica di aree produttive, le azioni descritte di seguito: ristrutturazioni edilizie di edifici pubblici e privati finalizzata all'efficientamento energetico, realizzazioni di servizi utilizzando metodi di progettazione bioclimatica, sistemi di recupero, accumulo e riuso delle acque meteoriche e delle acque reflue, infrastrutture verdi, rafforzamento delle connessioni infrastrutturali, messa in sicurezza del territorio specie nelle aree maggiormente esposte a rischio idrogeologico e di erosione costiera. Queste azioni saranno accompagnate da interventi di promozione della partecipazione degli operatori economici e dei lavoratori e delle loro rappresentanze nella progettazione e gestione di interventi, perché la riqualificazione ecologica non sia limitata alla trasformazione fisica dei luoghi ma incida anche sulle abitudini comportamentali e le modalità di fruizione e gestione anche attraverso l'ausilio di tecnologie e modelli innovativi.
Sardegna	Programmazione Unitaria 2014 - 2020, nell'aggiornamento e definizione della Strategia Regionale, del 3 giugno 2014		X	Dotazione OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese € 130.658.137	
Sicilia <i>(In ritardo di sviluppo; ex-Convergenza)</i>	Proposta di Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 del 22 luglio 2014		X	Dotazione OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese € 512.764.652	

¹ La penultima colonna riporta la dotazione finanziaria specifica per le APEA o, se non presente, quella a sostegno di cluster/reti di imprese. Se non disponibili dotazioni specifiche si riporta l'ammontare complessivo dell'obiettivo tematico nel quale è inserito il sostegno alle APEA o ai cluster/reti d'impresa.

Regione	Documento di riferimento	Presenza di obiettivi specifici APEA	Presenza azioni a sostegno dei cluster/reti d'impresa/aree industriali (dismesse/inquinare)	Dotazione finanziaria ¹	Strategia regionale
Toscana	Proposta di Programma Operativo FESR 2014-2020, approvato con DGR n. 591 del 14/07/2014		X	Dotazione OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese € 76.272.061	
Trentino Alto Adige Province autonome Trento e Bolzano	Programmi Operativi FESR 2014 - 2020 delle Province autonome di Trento e Bolzano, di luglio 2014		X	Dotazione OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese € 27.167.024	
Umbria	Programma Operativo FESR 2014 - 2020, approvato con DGR 918 del 21 luglio 2014		X	Dotazione OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese € 77.941.984	
Valle d'Aosta	Programma Operativo FESR 2014 - 2020 di giugno 2014	-	-	Dotazione OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese € 3.600.000	
Veneto	PO FESR 2014 - 2020 - DGR n. 1282 del 22 luglio 2014	-	-	Dotazione OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese € 79.869.888	

¹ La penultima colonna riporta la dotazione finanziaria specifica per le APEA o, se non presente, quella a sostegno di cluster/reti di imprese. Se non disponibili dotazioni specifiche si riporta l'ammontare complessivo dell'obiettivo tematico nel quale è inserito il sostegno alle APEA o ai cluster/reti d'impresa.

1.7. Panoramica delle iniziative europee sulle aree industriali sostenibili

In questi ultimi anni, grazie al determinante impulso dell'Unione europea, è emersa la necessità di considerare gli obiettivi di sviluppo delle imprese all'interno di un concetto di competitività nuovo che si esprime nella <<capacità di un'economia di garantire alla propria popolazione, su basi sostenibili, livelli di vita elevati e in crescita e alti tassi di occupazione>> (Lisbona 2000). Alla dimensione economica e sociale dello sviluppo, l'Unione europea ha aggiunto in modo esplicito la componente ambientale come occasione per migliorare il potenziale di innovazione tecnologica e degli investimenti che possono così generare occupazione e ricchezza.

La consapevolezza che un approccio sistemico, esteso all'intera area industriale, possa assicurare un uso più efficiente delle risorse, combinando le necessità delle aziende e migliorando le loro prestazioni economiche, si è concretamente sviluppata a livello internazionale nell'ultima decade, anche grazie allo sviluppo di strumenti per la gestione ambientale, estesi a contesti organizzativi quali le Autorità Locali e i Distretti Industriali.

Lo sviluppo dei Parchi Eco-Industriali (EIP) ha costituito la strategia applicativa dei concetti di Ecologia Industriale attraverso la collaborazione tra le imprese e la dimostrazione di una possibile strategia tra performance ambientali e competitività economica.

In accordo con una definizione che ha incontrato il consenso degli esperti, l'obiettivo di un EIP è migliorare le performance economiche delle aziende che partecipano minimizzando i loro impatti ambientali. Sono inclusi in questo approccio componenti come la progettazione *verde* delle infrastrutture di area e degli impianti; una produzione più pulita, la prevenzione dell'inquinamento; l'efficienza energetica; ed un partenariato interaziendale.

A titolo esemplificativo si riportano alcune significative esperienze di Parchi Eco - Industriali Europei¹¹: Industrial Park Werk GENDORF (www.gendorf.de).

Dall'analisi dell'approccio implementato nel Distretto di *Gendorf* emergono tre azioni che risultano maggiormente significative per il miglioramento ambientale dell'area:

- l'introduzione di un sistema di gestione ambientale dell'area;
- la comunicazione delle performance di Distretto e di impresa attraverso una Dichiarazione Ambientale comune;
- la presenza di un Soggetto Gestore dei servizi ambientali e competente per il monitoraggio e l'implementazione del Soggetto Gestore di area e delle imprese.

Plaine de l'Ain Industrial Park (PIPA) (<http://www.plainedelain.com>), situato in Francia nei pressi della città di Lione, è il primo parco industriale ad aver ottenuto una certificazione ISO 14001;

Hackefors district - Svezia che ha sviluppato un modello di coinvolgimento delle imprese attraverso la creazione di un network per agevolare l'implementazione dei sistemi di gestione ambientali delle aziende aderenti (<http://www.be-smarter.eu>);

Kalundborg - Danimarca (<http://www.symbiosis.dk/en>): le quattro principali industrie presenti nella cittadina danese sono rappresentate da una centrale elettrica a carbone, una raffineria, un'azienda farmaceutica ed un'azienda produttrice di cartongesso. Per effetto delle sinergie locali, nate già a partire dagli anni '70, è oggi in essere un sistema di economia circolare che funziona nel modo seguente:

- la centrale elettrica rifornisce del vapore residuo la raffineria, che in cambio cede i propri gas di raffinazione, normalmente bruciati come rifiuto; con i gas di raffinazione la centrale elettrica produce elettricità e vapore;
- il vapore in eccesso viene indirizzato ad un impianto di itticultura per il riscaldamento delle vasche, ad un sistema distrettuale di riscaldamento delle case che serve 3.500 abitazioni e all'azienda farmaceutica;

¹¹ Per maggiori approfondimenti:

<http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/EAI/anno-2012/verso-la-green-economy/ruolo-della-simbiosi-industriale-per-la-green-economy>;

http://www.medmeid.eu/wp-content/uploads/2011/04/ECO-INDUSTRIAL-PARKS_Rantasalmi.pdf;

http://www.medmeid.eu/wp-content/uploads/2011/04/Eco-Industrial-Parks_the-case-for-private-planning.pdf.

- i fanghi prodotti dall'impianto di itticoltura e dall'azienda farmaceutica vengono utilizzati come fertilizzanti dalle aziende agricole circostanti;
- le ceneri della centrale elettrica vanno ad alimentare la produzione di un cementificio locale, mentre il gesso prodotto nel processo di desolforizzazione alimenta il processo produttivo della fabbrica di cartongesso;
- lo zolfo che la raffineria separa dal gas naturale, infine, viene spedito ad un impianto del comprensorio che produce acido solforico.

L'ecoinnovazione è peraltro uno dei tasselli essenziali inseriti nella strategia di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Piano d'azione per l'ecoinnovazione (EcoAP) affonda le sue radici nel Piano d'azione per le tecnologie ambientali (ETAP) ed è uno degli impegni dell'Iniziativa Faro "Unione dell'innovazione". Fino al 2013, i progetti ecoinnovativi sono stati finanziati nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, del Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) e di LIFE+ dell'Ue, nonché dei fondi strutturali e di coesione. Dal 2014 al 2020 sarà il programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 a rafforzare il ruolo dell'ecoinnovazione e a fornire anche le risorse finanziarie necessarie all'attuazione di EcoAP.

In questo contesto, con l'obiettivo ultimo di coniugare un minore impatto negativo sull'ambiente con un impatto positivo sull'economia e sulla società, si sono realizzati negli ultimi anni 11 progetti Europei in tema di gestione sostenibile delle aree industriali, dei quali 4 hanno interessato anche le Regioni CONV.

Tabella 6 - Quadro di sintesi dei progetti europei in materia di gestione sostenibile delle aree industriali

Progetto	Obiettivi	Risultati	Aree pilota	Durata
<i>Sustainable Industrial Areas Management</i> http://www.life-siam.bologna.enea.it/	Definizione di un modello di area industriale sostenibile	Il progetto ha sviluppato e testato in otto Aree Industriali italiane un modello di gestione sostenibile.	8 Aree industriali pilota: Molfetta (BA), Rieti, Frosinone, 1° Macrolotto Prato, Padova, Rovigo; Mongrando (BI), Maiella (CH)	2004 - 2007
<i>Environmental Compliance based on Cluster Experiences and Local SME-oriented Approaches</i> Sito non disponibile	Individuazione metodologia di "approccio cluster" per il mantenimento della conformità legislativa	1) la definizione di una metodologia di "approccio cluster" per il mantenimento della conformità legislativa; 2) conduzione di 50 <i>audit</i> di conformità normativa e realizzazione di un set di strumenti operativi per supportare le imprese al raggiungimento della piena <i>compliance</i> .	Aree coinvolte: Liguria: Autorità portuali; Distretto della Nautica; Toscana: area industriale di Lari, Circondario Val di Cornia; Lombardia: Area produttiva del Comune di Settala, Distretto Valli Bresciane, Emilia Romagna: Distretto Agroalimentare di Reggio Emilia e Parma, SPIP Parma; Lazio: Parco Regionale dei Castelli romani.	2009 - 2011
Managing the Industrial Territories in The Knowledge Era Sito non disponibile	Scambio informazioni sulla gestione delle aree produttive	Realizzazione di una piattaforma e di meccanismi per la raccolta, lo scambio e il trasferimento di buone pratiche di gestione delle Aree Produttive e dei Parchi Industriali tra le varie regioni europee.	Italia (Area di Collecchio - PR) Spagna Ungheria Polonia Romania Gran Bretagna Irlanda	2009 - 2012

Progetto	Obiettivi	Risultati	Aree pilota	Durata
Ecomark http://www.ecomarkproject.eu/it	Sviluppo del Green marketing per i Parchi Eco-Industriali	Creazione database e <i>benchmarking</i> . Progettazione di servizi innovativi (Logistica Sostenibile e Meccanismi di Finanziamento di Parte Terza). Redazione Manuale di pianificazione di green marketing.	Emilia Romagna - APEA Budrio; Côte d'Azur - Nizza; Comunitat Valenciana; Western Greece - Thessaloniki - area tessile Piraiiki-Patraiki; Slovenia (SI)	2010 - 2012
<i>Remaking Competitive Places for 21st Century Businesses</i> http://www.rcp21.com/	Trasferire buone pratiche e know-how alle Autorità Locali e alle altre parti interessate	Ha creato opportunità per le imprese in tutta la regione dello Yorkshire e Humberside attraverso percorsi di condivisione e partecipazione.	Gran Bretagna	2009 - 2011
<i>Mediterranean Eco-industrial Development</i> http://www.medmeid.eu/	Sviluppo ed applicazione di un modello di sistema sostenibile per la gestione degli aspetti ambientali e di risparmio energetico applicabile alle aree industriali del Mediterraneo	Creazione di un database delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD/BAT) per le Aree Industriali (AI) localizzate nell'area MED. Formazione per gli stakeholder: Enti Locali, gestori di Aree Industriali, PMI. Definizione Linee Guida per gli edifici industriali sostenibili.	Aree industriali: Raguosa, Padova, Vilamarxant (Valencia)	2009 - 2012
Innovazione e sostenibilità delle aree produttive http://www.progettoetabeta.eu	Rafforzare e promuovere lo sviluppo delle APEA quali strumenti di policy e di governance territoriale per implementare il Piano di Azione per le Tecnologie Ambientali dell'Unione Europea	Sperimentazione modello APEA in 7 aree produttive nazionali e una internazionale (Spagna). Realizzazione Linee Guida per la gestione APEA	1° Macrolotto d Prato (Toscana), Darsena Pagliari e Area di Pertite (Liguria), GEOLIT Parco Scientifico e Tecnologico (Andalusia), Laboratorio Innovazione Breda (LIB) di Sesto San Giovanni (Lombardia), Area di Porto Vesme e Area PIP del Comune di Orosei (Sardegna)	2010 - 2013
<i>Marketing and governing innovative industrial areas</i> http://www.merproject.eu	Capitalizzare sette progetti europei già conclusi che condividono l'attenzione per le aree industriali sostenibili e per l'eco innovazione	Attività di disseminazione e formazione	-	2013 - 2014
Symbiosi Sito non disponibile	Sviluppo e implementazione di una piattaforma regionale di simbiosi industriale	Accordo Quadro Enea-Confindustria Sicilia per la promozione e realizzazione di una piattaforma regionale. Creazione dell'architettura informatica della piattaforma	Sicilia	2011 - 2015

Progetto	Obiettivi	Risultati	Aree pilota	Durata
<p><i>Programma Operativo Nazionale Governance e azioni di sistema</i></p> <p>http://www.pongasminambiente.it/</p>	<p>Accrescimento delle competenze delle amministrazioni pubbliche nelle regioni dell'Obiettivo <i>Convergenza</i> (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) in tema di integrazione ambientale nei processi decisionali, gestionali e di controllo dell'azione pubblica (Azione 7A)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Moduli formativi per lo sviluppo delle competenze; - Laboratori tematici e moduli di accompagnamento on the job; - <i>Summer e Winter school</i>; - Scambio di esperienze - Conferenze; - <i>Workshop</i> tematici; - Studi di settore; - Linee guida; - Data base e buone pratiche; - Portale Web; - Materiali di supporto alla comunicazione. 	<p><u>Calabria</u>: Area industriale "Schiavonea", (Cosenza);</p> <p><u>Campania</u> Area industriale "Matese", (Caserta);</p> <p><u>Puglia</u> Area industriale di "Bari-Modugno";</p> <p><u>Sicilia</u> Area industriale di "Modica-Pozzallo" (Ragusa).</p>	<p>2011 - 2015</p>
<p><i>Sustainable and Equipped productive areas</i></p> <p>http://www.sepa-project.eu/</p>	<p>Aumentare la consapevolezza del settore pubblico e privato circa l'impatto delle aree produttive sull'ambiente e adottare nuovi modelli di sviluppo delle aree industriali</p>	<p>Studio di fattibilità (Area industriale Alta Val D'Agri)</p> <p>Piattaforma <i>e-learning</i></p> <p>Linee Guida sulle aree produttive sostenibili</p>	<p>Per l'Italia:</p> <p><u>Basilicata</u> Area industriale Alta Val D'Agri (PZ);</p> <p><u>Friuli Venezia Giulia</u> Area industriale di Amaro (UD).</p>	<p>2009 - 2012</p>

1.8. Alcune considerazioni

Prima di illustrare le Linee Guida APEA nelle Regioni CONV si riportano sinteticamente alcune considerazioni sullo stato dell'arte delle aree produttive ecologicamente attrezzate fin qui tracciato.

La panoramica aggiornata sull'applicazione del modello APEA evidenzia che le aree produttive ecologicamente attrezzate stentano a svilupparsi. A fronte di indicazioni pianificatorie ormai consolidate e di consistenti contributi regionali, permangono dei rallentamenti nella piena applicazione di questo tipo di aree produttive. Difficoltà che non si riscontrano solo nelle Regioni CONV, ma che sono comuni anche alle Regioni con esperienze APEA più mature.

Quanto affermato non vuol essere un invito ad abbandonare la strada della gestione sostenibile delle aree industriale, ma vuole essere uno stimolo per dare nuovo impulso e chance di successo alle APEA; per far questo occorre tuttavia imparare dalle esperienze fatte e ripartire avendo chiari alcuni obiettivi prioritari:

- avviare un processo di codificazione a livello nazionale al fine di definire i criteri minimi APEA comuni a tutte le Regioni (vedi [§ 2.3 - I requisiti essenziali APEA](#));
- procedere concretamente con l'individuazione di percorsi di semplificazione amministrativa, credibile elemento di *appealing* per le aziende ed efficace volano per uno sviluppo organico delle APEA a livello nazionale (vedi [§ 2.5.1 - Semplificazioni amministrative](#));
- concludere il percorso legislativo di recepimento del Decreto Bassanini in tutte le regioni (a supporto della Regione CONV Siciliana, che ancora non ha recepito il D.lgs. 112/98, si propone il percorso individuato al [§ 3.2 - Il percorso APEA nelle Regioni CONV](#));
- incentivare un piattaforma nazionale APEA facendo convergere le nuove esperienze regionali e quelle storiche. Per il raggiungimento di questo obiettivo prioritario può essere efficacemente supportata la Rete Cartesio coinvolgendo le Regioni italiane, attualmente non partecipanti al network, attraverso la sottoscrizione della Carta APEA (<http://www.retecartesio.it/d/u/progetti/apea/statica.asp>);
- riconoscere le imprese come attori necessari e imprescindibili nel percorso di codificazione e implementazione delle APEA (si rimanda al ruolo delle imprese nel modello proposto nelle Linee Guida APEA, di seguito descritte [§ 2.3.1.1 - Elementi minimi necessari del Soggetto Gestore](#) e [§ - 2.3.3 Processi decisionali inclusivi](#)).

1.8.1. Le APEA nell'originaria disciplina del D.lgs. n. 112/98: attualità dell'art. 26 o necessità di modifica

Dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 112 nel 1998 ad oggi, il complesso quadro normativo scaturito in tema di APEA, ha fatto sì che si generassero riflessioni sull'attualità della disciplina contenuta nel Decreto Bassanini (art. 26) e sulla necessità di una sua rivisitazione.

L'analisi critica del concetto di APEA contenuto nel Decreto Bassanini non intende considerare i principi giuridici che costituiscono la *ratio legis*; nello specifico non sono oggetto di riflessione né il decentramento amministrativo, né il principio di sussidiarietà, secondo il quale non spetta al livello di governo territorialmente superiore tutto ciò per il quale sia sufficiente il livello inferiore, più vicino ai cittadini, né il complesso rapporto Stato - Regioni nell'esercizio della potestà legislativa, così come disciplinato dall'art. 117 della Costituzione.

La lettura critica vuole invece considerare l'art. 26 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, nel rimandare alle singole regioni il compito di disciplinare la materia delle APEA, pone alcuni elementi di riferimento essenziali:

- le APEA sono dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente (vedi [§ 2.3.4 - Infrastrutture comuni e servizi innovativi](#));
- le APEA sono caratterizzate da forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi (vedi [§ 2.3.1 - Soggetto Gestore](#));
- gli impianti produttivi localizzati al loro interno, sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti (vedi [§ 2.5.1 Semplificazioni amministrative](#)).

Obiettivo del Decreto era quello di indirizzare gli Enti preposti alla gestione e pianificazione del territorio a dare avvio alla costituzione di un modello innovativo di area produttiva il cui obiettivo strategico fosse quello di ridurre al minimo il consumo di risorse e l'impatto ambientale delle imprese insediate, utilizzando i principi propri dell'ecologia industriale.

Alla luce dei recenti orientamenti europei in tema di economia circolare (vedi Comunicazione della Commissione Europea: *“Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti”* del 2 luglio 2014) si comprende in modo chiaro il carattere decisamente innovativo che caratterizza il Decreto Bassanini, in grado di anticipare su scala nazionale gli obiettivi successivamente ripresi e sviluppati a livello europeo.

L’innovativa visione delle APEA contenuta nel Decreto Bassanini si è tradotta nella pratica in una normativa regionale troppo spesso disomogenea ed influenzata dal settore della norma madre che le ha generate. Da una analisi della legislazione regionale di riferimento emerge che la normativa di interesse per la gestione delle aree industriali proviene da discipline diverse: pianificazione territoriale e urbanistica, attività produttive, ambiente.

Ciò ha contribuito a determinare differenze regionali nell’avvicinamento delle aree produttive ai principi APEA. Le Regioni italiane, nel definire un percorso legislativo e regolamentare sul tema, hanno incontrato difficoltà non tanto sui principi, ampiamente condivisi, quanto sulla loro effettiva possibilità di applicazione ai processi ed agli strumenti urbanistici e territoriali. Come già sottolineato, il tema delle aree industriali è trasversale, giacché incide su temi di carattere ambientale, di sviluppo economico, di gestione delle risorse, coinvolgendo diversi attori, pubblici e privati, con interessi e ruoli contrapposti. Tale contesto ha reso particolarmente complessa una sintesi efficace a livello regionale.

Sebbene gli elementi di criticità descritti non siano riconducibili direttamente al Decreto Bassanini, va sottolineato come l’ampio potere di delega concesso alle Regioni in tema APEA dall’art. 26, abbia in parte contribuito alla produzione dell’attuale panorama normativo regionale.

Oggi appare chiaro come il D.lgs. n. 112/98, nella sua innovatività, non abbia previsto però l’attivazione di livelli di confronto, sia su scala regionale, con i vari portatori di interesse, sia in ambito nazionale, mediante le istituzioni centrali e le altre Regioni, per dare attuazione ad una materia così complessa, quale quella delle APEA. Quest’ultima considerazione non intende sostenere la necessità di un processo di modifica del D.lgs. n. 112/98, che oggi potrebbe essere tardivo e non risolvere le criticità riscontrate, quanto piuttosto spingere il legislatore nazionale ad individuare modalità di collaborazione interregionale sul tema APEA, sostenendo le esperienze positive già in essere (a titolo esemplificativo, vedasi la Carta APEA nell’esperienza della Rete Cartesio).

L’azione correttiva per far fronte all’ampia delega concessa alle regioni, che ha contribuito in parte a produrre un quadro normativo regionale eccessivamente disomogeneo, non è imputabile alla modifica del D.lgs. n. 112/98, bensì alla previsione ed al sostegno ad una cabina di regia nazionale in grado di indirizzare e coordinare il processo, in parte già avviato, di confronto interregionale per la definizione di un modello APEA univocamente definito a livello nazionale. La stessa cabina di regia nazionale dovrebbe inoltre guidare e coordinare gli incentivi e lo snellimento burocratico e autorizzativo per le aziende che operano in un’APEA (vedi [§ 2.5.1 - Semplificazioni amministrative](#) e [§ 2.5.3 - Incentivi fiscali](#)). Si ritiene fondamentale che il delicato tema delle semplificazioni amministrative, nella previsione contenuta nell’art. 26, D.lgs. n. 112/98 che individua nel Gestore Unico delle infrastrutture e servizi ambientali di area il titolare delle relative autorizzazioni, sia guidato a livello centrale, scongiurando così il reiterare delle difformità a livello regionale così come avvenuto con le diverse normative regionali scaturite dal recepimento del Decreto Bassanini.

La cabina di regia nazionale, oltre a fornire indicazioni di modifica della normativa regionale in tema di autorizzazioni ambientali e semplificazioni amministrative inerenti alle APEA, potrebbe utilmente fornire indicazioni circa una potenziale modifica del codice ambientale (D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), sul quale negli anni non sono mancati sostanziali interventi correttivi. La riflessione sulla modifica del codice ambientale, per ciò che concerne la previsione delle APEA nella disciplina dei singoli aspetti ambientali, è oggetto di riflessione ampia e particolarmente complessa da non poter trovare soluzione in questo contesto. Alla luce di quanto argomentato nel presente paragrafo, è auspicabile proporre l’istituzione di un tavolo nazionale in grado di guidare e portare a compimento la definizione di un modello APEA nazionale, nonché dar vita ad una riflessione approfondita in materia di incentivi fiscali e semplificazioni amministrative in tema ambientale per le imprese che operano in un’APEA. Si ribadisce, invece, non prioritario un intervento di modifica dell’art. 26 del Decreto Bassanini che ancor oggi presenta elementi essenziali di un’APEA riconosciuti come validi e non superati.

2. Linee Guida APEA nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza

2.1. Contesto e finalità

Le Linee Guida in materia APEA nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza intendono utilizzare e valorizzare requisiti e temi prioritari già sviluppati in altri indirizzi regionali che, alla luce dello stato dell'arte, costituiscono terreno condiviso per lo sviluppo e il consolidamento delle aree produttive ecologicamente attrezzate.

In una logica di semplificazione e di capitalizzazione delle esperienze condotte, le presenti Linee Guida mirano a descrivere gli elementi minimi e i temi prioritari di un'APEA cercando di utilizzare un vocabolario ormai comune e consolidato.




Figura 3 - Input per la definizione delle Linee Guida APEA delle Regioni CONV

Il modello APEA proposto, partendo dallo stato dell'arte e dai più recenti indirizzi regionali (*"Direttive regionali in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate"* della Regione Sardegna - 2013 e le *"Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate"* della Regione Puglia" - 2013) si inserisce in maniera congruente nel quadro normativo APEA delle Regioni CONV costituendone elemento integrativo.

Considerando che i modelli di APEA selettivi, frutto di una normativa rigida, hanno trovato difficile applicazione pratica, le presenti Linee Guida intendono proporre un **approccio graduale e di accompagnamento**, non esclusivo dal punto di vista prestazionale. Nella figura seguente si riassumono le considerazioni preliminari ed i fattori chiave del modello proposto.




Figura 4 - Fattori chiave del modello APEA Regioni CONV

La finalità **inclusiva** e **graduale** del modello APEA trova, in particolare, una chiara declinazione all'interno delle "Direttive regionali in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate" approvata dalla Regione Sardegna (DGR 25 gennaio 2013, n. 4/2): "[...] *la finalità del presente documento non è quella di circoscrivere la sua applicabilità a pochi casi d'eccellenza, bensì di estendere l'approccio APEA alla maggior parte delle realtà insediative che caratterizzano il tessuto produttivo [...]* Per le aree esistenti, in particolare, è previsto un riconoscimento graduale dello status di APEA attraverso degli step successivi, offrendo a quanti più soggetti possibili l'opportunità di intraprendere un «**percorso virtuoso**» **che da una situazione minimale porti ad una condizione ottimale di APEA**".

Si intende inoltre riproporre nel modello i principali elementi dell'approccio **sistemico** disciplinato dalla Posizione del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit sull'applicazione del Regolamento EMAS sviluppato nei distretti, approvata dalla Sezione EMAS del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit in data 22.02.2011¹². In particolare, vista la positiva esperienza dell'applicazione della Posizione ai Distretti/*Cluster*, si ritiene utile far riferimento a questa nel definire il requisito essenziale del sistema di gestione dell'area produttiva ecologicamente attrezzata (vedi § 2.3.2 - Sistema di gestione ambientale di area).

Le Linee Guida APEA, le cui premesse concettuali e le cui finalità sono state sinteticamente descritte, potranno essere recepite dagli Enti Territoriali negli strumenti di pianificazione/gestione delle aree produttive esistenti e nella previsione di nuove aree all'interno di un processo guidato dalle singole Regioni CONV. È auspicabile che tale processo avvenga in modo coordinato con le altre regioni italiane già impegnate in modo sinergico sul tema APEA, attraverso la sottoscrizione della Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate.

2.2. Modello APEA Regioni CONV

Il quadro di riferimento concettuale dei principi che devono ispirare un'APEA è quello dell'"Economia circolare", un indirizzo programmatico che la Commissione Europea sostiene con forza per realizzare la transizione dall'attuale modello di consumo lineare, in cui le materie prime vengono estratte a ritmi non sostenibili e alimentano la produzione di beni che in breve tempo diventano rifiuti da smaltire, ad un'economia in cui gli scarti di produzione costituiscono risorse in entrata nel ciclo manifatturiero di altre unità produttive, determinando un minor fabbisogno di materie prime e una minore produzione di rifiuti.

¹² Vedi <http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/accreditamento/documentazione/decisioni-comitato-ecolabel-ecoaudit>.

Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *“Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti”* del 2 luglio 2014, viene esposta la necessità di «...apportare cambiamenti nell’insieme delle catene di valore, dalla progettazione dei prodotti ai modelli di mercato e di impresa, dai metodi di trasformazione dei rifiuti in risorse alle modalità di consumo: ciò implica un vero e proprio cambiamento sistemico e un forte impulso innovativo, non solo sul piano della tecnologia, ma anche dell’organizzazione, della società, dei metodi di finanziamento e delle politiche».

E’ per tale ragione che le APEA possono essere la sede ideale ove realizzare sistemi produttivi che:

- riducano la quantità di materie necessarie a fornire un determinato servizio (alleggerimento), allungando la vita utile dei prodotti (durabilità);
- riducano il consumo di energia e di materie nelle fasi di produzione e di uso (efficienza),
- riducano l’uso di materie pericolose o difficili da riciclare nei prodotti e nei processi di produzione (sostituzione);
- creino mercati delle materie prime secondarie (materie riciclate);
- concepiscano prodotti facili da mantenere in buono stato, da riparare, ammodernare, rifabbricare o riciclare (progettazione ecocompatibile);
- sviluppino i servizi per i consumatori necessari a tal fine (servizi di manutenzione, riparazione, ecc.);
- stimolino i consumatori con misure d’incentivo e di sostegno a favore della riduzione dei rifiuti e della loro corretta separazione;
- incentivino sistemi di raccolta differenziata che contengano al minimo i costi di riciclaggio e riutilizzo;
- favoriscano il raggruppamento di attività per evitare che i sottoprodotti diventino rifiuti (simbiosi industriale);
- incoraggino i consumatori ad orientarsi verso servizi di noleggio, prestito o condivisione invece dell’acquisto, per ampliare e migliorare la scelta dei prodotti salvaguardando nel contempo i loro interessi (sul piano dei costi, della protezione, dell’informazione, delle condizioni contrattuali, degli aspetti assicurativi, ecc.).

E la finalità principale verso cui tendere nel definire il modello APEA per le Regioni CONV è proprio quella di realizzare “aree produttive di nuova generazione”, che assicurino la sostenibilità ambientale, sociale ed economica e garantiscano, nel contempo, la competitività territoriale.

In altri termini, attraverso la promozione delle APEA si intendono favorire le sinergie tra sviluppo economico-industriale, comunità locali ed ambiente naturale in un’ottica di sviluppo sostenibile.

In sostanza, l’APEA non deve essere intesa unicamente come strumento adeguato per perseguire benefici economici per le aziende riducendo la pressione ambientale, ma anche come modello utile ad impostare uno sviluppo territoriale alternativo.

Ciò premesso, la declinazione pratica del modello APEA proposto deve essere ispirata al perseguimento di **principi di carattere generale**, quali:

- la diminuzione dell’impatto ambientale degli insediamenti produttivi attraverso una gestione unitaria dell’area;
- la minimizzazione del consumo di suolo attraverso il riutilizzo ed il completamento delle aree produttive esistenti o dismesse;
- il miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica dei comprensori produttivi;
- la ricerca di una *governance* territoriale innovativa basata sulla partecipazione attiva dei diversi portatori di interesse (enti locali, imprese, comunità);
- il rafforzamento della collaborazione e delle sinergie tra le imprese insediate in linea con gli attuali principi dell’economia circolare¹³.

2.2.1. Campo di applicazione del modello APEA proposto

L’attuale congiuntura economica negativa sta proponendo in maniera prioritaria il rischio concreto di una progressiva deindustrializzazione del tessuto produttivo nazionale (per un’analisi più approfondita vedi *Centro Studi Confindustria - Scenario Economico n. 20, Giugno 2014*) tanto da far considerare marginale la necessità di realizzare nuove aree produttive.

¹³ Vedi Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: *“Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti”* del 2 luglio 2014.

Nonostante però il quadro economico attuale ed il fatto che si consideri prioritaria, in linea con i più recenti indirizzi regionali in materia di APEA¹⁴, la razionalizzazione delle aree produttive esistenti in un'ottica di miglioramento complessivo della loro qualità ambientale, non si intende escludere la possibilità di applicare il percorso proposto nelle presenti Linee Guida alla realizzazione di nuove APEA. Rimangono però prioritari i caratteri di problematicità ambientale, edilizia, urbanistica e paesaggistica delle aree produttive esistenti. Le principali criticità comuni di aree artigianali e/o industriali, sono generalmente:

- a. strutture edilizie prefabbricate di scarsa qualità estetica, fortemente omologate e decontestualizzate;
- b. impianti urbanistici semplificati con scarsa o nulla presenza di spazi pubblici, servizi, arredo urbano, percorsi ciclopedonali;
- c. localizzazioni sovente improprie e diffuse nel territorio (a livello comunale) che aggravano i problemi della circolazione, del consumo di suolo agricolo, di degrado ambientale e paesaggistico;
- d. scarsa attenzione al problema del risparmio e della produzione energetica, del ciclo delle acque, dei rifiuti.

La qualità dell'ambiente, invece, deve rappresentare il tratto distintivo di un'APEA rispetto ad un'area produttiva tradizionale. La realizzazione e la gestione di un'APEA, infatti, deve produrre un impatto ambientale minore rispetto ai metodi convenzionali, garantendo minori emissioni in atmosfera, minore produzione di rifiuti, un utilizzo più efficiente dell'energia e delle risorse naturali in generale, con ricadute positive sull'ambiente e sulla qualità della vita dei lavoratori dell'area o di chi vive nelle immediate vicinanze. Le migliori prestazioni ambientali devono inoltre tradursi in maggiori servizi e risparmi economici concreti per le aziende insediate.

I requisiti minimi che ispirano il progetto e la gestione di un'APEA devono essere scelti e valutati sulla base della localizzazione dell'insediamento e della natura delle imprese insediate (sulla base cioè delle esigenze e della fattibilità tecnico-economica delle specifiche soluzioni tecniche e progettuali), salvaguardando il principio dell'eco-efficienza. Tali requisiti sono orientati al conseguimento di elevati standard e prestazioni ambientali, la cui reale entità deve essere stabilita sulla base dell'analisi ambientale e dei traguardi fissati dal Soggetto Gestore nel Programma Ambientale.

Ovviamente occorre tener conto delle problematiche connesse alla programmazione e pianificazione territoriale a livello comunale e sovracomunale, atteso che la riconversione di aree produttive esistenti o la previsione di nuove realizzazioni richiedono un impegno da parte di più soggetti (Regione, Province, Comuni, imprenditori, investitori, ecc.) sia nella fase di scelta delle localizzazioni e di definizione degli strumenti di attuazione, sia durante la loro gestione. Tale processo comporta quindi l'intervento coordinato di più attori pubblici e privati, ognuno dei quali portatore di specifici interessi.

In particolare:

- le amministrazioni comunali, cui compete la regolazione urbanistica degli insediamenti produttivi;
- gli altri soggetti pubblici (Regione, Provincia, Camera di Commercio) interessati a diverso titolo a concorrere alla realizzazione delle aree;
- i proprietari dei suoli e degli immobili a destinazione industriale;
- le imprese industriali e artigianali, destinatarie e utilizzatrici finali degli insediamenti.

2.3. I requisiti essenziali APEA

Attraverso le presenti Linee guida si intendono definire i requisiti essenziali che un'area produttiva, ubicata in una delle Regioni CONV, deve possedere per qualificarsi come APEA.

Per la realizzazione di un'APEA è essenziale:

- individuare un Soggetto Gestore;
- implementare un sistema di gestione ambientale di area in grado di valutare i temi ambientali significativi attraverso l'analisi delle interazioni tra le pressioni ambientali dell'area e il contesto territoriale circostante;
- promuovere modalità di partecipazione "attiva" dei principali portatori di interesse per costruire una strategia condivisa e fondata su interessi comuni;

¹⁴ Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate della Regione Puglia (DGR 2 febbraio 2013, n. 1435).

- individuare e realizzare soluzioni tecniche eco-efficienti (infrastrutture comuni e servizi innovativi) che puntino al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali connesse ai temi ambientali significativi dell'area.



Figura 5 - Requisiti essenziali APEA Regioni CONV

I requisiti essenziali riportati sinteticamente nella figura precedente vengono di seguito discussi in dettaglio.

2.3.1. Soggetto Gestore

Come previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 112/98 la gestione delle infrastrutture e dei servizi delle APEA deve essere unitaria e quindi affidata ad un Soggetto Gestore, il quale ha, come obiettivo prioritario, porre in essere azioni per garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

In senso più ampio l'APEA è caratterizzata per la presenza di un soggetto unitario verso il quale convergono diverse funzioni gestionali e organizzative.

2.3.1.1. Elementi minimi necessari del Soggetto Gestore

Nel definire le caratteristiche del Soggetto Gestore è importante porre l'accento non tanto sulla sua natura giuridica, quanto sulle funzioni ricoperte, senza le quali non si potranno implementare in modo compiuto i requisiti essenziali dell'APEA.

Di seguito si elencano gli **elementi minimi** e necessari che il Soggetto Gestore deve possedere per una gestione efficace dell'APEA:

1. essere un soggetto giuridico autonomo:

riguardo alla forma giuridica, le soluzioni possibili sono numerose, ma quello che si osserva è che le formule più ricorrenti sono quelle che offrono una maggiore flessibilità in termini di coinvolgimento dei soggetti interessati e di funzioni che possono essere svolte (per esempio forme di partenariato misto pubblico/privato o forme consortili dato il carattere mutualistico di queste ultime forme, che si concretizza nello svolgimento di ogni attività sempre nell'interesse delle imprese associate).

Alla luce dei risultati dell'indagine campionaria svolta nell'ambito del Progetto ETA BETA, si evince come, nell'esperienza italiana, la forma giuridica che abbia riscosso più successo sia stata quella relativa ai Consorzi di Sviluppo Industriale istituiti dalla Legge 317 del 1991.

Tra i consorzi di questa tipologia emergono, però, alcune differenze: taluni sono formati solo da enti pubblici consorziati tra loro (Enti Locali, Regione e Camere di Commercio), altri vedono la partecipazione anche di soggetti privati come banche, organizzazioni di categoria e imprese.

Un aspetto rilevante di questa tipologia societaria è relativo alla numerosità dei soggetti consorziati: sempre superiore ai 5 soggetti.




Figura 6 - Forma giuridica SG (indagine progetto ETA BETA)

Fonte: *Eco-aree produttive - Guida all'eco-innovazione, alle politiche per la sostenibilità e ai progetti operativi nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) su elaborazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.*

Diversi sono i consorzi tra imprese costituiti da soggetti operanti sull'area produttiva che hanno deciso di contribuire alla creazione di un organismo di sviluppo, ma, soprattutto, di promozione dell'area.

Oltre i Consorzi Industriali, pubblici, privati o misti, che già operano nelle aree produttive, il Soggetto Gestore che vuole ricoprire in modo idoneo tale ruolo, potrà assumere le seguenti forme giuridiche:

- imprese specializzate nella gestione delle infrastrutture e dei servizi comuni tipici di un'area industriale, anche attraverso la definizione di apposite convenzioni con gli Enti Locali di pertinenza;
- imprese associate, anche in forma consortile a rilevanza interna o esterna, interessate all'utilizzo e/o alla gestione di tali infrastrutture, servizi e attrezzature, anche mediante apposite convenzioni con gli Enti Locali di pertinenza;
- affidamento, sulla base di specifici accordi tra le parti interessate, ad una o più delle imprese insediate nell'area della gestione di uno o più delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature dell'area;
- Comuni, singoli o associati, mediante:
 - società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio (ai sensi della lettera e dell'art. 113 del D.lgs. 267/00);
 - società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria (ai sensi della lettera f dell'art. 113 del D.lgs. 267/00);
 - concessioni a terzi (di cui alla lettera b dell'art. 113 del D.lgs. 267/00).

Fra le motivazioni indicate dai Soggetti Gestori circa la scelta di una determinata forma giuridica, la maggiore importanza è stata attribuita alla possibilità di erogare servizi diversi, al reperimento di finanziamenti agevolati e ai vantaggi economici connessi alla tipologia di forma giuridica adottata.




Figura 7 - Principali motivazioni alla scelta delle forme giuridiche (indagine progetto ETA BETA)

Fonte: Eco-aree produttive - Guida all'eco-innovazione, alle politiche per la sostenibilità e ai progetti operativi nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) su elaborazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

2. rappresentare e coinvolgere in modo attivo nella gestione dell'APEA il maggior numero di aziende insediate:

un elemento di garanzia per l'accettabilità del Soggetto Gestore, e che agevola lo svolgimento delle sue funzioni, risiede nel fatto che lo stesso sia rappresentativo dei soggetti che operano nell'area produttiva. Tale rappresentatività può risiedere nella forma del Soggetto Gestore (partecipazione diretta delle imprese alla struttura, come nel caso delle società consortili) o nelle modalità di individuazione del Soggetto Gestore (percorsi di consultazione, programmazione partecipata, accordi volontari).

Il coinvolgimento attivo delle aziende, oltre a rispondere all'obiettivo di conseguire economie di scala e dare forza alle politiche dell'APEA, può essere visto nell'ottica di aumentare progressivamente la base societaria del Soggetto Gestore fino a farla coincidere con l'insieme delle imprese insediate nell'area di riferimento. Tale approccio è valido soprattutto nei casi di aree produttive già esistenti, dove raramente si ottiene la massima adesione delle aziende fin dal momento della costituzione dell'APEA.

Lo scarso coinvolgimento delle imprese nell'approccio APEA rappresenta indubbiamente un elemento di debolezza confermato, tra l'altro, della recente indagine campionaria svolta nell'ambito del Progetto ETA BETA. Nell'analisi condotta emerge che il 44% del campione indica una partecipazione minima, inferiore al 20% del totale delle aziende insediate, mentre solo il 28% del campione dichiara un coinvolgimento ampio delle aziende insediate (oltre il 70%).




Figura 8 - Imprese coinvolte nel modello APEA (indagine progetto ETA BETA)

Fonte: *Eco-aree produttive - Guida all'eco-innovazione, alle politiche per la sostenibilità e ai progetti operativi nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) su elaborazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.*

3. avere un rapporto diretto e formalizzato con le componenti pubbliche territoriali:

uno degli elementi di forte innovazione che il Soggetto Gestore deve essere in grado di apportare insiste sul rapporto tra le imprese e tra quest'ultime e la Pubblica Amministrazione. Introducendo una dimensione "orizzontale" nell'organizzazione delle relazioni, laddove era sempre prevalso un rapporto di tipo "verticale", si passa dal governo del territorio e dello sviluppo attraverso regole di pianificazione ad un processo basato sul dialogo *inter pares*, con un organismo come il Soggetto Gestore che è rappresentativo delle imprese territoriali. Il Soggetto Gestore, quindi, deve essere capace di stabilire un forte legame con gli Enti Pubblici Territoriali di riferimento.

4. implementare i requisiti essenziali APEA:

Il Soggetto Gestore nell'ambito della gestione dell'APEA dovrà definire la Politica Ambientale, realizzare l'Analisi Ambientale di area, definire nel Programma Ambientale le azioni di miglioramento coinvolgendo le aziende all'interno di processi decisionali partecipati (per i requisiti essenziali vedi nel dettaglio [§ 2.3 - I requisiti essenziali APEA](#)).

5. raggiungere l'autonomia finanziaria:

Il successo del Soggetto Gestore è legato alla capacità di autofinanziarsi: per dare efficacia e concretezza alle azioni di cui è responsabile, cioè, deve fornire sufficienti garanzie della propria sostenibilità economica. Il Soggetto Gestore, d'altro canto, ha a disposizione diverse modalità per sovvenzionare le attività che lo vedono coinvolto:

Area produttiva costituita in forma consortile

- contributo associativo:

si tratta di un contributo erogato dalle aziende che fanno parte dell'area produttiva, quantificabile in funzione di uno o più parametri da stabilire, che possono andare dalla superficie produttiva occupata al reddito dell'azienda, oppure basarsi, ad esempio, sugli impatti ambientali generati (es.: emissioni di CO₂).

- contributo sui risparmi generati:

si tratta del contributo versato come quota parte degli eventuali "risparmi" generati dall'attività del Soggetto Gestore, che viene corrisposto dalle aziende insediate nell'area che beneficiano degli effettivi minori costi di gestione.

- corrispettivo per i servizi forniti:

alla stregua di un fornitore, il Soggetto Gestore può semplicemente richiedere un corrispettivo a fronte dei servizi erogati. Il prezzo, che dovrà comunque essere competitivo per le aziende insediate rispetto all'offerta di mercato, andrà a coprire, da un lato, i costi sostenuti per la produzione dei servizi, dall'altro, un margine per l'autofinanziamento delle spese di gestione.

Area P.I.P. (Piano per gli Inseidiamenti Produttivi) comunale

- finanziamenti pubblici:


il Comune può destinare parte del proprio bilancio al Soggetto Gestore, o partecipare alla pianificazione degli interventi urbanistici (nuove espansioni, riqualificazioni) concedendo in uso al Soggetto Gestore aree cedute al pubblico dall'operatore privato (aree verde pubblico, immobili o parte di immobili). Deve essere monitorata anche l'eventualità di finanziamenti regionali per il sostegno alle APEA (vedi § 2.5.4.3 - Finanziamenti Regionali) e di bandi di gara di Enti Pubblici Territoriali per il raggiungimento di determinati standard di qualità ambientale o di obiettivi di miglioramento misurabili. A livello nazionale, infine, è attivo un altro strumento a sostegno del Soggetto Gestore: il "Fondo Kyoto" (vedi § 2.5.4.2 - Finanziamenti nazionali) per il finanziamento di misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (microgenerazione a biogas e biomasse, impianti per lo sfruttamento di fonti rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica).

- incentivi fiscali:

anche in relazione agli incentivi fiscali deve essere monitorato il panorama nazionale (vedi § 2.5.3 Incentivi fiscali) e locale, partendo dal presupposto che le misure applicabili in favore delle aziende che operano all'interno delle APEA possono essere beneficiate anche dal Soggetto Gestore a seconda della sua forma giuridica.

Di seguito si riporta una figura di sintesi dell'indagine campionaria svolta nell'ambito del Progetto ETA BETA in merito alle fonti di finanziamento del SG.

Figura 9 - Indagine sulle fonti di finanziamento del SG (indagine progetto ETA BETA)



Fonte: Eco-aree produttive - Guida all'eco-innovazione, alle politiche per la sostenibilità e ai progetti operativi nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) su elaborazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

I finanziamenti pubblici e il contributo delle imprese rappresentano la principale fonte di finanziamento per i SG intervistati. Non secondari sono i ricavi derivanti dalla gestione di servizi, mentre per il campione intervistato, risultano meno rilevanti i ricavi derivanti da altre entrate. Trascurabile è invece la voce dei finanziamenti da parte di *sponsor*.

2.3.1.2. Funzioni del Soggetto Gestore

Fanno capo al Soggetto Gestore, in qualità di motore del processo APEA, le seguenti funzioni, che si identificano con i requisiti essenziali APEA di cui lo stesso Soggetto Gestore è parte integrante:

- la gestione, diretta o tramite terzi, dei servizi e delle infrastrutture comuni dell'APEA;

- b. la responsabilità della corretta implementazione del Sistema di Gestione Ambientale dell'area;
- c. la promozione e la presenza nei processi partecipativi che coinvolgono i portatori di interesse.

a. Per quanto riguarda la **gestione delle infrastrutture comuni e dei servizi** effettivamente erogabili dal Soggetto Gestore, si evidenzia che relativamente alle reti e ai servizi rientranti nel Servizio Pubblico Locale (SPL) resta ovviamente valida l'individuazione dei soggetti affidatari della gestione del servizio o dell'infrastruttura nelle forme previste dal D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle norme in materia di Enti Locali (TUEL). È invece praticabile l'individuazione di un Soggetto Gestore per quanto riguarda altri servizi al di fuori del Servizio Pubblico Locale, quali:

- la gestione dei rifiuti speciali¹⁵;
- l'approvvigionamento idrico ad uso industriale¹⁶;
- lo smaltimento delle acque reflue¹⁷;
- la produzione, distribuzione e gestione di energia¹⁸;
- il servizio di logistica integrata¹⁹.

Il Soggetto Gestore, nell'ambito del suo ruolo di "interfaccia" tra le imprese insediate e tutti i soggetti coinvolti nel processo APEA, a titolo esemplificativo, e sempre intendendo l'erogazione del servizio effettuabile direttamente o tramite terzi, può anche:

- stipulare accordi con il gestore del SPL per l'organizzazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani internamente all'area;
- attivare una "borsa rifiuti" (al fine di perseguire la "chiusura del ciclo dei rifiuti", nell'ottica dell'incremento del recupero e della riduzione della produzione di rifiuti da inviare a smaltimento)²⁰;
- costituire un gruppo per l'acquisto collettivo di energia elettrica e gas, anche gestendo le infrastrutture necessarie all'erogazione;
- svolgere il ruolo di Energy Manager dell'APEA (figura introdotta dalla L 10/91 con ruolo di tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia per i soggetti, pubblici e privati, con elevati consumi energetici). In un'APEA tale figura svolge direttamente l'attività di monitoraggio dei consumi energetici e la gestione delle iniziative orientate al risparmio energetico o alla diffusione delle fonti rinnovabili. Le azioni di energy saving devono avvenire alla luce di una conoscenza approfondita delle caratteristiche tecnologiche dei sistemi produttivi e dei dati relativi ai consumi delle organizzazioni insediate nell'area. L'efficienza energetica complessiva sarà incrementata anche attraverso la selezione delle imprese da insediare nell'area; è questa, infatti, una delle condizioni per poter condurre efficacemente le iniziative di simbiosi industriale a carattere energetico²¹;
- svolgere il ruolo di Mobility Manager dell'APEA (per le persone e le merci), con compiti di incentivazione dei comportamenti virtuosi e di "gestore logistico" (il riferimento normativo è il Decreto interministeriale Mobilità sostenibile nelle aree urbane del 27/03/1998, che ha introdotto la figura del responsabile della mobilità. Gli Enti Pubblici con più di 300 dipendenti per unità locale e le imprese con complessivamente oltre 800 dipendenti, devono individuare un responsabile della mobilità del personale²²);
- gestire i rapporti con i fornitori di servizi (es. servizi telematici, telefonici...);
- gestire impianti vari a servizio dell'area (es. vasche di raccolta delle acque meteoriche, impianto antincendio...);
- operare la manutenzione delle strade e del verde;

15 Cfr. il caso del Distretto Industriale ed Artigianale Pesarese (http://www.pesaroambiente.it/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_AMBIENTE/PAGINE/distretto/introduzione/PRAI_Sintesi_Divulgativa.pdf).

16 Cfr. il caso del I Macrolotto di Prato (http://www.conseronline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=37).

17 Cfr. il caso del depuratore d'area del Consorzio Conciatori di Fucecchio (FI) (http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/Territorio/REVISIONE_PTCP/APPROVAZIONE_DEFINITIVA_APRILE_2013/Repertori/QC15/Area_Prod_25_Ponte_a_Cappiano_Mezzopiano_Burello.pdf).

18 Cfr. il caso del Consorzio V.E.R.A. Energia (<http://www.veraenergia.it/index.htm>).

19 Cfr. il caso dei Servizi Innovativi per la Logistica dell'Area industriale di Budrio (BO) (<http://www.provincia.bologna.it/impres/Energie/RAServePG.php/P/306111360300/T/Servizi-innovativi-per-la-logistica-a-Budrio-8211-come-aderire>).

20 Con il termine "borsa rifiuti" viene generalmente indicata una rete di siti internet che consentono l'incontro tra la domanda e l'offerta di rifiuti. In Italia esistono due progetti di Borsa dei rifiuti: Borsarifiuti.com, nata nel 2000 grazie ad uno spin-off di impresa dell'ENEA di Bologna, e Borsadelrecupero.it, un servizio messo a disposizione dalle Camere di commercio e gestito dalla società Ecocerved.

21 Ad oggi non esiste un esempio di energy manager di area industriale ma si può citare a titolo esemplificativo il caso studio dell'Area Industriale di Navicelli (Pisa) (www.sdiautomazione.it/pdf/Navicelli.pdf).

22 Vedi il caso dell' Area industriale Bolzano Sud (http://www.comune.bolzano.it/context.jsp?area=19&ID_LINK=2439).

- svolgere attività di marketing territoriale;
- effettuare controlli ambientali nell'area (in modo da fornire alle imprese un servizio utile ai fini dei controlli previsti in sede autorizzativa, ma anche per valutare le condizioni dell'area durante la fase di analisi ambientale ed a seguito degli interventi di miglioramento);
- eseguire analisi di laboratorio (su emissioni e materiali di processo, sulla composizione dei rifiuti e delle acque reflue,...);
- operare una gestione unitaria della sicurezza (ad esempio organizzando un servizio di vigilanza e pronto intervento);
- gestione di servizi per gli addetti che operano nell'APEA (es. mensa, asilo...);
- dare supporto amministrativo per la predisposizione di documentazione connessa a procedimenti amministrativi;
- erogare formazione agli addetti che operano nell'APEA;
- promuovere presso le imprese l'adozione di strumenti volontari di certificazione ambientale;
- monitorare e registrare le prestazioni ambientali dell'APEA.

Ovviamente, nel caso in cui le attività sopra elencate siano svolte tramite terzi, il Soggetto Gestore individua, a seconda del servizio necessario, i soggetti operanti sul mercato in grado di offrire condizioni vantaggiose dal punto di vista economico e garanzie sulla qualità ambientale del servizio.

I servizi effettivamente necessari ed erogabili dal Soggetto Gestore in uno specifico ambito produttivo saranno individuati sulla base delle criticità rilevate dall'Analisi Ambientale, delle esigenze espresse dalle imprese insediate e delle concrete opportunità riscontrate. Difficilmente la gestione unitaria e i servizi da essa erogati riusciranno a soddisfare i bisogni di tutte le imprese, ma l'obiettivo a cui tendere è quello di soddisfare i bisogni comuni alla maggioranza delle imprese insediate. Così facendo le imprese potranno beneficiare di economie di scala, oltre che del miglioramento delle proprie *performance* ambientali e della propria immagine.

Un vantaggio non indifferente per le imprese di un'APEA è costituito dal ruolo che può assumere il Soggetto Gestore nella semplificazione amministrativa e gestionale: esso, infatti, è l'unico titolare delle autorizzazioni che riguardano la gestione di infrastrutture comuni e l'erogazione di servizi ambientali, sollevando le singole aziende dal possesso del titolo autorizzativo e, soprattutto, dalle pratiche burocratiche ad esso associate. Un esempio può essere quello di una rete fognaria a servizio degli scarichi delle aziende che recapiti in un impianto di depurazione gestito direttamente dal Soggetto Gestore: l'autorizzazione allo scarico finale del depuratore è totalmente a carico di quest'ultimo. Tale semplificazione amministrativa è espressamente codificata dall'art. 124 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006: *"L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo,....."*. Ad oggi non sono presenti nel nostro ordinamento ulteriori fattispecie che consentono di trasferire la titolarità di un'autorizzazione ambientale ad un soggetto terzo. La previsione di ulteriori casi specifici per le aziende in ambito APEA potrebbe costituire, come più volte ribadito, un efficace leva di promozione e diffusione delle aree ecologicamente attrezzate.

b. La funzione svolta dal Soggetto Gestore nei confronti dell'**implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale di Area** è di carattere prettamente propulsivo. Per definizione, infatti, il sistema di gestione deve coinvolgere i soggetti operanti nell'APEA: il Soggetto Gestore si porrà come riferimento alle aziende per la funzione di coordinamento e promozione del sistema soltanto una volta che lo stesso sia stato effettivamente implementato. Inizialmente, pertanto, il Soggetto Gestore dovrà cercare di stimolare la comunione di intenti delle imprese presenti nell'APEA verso l'implementazione del sistema, prospettandone i vantaggi e le opportunità, e dovrà coinvolgere quei soggetti che possono svolgere un ruolo importante per il corretto funzionamento del sistema nell'ottica del miglioramento continuo. La funzione di fulcro del Soggetto Gestore è data dalla collegialità necessaria alla creazione del sistema di gestione, che comprende anche la documentazione di supporto: tanto la Politica che l'Analisi, o il Programma Ambientale, sono strumenti che devono prevedere un processo partecipato e condiviso ai fini della loro definizione, in relazione ai quali il Soggetto Gestore dovrà farsi carico di mediare le diverse posizioni in essere per poter addivenire ad una sintesi e quindi ad un concreto risultato. Il Soggetto Gestore, fra l'altro, potrà utilmente

coordinare quelle attività che richiedono la visione d'insieme e la capacità di porsi come referente unico ed autorevole del processo: è il caso dell'Analisi Ambientale, con le fasi della raccolta, dell'elaborazione e della "lettura" dei dati, o del Programma Ambientale, che prevede la definizione di obiettivi e di indicatori di *performance* (*Key Performance Indicators*, KPI), la regia di una serie di azioni di miglioramento e il monitoraggio costante delle prestazioni del sistema.

c. Trasversalmente ad ogni attività svolta dal Soggetto Gestore deve essere garantita la continua **ricerca del dialogo, del confronto e della condivisione di tutti i portatori di interessi** che gravitano attorno all'APEA. Il Soggetto Gestore deve farsi promotore della creazione di una sede stabile di partecipazione e confronto finalizzata alla ricerca del maggior consenso possibile circa gli sviluppi dell'APEA: non è pensabile, infatti, realizzare politiche di tipo *command&control*, laddove il modello da perseguire è quello dell'economia circolare, che richiede spirito proattivo e volontà di collaborazione. Lo sforzo maggiore sarà quello di portare avanti una politica basata su risultati concreti, che diano sempre maggiore autorevolezza alla figura del Soggetto Gestore, per questo una delle capacità fondamentali consisterà nel saper indirizzare i tavoli di discussione ad una sintesi pratica. Per sviluppare tale capacità è possibile fare riferimento alle molteplici esperienze di pianificazione e progettazione condivisa realizzate nel panorama nazionale, sia a livello di APEA²³ che in riferimento ai più svariati contesti pubblici o privati, tenendo presente che metodologie e strumenti di lavoro sono ormai disponibili in diverse forme e per diverse finalità.

Il Regolamento di insediamento dell'APEA

Il Soggetto Gestore dovrà stabilire un "**Regolamento di insediamento dell'APEA**" che definisca le modalità e le condizioni con cui le imprese utilizzano i servizi e le infrastrutture comuni e le forme con cui i soggetti che aderiscono all'APEA partecipano attivamente alla gestione dell'area, facendo emergere esigenze specifiche e proponendo soluzioni. Il Regolamento di insediamento, per la definizione delle più idonee soluzioni tecniche, potrà opportunamente considerare i futuri sviluppi del tavolo interregionale della Carta per lo sviluppo delle APEA, soprattutto per quanto riguarda il tema specifico della promozione di tecnologie per l'efficienza energetica e il miglioramento ambientale nelle aree produttive.

Il Soggetto Gestore di un'APEA può inoltre definire regole di insediamento ed imporre interventi di mitigazione ambientale alle nuove aziende che intendono insediarsi nell'APEA.

I rapporti tra il Soggetto Gestore, i proprietari e le imprese presenti in un'APEA sono regolati in sostanza dal Regolamento dell'APEA che definisce e disciplina i diritti e gli obblighi di ogni contraente e contiene il mandato delle parti private al Soggetto Gestore ad agire in loro nome e per loro conto per ciò che concerne la gestione dell'APEA.

Il Regolamento, predisposto dal Soggetto Gestore e sottoscritto dalle parti, è parte integrante dei contratti inerenti diritti reali e personali di godimento sull'area. Il Regolamento contiene come elementi qualificanti APEA:

- il mandato delle parti private al Soggetto Gestore ad agire in loro nome e per loro conto per ciò che concerne la gestione dell'APEA;
- gli elementi del sistema di gestione dell'area;
- l'utilizzo di beni e dei servizi comuni;
- disposizioni sulla ripartizione delle spese tra le aziende aderenti;
- clausole inerenti i diritti e gli obblighi dei proprietari e delle imprese insediate nell'APEA;
- i requisiti minimi ambientali che devono essere soddisfatti dalle nuove imprese.

Considerando che per le Regioni CONV si sono identificati come Soggetti Gestori privilegiati delle APEA i Consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale (ASI) o la loro riorganizzazione in Consorzi/Istituti Regionali per lo sviluppo delle attività produttive (vedi Sicilia e Calabria), è opportuno che il Regolamento dell'APEA si inserisca negli strumenti già predisposti ed utilizzati dai Consorzi ASI. In particolare questi soggetti hanno già uno strumento che regola l'assegnazione delle aree e le modalità di insediamento e cioè il "Regolamento per l'insediamento delle attività produttive" negli agglomerati ASI. Si ritiene opportuno quindi che gli elementi che regolano l'insediamento e la gestione dell'APEA confluiscono nei regolamenti già esistenti nelle ASI.

²³ Cfr. il caso del Forum APEA della C.M. Alto Medio Metauro (<http://www.cm-urbania.ps.it/index.php?id=13678>) oppure i forum locali realizzati nel corso del progetto Life SIAM in otto aree industriali italiane (<http://www.life-siam.bologna.enea.it/>).

Per maggiore chiarezza si riporta in allegato uno **schema tipo di Regolamento di insediamento** ASI integrato con gli elementi APEA (**Allegato I**).

2.3.1.3. Verifica soddisfacimento del requisito


Nella tabella seguente si riportano le evidenze necessarie a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti minimi del Soggetto Gestore.

Tabella 7 -Verifica presenza elementi minimi del Soggetto Gestore

Elementi minimi Soggetto Gestore	Soddisfacimento elementi minimi
Essere un soggetto giuridico autonomo	Costituzione formale del Soggetto Gestore in una delle forme giuridiche riconosciute
Rappresentare e coinvolgere in modo attivo nella gestione dell'APEA il maggior numero di aziende insediate	Verificarsi di una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - Mandato specifico delle aziende - Sottoscrizione regolamento di insediamento - Sottoscrizione accordi volontari - Forma giuridica rappresentativa delle aziende
Avere un rapporto diretto e formalizzato con le componenti pubbliche territoriali	Verificarsi di una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - Sottoscrizione Protocollo d'intesa/Accordo di Programma (Vedi <u>modello Allegato II</u>) - Forma giuridica rappresentativa della componente pubblica
Implementare i requisiti essenziali dell'APEA	Verifica da parte delle Commissioni tecniche regionali dell'implementazione dei requisiti dell'APEA (vedi § <u>2.4 - Percorso per il riconoscimento dello status di APEA</u>)
Raggiungere l'autonomia finanziaria	Definizione di un <i>business plan</i> credibile

2.3.2. Sistema di gestione ambientale d'area

La presenza di un Sistema di Gestione Ambientale di area è il secondo requisito essenziale per un'APEA. Per la definizione degli elementi che compongono il Sistema di Gestione Ambientale si fa riferimento alla Posizione del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit sull'applicazione del Regolamento EMAS sviluppato nei distretti²⁴. In particolare si considera il Sistema di Gestione Ambientale dell'area correttamente implementato quando sono documentati, attuati e mantenuti attivi i seguenti elementi:



Processi decisionali

Sistemi di gestione ambientale e certificazioni ambientali

La sempre maggiore esigenza manifestata dalle autorità ambientali affinché le imprese si dotino di un Sistema di Gestione Ambientale, e la contestuale tendenza a stimolare le imprese ad adottare dei percorsi ambientalmente virtuosi attraverso l'adozione di strumenti volontari, ha portato l'Unione europea alla definizione di modelli di Sistemi di Gestione Ambientale riconosciuti a livello internazionale.

Attualmente esistono due strumenti di tipo volontario, tra loro integrabili, che possono consentire alle imprese di agire in modo concreto ed esteso sulla sostenibilità delle aree produttive: la norma internazionale UNI EN ISO 14001 del 2004 (<http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/accreditamento/normazione-tecnica/iso-14001>) e il Regolamento Comunitario EMAS, arrivato alla terza versione (<http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas>).

Ad essi può essere associato anche il Regolamento ECOLABEL (Regolamento (CE) n. 66/2010 del 25.11.2009), relativo al marchio di qualità ecologica della Ue (<http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue>).

La certificazione può riguardare o la singola azienda, o l'intera area produttiva, intesa come Ambito Produttivo Omogeneo (APO) che coinvolge tutti i soggetti che svolgono un ruolo importante nello sviluppo sostenibile dell'area in esame.

Entrambi gli standard sopraccitati, ISO 14001 ed EMAS, si caratterizzano per i seguenti elementi:

- impegno nella comunicazione: è fondamentale che l'azienda comunichi a tutti gli addetti il proprio impegno nei confronti della tutela ambientale, sottolineando che le priorità ambientali coinvolgeranno tutte le fasi del ciclo di lavorazione, dalla scelta dei materiali, alla pianificazione di nuovi sviluppi/prodotti, ai sistemi di trasporto, ecc.;
- impegno al miglioramento continuo: indicare il proprio impegno a cogliere nuove opportunità di miglioramento;
- flessibilità: per essere efficace, un Sistema di Gestione Ambientale deve essere capace di adattarsi velocemente e facilmente sia ai cambiamenti dell'ambiente fisico, sia a quelli aziendali, e, pertanto, deve essere facilmente comprensibile e attuabile da parte degli addetti e da tutti gli attori coinvolti;
- consapevolezza e coinvolgimento degli addetti: come nel caso di altri sistemi, ad esempio, i sistemi di gestione per la qualità, la collaborazione degli addetti è uno degli elementi chiave per assicurare un'attuazione efficace.

²⁴ A differenza della Posizione del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit, per la definizione dei requisiti essenziali delle APEA nelle Regioni CONV, si è ritenuto ricondurre la "Comunicazione interna ed esterna" al più ampio requisito dei "Processi Partecipativi".

2.3.2.1. Politica Ambientale APEA

Questo elemento del Sistema di Gestione Ambientale di area è il documento che definisce la strategia condivisa dell'APEA. La Politica ambientale APEA è correttamente definita se:

- ampia è l'adesione di tutti i soggetti interessati (pubblici e privati) che hanno possibilità di gestione, controllo ed influenza sulla programmazione dei miglioramenti ambientali;
- la durata dell'accordo è coerente con i tempi necessari al raggiungimento degli obiettivi generali prefissati;
- ruoli e responsabilità di tutti i soggetti interessati sono correttamente individuati;
- vengono identificate le risorse umane e finanziarie adeguate alle attività che il Soggetto Gestore si impegna a svolgere.

La Politica Ambientale, recepiti i futuri indirizzi del tavolo interregionale della Carta per lo sviluppo APEA, può essere inserita all'interno di un Accordo di programma o di un Protocollo d'Intesa (Cfr. modello Allegato II) realizzato per ottenere la massima partecipazione e il più ampio coinvolgimento degli attori pubblici e privati nella gestione dell'APEA e per supportare il Soggetto Gestore nelle sue funzioni.

2.3.2.2. Analisi Ambientale

Il documento di Analisi Ambientale è il documento attraverso il quale il Soggetto Gestore, deputato al ruolo di motore del sistema di gestione, acquisisce la conoscenza dello stato ambientale del territorio in cui insiste l'APEA e dei processi in essa presenti con i relativi impatti ambientali generati. Le informazioni e i dati acquisiti sono utilizzati per la pianificazione e l'implementazione delle fasi successive (in particolare, la fase di Programmazione delle azioni di miglioramento).

È necessario che siano effettuati due tipi di analisi:

Analisi del contesto territoriale

Tale analisi si basa sul modello interpretativo DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), in base al quale vengono identificate, nel contesto territoriale di riferimento, le relazioni di causa-effetto che dalle attività antropiche portano alle pressioni sullo stato dell'ambiente e alla generazione di impatti, che richiedono adeguate risposte a fini conservativi e di ripristino.

Relativamente alle APEA, ciò significa analizzare le caratteristiche ambientali del territorio ospitante e il modo in cui tali caratteristiche vengono modificate o alterate dalla presenza di un'area produttiva, benché improntata ad un modello di gestione ecologica.

L'inquadramento territoriale, quindi, dovrà tenere conto degli aspetti ambientali del contesto locale, rispetto ai quali dovranno essere raccolti i dati necessari a descriverne lo stato di qualità per mezzo di appositi indicatori.

Un elenco degli aspetti ambientali oggetto di analisi può essere il seguente:

- Aria;
- Acqua;
- Suolo e sottosuolo;
- Biodiversità;
- Energia;
- Rifiuti;
- Rumore;
- Elettromagnetismo;
- Mobilità e trasporti.

All'Allegato III del presente documento si fornisce un elenco non esaustivo di indicatori utili all'analisi del territorio. L'andamento del set di indicatori, utilizzati per l'analisi iniziale del contesto territoriale, dovrà essere aggiornato periodicamente (almeno annualmente) per comprendere il reale impatto delle politiche e dell'APEA e degli interventi realizzati sul miglioramento delle matrici ambientali territoriali.

Analisi delle criticità ambientali dei processi

Si tratta dell'analisi che identifica, quantifica e valuta gli aspetti ambientali connessi alle attività e ai proces-

si produttivi caratterizzanti l'APEA (di seguito si riporta una sintesi della metodologia descritta nella **Decisione della Commissione del 4 marzo 2013** che istituisce le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit). L'individuazione degli aspetti ambientali diretti²⁵ e indiretti²⁶ avviene tramite un processo logico che prende in considerazione:

- i processi produttivi presenti (materie prime e ausiliarie utilizzate, impianti in uso e loro alimentazione, prodotti realizzati e confezionamento, ecc.);
- le piante topografiche e le fotografie;
- la legislazione ambientale applicabile;
- le autorizzazioni ambientali e documenti analoghi.

La successiva fase associa gli aspetti individuati agli impatti che esercitano sull'ambiente e, attraverso una valutazione, ne determina la significatività o rilevanza.

Quest'ultima dipende da una serie di elementi:

- rischio di danno ambientale;
- fragilità dell'ambiente locale;
- entità, frequenza e reversibilità dell'aspetto/impatto;
- legislazione vigente e relativi obblighi;
- sensibilità delle parti interessate.

La valutazione, pertanto, che si può avvalere di metodologie diverse, deve portare alla determinazione di una scala di priorità nella gestione degli aspetti direttamente collegata alla significatività o rilevanza degli stessi.

Nella seguente Tabella 8 si riportano alcuni esempi di valutazione degli aspetti ambientali.

Tabella 8 - Valutazione degli aspetti ambientali

Criteri di valutazione	Esempio
Quali prodotti o attività dell'organizzazione possono incidere negativamente sull'ambiente?	Rifiuti: rifiuti urbani misti, rifiuti d'imballaggio, rifiuti pericolosi
Importanza degli aspetti che possono incidere sull'ambiente	Quantità dei rifiuti: elevata, media, bassa
Gravità degli aspetti che possono incidere sull'ambiente	Pericolosità dei rifiuti, tossicità dei materiali: elevata, media, bassa
Frequenza degli aspetti che possono incidere sull'ambiente	Elevata, media, bassa
Consapevolezza, da parte del pubblico e del personale, degli aspetti associati all'organizzazione	Elevata, parziale, non vi sono reclami
Attività dell'organizzazione regolamentate dalla legislazione ambientale	Autorizzazione ai sensi della legislazione sui rifiuti, obblighi di sorveglianza
<i>Nota: è utile quantificare i criteri e la significatività complessiva di particolari aspetti.</i>	

Fonte: Decisione della Commissione del 4 marzo 2013.

Oltre a concentrarsi sugli aspetti ambientali, l'analisi dovrebbe individuare e riportare in una apposita sezione le reali esigenze delle aziende APEA, al fine di pianificare interventi condivisi di miglioramento nel Programma Ambientale.

²⁵ Aspetti ambientali associati alle attività, ai prodotti e ai servizi di un'organizzazione e sui quali quest'ultima ha un controllo di gestione diretto.

²⁶ Aspetti ambientali che possono derivare dall'interazione di un'organizzazione con terzi e che possono essere influenzati, in misura ragionevole, dall'organizzazione stessa.

Il documento deve essere aggiornato con cadenza periodica, e comunque al variare delle condizioni descritte nell'ultima versione disponibile.

Può essere opportuno, quindi, stabilire una stretta collaborazione tra il Soggetto Gestore e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa), ed eventualmente anche con la Provincia e il Comune territorialmente competenti, riguardante le sistematiche attività di sorveglianza sulle diverse componenti ambientali (acqua, aria, rifiuti, ecc.).

A tal fine, potrebbe essere efficace la stipula di un'apposita convenzione tra il Soggetto Gestore e l'Arpa, la quale potrebbe predisporre un adeguato sistema di indicatori dello stato di qualità ambientale che, oltre a permettere di tenere sotto controllo gli aspetti ambientali di una determinata area produttiva, consenta anche il confronto tra realtà produttive diverse.

È indispensabile, in questa fase, identificare i collegamenti fra l'Analisi Ambientale, il Programma Ambientale e i contenuti della Politica.

2.3.2.3. Programma Ambientale

Il Programma Ambientale ha lo scopo di definire e programmare le azioni volte al miglioramento delle prestazioni ambientali dell'APEA, considerando gli aspetti significativi e le esigenze delle aziende insediate emerse attraverso l'Analisi Ambientale.

Il Programma Ambientale deve comprendere:

- **obiettivi:** definizione di obiettivi di miglioramento credibili, quantificabili e misurabili;
- **azioni:** definizione delle azioni concrete da attuare per il raggiungimento degli obiettivi/traguardi e specificazione della loro sequenza cronologica;
- **responsabilità:** assegnazione, per ogni azione pianificata, delle responsabilità di esecuzione per la parte privata (aziende) e la parte pubblica (Enti Locali);
- **mezzi e risorse:** descrizione dei mezzi e delle risorse di carattere tecnico - professionale, finanziario necessarie per lo svolgimento dell'azione;
- **tempi:** definizione dei tempi previsti per l'esecuzione dell'azione;
- **indicatori:** individuazione di opportuni indicatori ambientali attraverso i quali misurare la *performance*.

Tutte le azioni del Programma Ambientale non dovranno risultare in conflitto con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e dovranno essere espressione di un'ampia condivisione tra tutti i soggetti coinvolti. Ai fini dell'attuazione del Programma, deve essere previsto un controllo periodico sul suo stato d'avanzamento; in particolare devono essere adottati opportuni indicatori di *performance*, collegati con gli aspetti ambientali significativi risultanti dall'Analisi Ambientale, da monitorare tramite piani di controllo operativo/sorveglianza.

A fronte del possibile mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, o dall'emergere di nuove criticità (in forte analogia con quanto previsto dal Regolamento EMAS), devono essere previste, programmate ed attuate le opportune azioni correttive.

2.3.2.4. Indicatori di prestazione e monitoraggio

In accordo con il Regolamento CE 1221/09 il Soggetto Gestore, quale attore principale e motore del sistema di gestione dell'APEA, deve riferire in merito alle prestazioni ambientali dell'area produttiva attraverso la selezione e il monitoraggio di opportuni indicatori.

Le principali caratteristiche che gli indicatori devono possedere sono:

- rilevanza;
- fattibilità economica del rilevamento;
- chiarezza e comprensibilità;
- tempestività del rilevamento;
- affidabilità.

Essi dovranno essere coerenti con gli impatti ambientali individuati come significativi e dare, in definitiva, un quadro d'insieme delle *performance* dell'APEA.

Una volta definito il set di indicatori ambientali, di cui si riporta un esempio non esaustivo all'Allegato IV, il Soggetto Gestore dovrà:

- monitorarne l'andamento;
- riesaminarne periodicamente l'adeguatezza;
- in caso di criticità, individuare con la/le organizzazione/i interessata/e le opportune iniziative da attuare.

Il set di indicatori prescelto, oltre ad essere utilizzato per l'aggiornamento periodico dell'analisi ambientale, costituirà il principale elemento del piano di monitoraggio dell'APEA. Nella scelta del set di indicatori da monitorare sarà utile considerare la qualità dei dati disponibili in termini di precisione, di completezza, di rappresentatività e di accuratezza. La periodicità di raccolta dei dati dovrà essere stabilita in funzione della frequenza dei controlli previsti dalla normativa vigente, delle caratteristiche intrinseche specifiche dell'aspetto monitorato, delle caratteristiche ambientali dell'area e della frequenza nelle modifiche ai processi produttivi delle aziende insediate. Il Soggetto Gestore, per monitorare le prestazioni ambientali dell'APEA, dovrà necessariamente coordinarsi con i diversi soggetti preposti alla raccolta e valutazione dei dati ambientali dell'area produttiva (enti, aziende, organi di controllo pubblici e privati), al fine di superare la frammentarietà delle informazioni e per integrare e strutturare i dati ritenuti significativi. Sarà inoltre necessario che le aziende dell'APEA contribuiscano a fornire periodicamente i dati degli aspetti ambientali connessi ai loro processi produttivi. Per questo motivo, appare ancora una volta evidente come la partecipazione delle imprese è elemento imprescindibile di un'APEA, anche per garantire un monitoraggio rappresentativo delle *performance* ambientali dell'area.

2.3.3. Processi decisionali inclusivi

Poiché la riqualificazione ambientale di un area produttiva non si deve limitare a una trasformazione fisica dei luoghi ma deve incidere anche sulle modalità di fruizione e gestione dell'area stessa, l'ultimo elemento trasversale del Sistema di Gestione Ambientale d'area è quello dei processi partecipativi²⁷.

L'obiettivo è quello di garantire il coinvolgimento attivo e sistematico di tutti i soggetti rappresentativi del sistema locale di riferimento interessati dall'attività dell'area industriale e che interagiscono, attraverso la propria azione, con le politiche ed i processi per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della stessa. Citando quanto riportato nella guida per amministratori e tecnici "Partecipare e decidere. Insieme è meglio", pubblicata nel 2009 dalla Regione Emilia Romagna²⁸, *"...il successo di un processo partecipato dipende da numerosi fattori di carattere organizzativo, politico, tecnico, culturale e relazionale; sono pertanto diversi gli aspetti da considerare e le premesse da creare per garantire l'efficacia del percorso"*.

Malgrado sia dedicata a processi decisionali inclusivi in ambito pubblico, dove i principali *stakeholder* sono i cittadini, la guida della Regione Emilia Romagna elenca una serie di fattori critici (sui quali impostare un percorso di partecipazione) che rimangono del tutto validi anche in un contesto diverso come quello delle APEA; con i dovuti aggiustamenti, si riportano di seguito gli aspetti individuati:

- necessità e desiderio di cambiamenti rispetto a situazioni problematiche esistenti: quando sono maggiori gli svantaggi esistenti di una situazione conosciuta rispetto ai possibili vantaggi di una situazione nuova, seppure non conosciuta perfettamente;
- necessità di richiedere contributi esterni: i contributi di diversi portatori di interesse possono dare valore aggiunto agli esiti del processo decisionale;

²⁷ Come buona pratica si segnala, anche se in ambito non APEA, l'attività di coinvolgimento e partecipazione civica svolta nel 2009-2010 in Calabria, Campania e Puglia (progetto "Rafforzamento della capacità amministrativa per un'amministrazione di qualità" PON Governance e Azioni di Sistema <http://pongas.formez.it/content/rafforzamento-capacita-amministrativa-unamministrazione-qualita>). A partire dalla condivisione dell'iniziativa con le amministrazioni e coerentemente col metodo della progettazione partecipata, sono state individuate, nella fase di avvio, solo alcune linee direttrici del progetto: analisi del contesto, attori presenti sul territorio, ambiti di intervento particolarmente interessanti dal punto di vista dell'integrazione delle politiche.

Obiettivi dell'azione sono stati il rafforzamento dei processi partecipativi avviati o in fase di avvio e, contestualmente, il consolidamento - nelle amministrazioni stesse e nelle comunità - di prassi basate su relazioni collaborative fra i soggetti presenti nelle diverse fasi di realizzazione degli interventi.

Sullo stesso tema si veda anche il "Progetto Manifattura: green innovation factory" con il quale si è dato vita ad un processo di rinascita produttiva della fabbrica dismessa Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco (TN) non come risultato dell'azione di un solo soggetto o di un unico intervento, ma piuttosto come lavoro comune di un insieme di imprese, laboratori, centri di servizio, luoghi per la formazione, ma anche spazi destinati a funzioni pubbliche. Attori diversi capaci di condividere una visione, adottare programmi compatibili, produrre una strategia fondata su interessi comuni per moltiplicare le opportunità individuali e collettive - <http://www.progettomanifattura.it/it>.

²⁸ <http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/documenti/altri-documenti/partecipazione-1>.

- **condivisione delle regole di lavoro:**
è essenziale che vengano definite e consolidate delle “regole” per garantire un processo di partecipazione valido per tutti;
- **finalità chiare:**
la condizione essenziale per conseguire credibilità consiste nel rendere chiari, fin dall’inizio del processo, gli obiettivi da intraprendere, le modalità di lavoro, i compiti e i limiti del processo;
- **convinzione nel conformarsi ai risultati:**
entrare in un processo che ha per scopo il raggiungimento di soluzioni condivise può dare un risultato deludente se una o più parti pongono e mantengono veti sui risultati. Ovviamente devono essere posti limiti ad ogni decisione proposta, ma allo stesso tempo, per quanto possibile, dovrebbe essere vietato che siano poste precondizioni. Se ciò non è possibile occorre almeno che queste vengano esplicitate sin dall’inizio;
- **chiarezza, onestà, credibilità:**
la convinzione di poter conseguire l’obiettivo deve divenire un chiaro messaggio per coloro che sono coinvolti nel processo; questo può essere assicurato solo se tutte le parti in causa si comportano lealmente e se il processo della costruzione del consenso si basa contemporaneamente sulle due modalità di ascolto e domanda attraverso l’esplorazione delle necessità, piuttosto che sulla difesa delle posizioni acquisite;
- **informazioni di base condivise:**
i conflitti spesso si sviluppano solo perché soggetti differenti si confrontano partendo da informazioni importanti fondate su basi e problematiche differenti. Il processo consensuale dà importanza alla diffusione di informazioni, alla ricerca di minimi comuni denominatori ed all’acquisizione di ulteriori informazioni utili per portare avanti il processo, che devono essere accessibili, verificabili e aggiornate; scambio reciproco delle esperienze;
se l’informazione, i comportamenti ed i valori vengono alla luce e sono condivisi da tutti a ogni passaggio, nel processo ci sarà, inevitabilmente, un cambiamento graduale nelle percezioni (dei singoli), accompagnato dallo sviluppo delle conoscenze individuali e di gruppo. Ciò può aiutare a prevenire i conflitti e mettere ciascuno nelle condizioni di salire sul gradino successivo del processo;
- **l’identificazione di molteplici variabili:**
sulla base delle proprie provenienze settoriali, esperienze e competenze, assicurare che ogni problematica complessa non abbia una singola e netta soluzione. Il fatto che le soluzioni e le variabili siano diverse ed innovative crea il fondamento per soluzioni condivise e creative (“un nuovo problema”) frutto di una vera scelta collettiva;
- **la ricerca del terreno comune:**
sebbene i problemi complessi richiedano maggiore impegno e sollecitino a considerare diversi fattori, rimane fondamentale la ricerca e la costruzione di elementi di condivisione che quasi sempre esistono fin dall’inizio del processo o che possono essere individuati in tempi brevi. Nel caso in cui gli obiettivi siano piccoli, la “cerimonia di festeggiamento” della loro soluzione aiuta ad accrescere fiducia e rispetto reciproco, elementi basilari per costruire piattaforme in grado di raggiungere obiettivi più difficili;
- **le decisioni come frutto del consenso:**
in molti casi, come *ultima ratio*, si fa massicciamente ricorso al faticoso sistema del voto di maggioranza. Spesso ciò avviene in situazioni in cui un altro approccio avrebbe garantito una decisione differente e magari più largamente condivisa. Lavorando nella direzione di decisioni che sono sostenute davvero da tutti, aumenta considerevolmente la possibilità che i soggetti coinvolti rafforzino, invece di affossare, lo sviluppo del processo;
- **responsabilità condivise dei risultati e del processo:**
una volta che il processo è avviato, coloro che ne sono coinvolti non sono più attori passivi che aspettano il *deus ex machina* che gli risolva tutti i problemi. Ognuno deve assumere un ruolo attivo nella ricerca di soluzioni migliorative, prendere responsabilità per sostenere decisioni e sottoporre a verifica puntuale i miglioramenti raggiunti;
- **impegno del Soggetto Gestore:**
deve essere fondamentale l’impegno del Soggetto Gestore che promuove il progetto/processo come una delle priorità di programma di mandato, parallelamente alla consapevolezza sui pro e contro, alla coerenza nel garantire ricadute operative e nel recepire con continuità le indicazioni degli attori coinvolti nei processi decisionali;

- impegno tecnico:
cruciale è l'impegno, il supporto tecnico, la motivazione al cambiamento, la convinzione e la disponibilità al lavoro intersettoriale e partecipato, alla flessibilità, alla capacità di recepire indicazioni non tecniche e metodologie di lavoro nuove negli strumenti gestionali consolidati;
- competenze organizzative/metodologiche:
strategico è il ruolo dei facilitatori-animatori dei processi, che devono avere appropriate competenze relazionali, organizzative e gestionali nel sapere motivare i partecipanti, sintetizzare e negoziare i diversi punti di vista e valorizzare le conoscenze e le capacità (*capacity building*) dei diversi attori;
- disponibilità alla partecipazione (*attori/stakeholder*):
è decisivo il ruolo dei partecipanti, in termini di comprensione del processo partecipato, delle "regole del gioco", dei limiti e delle opportunità della partecipazione, di motivazione al cambiamento, alla reciproca legittimazione tra gli attori, alla disponibilità ad assumersi responsabilità dirette e a negoziare con posizioni diverse;
- organizzazione:
malgrado ogni sforzo messo in campo, il tutto può essere completamente inficiato per motivi puramente organizzativi o operativi: la scelta infelice del luogo di ritrovo; pochi inviti e mancate spiegazioni pregresse; date individuate senza tenere conto di sovrapposizioni di eventi e degli impegni dei partecipanti; mancanza di materiali di lavoro, d'informazione o di generi di conforto; ausili didattici/informativi fuori uso; scarsa puntualità, mancanza di chiarezza e di diffusione delle notizie;
- comunicazione:
è una componente essenziale a qualsiasi percorso di partecipazione. Deve essere attivata con continuità prima, durante, e dopo il progetto tra chi promuove e chi interloquisce. Deve essere mirata per singoli attori, adottando linguaggi diversificati, e integrata mediante l'impiego di strumenti consolidati e multimediali per comunicare, spiegare, motivare e rendicontare. Le informazioni devono essere veicolate trasversalmente e verticalmente alle organizzazioni ed essere accessibili, verificabili e aggiornate;
- risorse:
per la realizzazione di un percorso di partecipazione sono ovviamente necessarie adeguate risorse umane e finanziarie.

Un processo decisionale inclusivo in ambito APEA prevede come primo passo l'ideare una piattaforma multimediale funzionale alla massimizzazione della partecipazione degli *stakeholder*, che può consistere nell'integrazione di luoghi fisici con luoghi virtuali dedicati.

Successivamente si dovranno individuare i soggetti da coinvolgere secondo principi di equilibrio ed equa rappresentanza, in funzione della loro rilevanza in ambito APEA.

Un esempio di categorie di *stakeholder* potenzialmente interessate ai processi di un'APEA è la seguente:

- rappresentanti eletti (Consiglio/Giunta) di Comune, Provincia e Regione;
- dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte;
- rappresentanti di Enti Territoriali (Comunità Montane, Autorità di Bacino, Enti Parco, ecc.);
- agenzie e organismi tecnici (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ecc.);
- rappresentanti di organizzazioni fornitrici di servizi (energia, gas, rifiuti, ecc.);
- sindacati e associazioni di categoria;
- associazioni ambientaliste e di volontariato/no profit;
- singoli soggetti economici;
- ordini professionali;
- Università o altri Enti di Ricerca e formazione.

Come già evidenziato, il ruolo del Soggetto Gestore è fondamentale per stimolare l'unione di intenti e il coinvolgimento delle parti in causa, ma anche per mediare fra le diverse posizioni allo scopo di giungere a delle risoluzioni che permettano la stipula di accordi, la realizzazione di investimenti, la concessione di finanziamenti, la cantierizzazione di opere infrastrutturali, ecc.

Diverse sono le metodologie²⁹ a disposizione del Soggetto Gestore per realizzare processi decisionali inclusivi: fra esse è possibile scegliere quella che per numerosità della platea, durata prevista dei lavori,

²⁹ Fra le metodologie atte a stimolare la partecipazione e la condivisione degli attori locali in un processo decisionale inclusivo, si ricordano l'EASW (European Awareness Scenario Workshop), il GOPP (Goal Oriented Project Planning), il PCM (Project Cycle Management), l'OST (Open Space Technology).

tipologia del tema da affrontare o necessità di addivenire ad un determinato risultato, meglio si presta agli obiettivi dell'APEA.

Un processo di partecipazione deliberativo e "strutturato", da intendersi come tale in quanto articolato-strutturato in una serie di momenti e incontri con varie attività e tecniche di discussione e confronto tra i partecipanti, si sviluppa, generalmente, attraverso diverse fasi chiave, che ovviamente possono variare in funzione dell'ambito dei temi, dei tempi e delle risorse disponibili.

La partecipazione, fra l'altro, può essere attivata nelle diverse fasi del ciclo di vita di un processo decisionale, assumendo, di volta in volta, un significato particolare e producendo effetti differenti.

Il livello di partecipazione previsto deve essere comunicato ai partecipanti in modo trasparente, fin dalla fase di promozione, affinché essi siano informati e consapevoli sulle opportunità del processo a cui sono invitati, possano valutare in quale misura il proprio contributo potrà incidere sulle decisioni finali, quale ruolo, limiti e opportunità sono offerti e in gioco e quali responsabilità e apporti sono richiesti rispetto alla definizione e attuazione delle decisioni.

La partecipazione può svilupparsi con modalità differenti, dalla semplice informazione a un vero e proprio *empowerment* degli attori coinvolti:

- **Informazione** - Il Soggetto Gestore fornisce indicazioni su un progetto che intende realizzare: l'analisi, le valutazioni e le decisioni sono già state effettuate. In questo caso gli attori coinvolti hanno solo l'opportunità di essere informati.
- **Consultazione** - Gli attori sono ascoltati e hanno l'opportunità di influenzare le decisioni, tramite le informazioni e le opinioni che forniscono.
- **Progettazione partecipata** - L'analisi dei problemi e l'elaborazione di soluzioni sono definiti congiuntamente dai vari attori e dal Soggetto Gestore che promuove il processo/progetto. Le decisioni per la loro realizzazione sono di tipo multisettoriale in base a competenze, risorse e responsabilità: alcune da parte del Soggetto Gestore, altre da parte dei singoli attori che hanno partecipato, altre in partnership.
- **Empowerment** - Gli attori hanno diverse capacità per gestire progetti/azioni a cui hanno concorso, spesso in collaborazione con il Soggetto Gestore, e di influenzare le decisioni.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle principali tecniche e metodologie, sviluppate nel corso degli ultimi 20 anni, che favoriscono la definizione di piani di azione e la presa di decisioni all'interno di processi decisionali inclusivi:

Workshop

Sono gruppi ristretti di persone che discutono e analizzano specifici temi ed elaborano idee, progetti, piani di lavoro in modo partecipato su uno specifico tema, con cadenza periodica, al fine di potere affrontare in modo adeguato vari aspetti. I gruppi di lavoro danno l'opportunità di definire progetti e piani maggiormente elaborati rispetto a momenti di consultazione *una tantum* e ottenere risultati concreti. È opportuno sia che il Soggetto Gestore si impegni a realizzare entro tempi brevi le priorità di intervento condivise, sia che i partecipanti diano continuità alla partecipazione ai vari incontri previsti. I gruppi di lavoro si riuniscono a intervalli di circa 20 giorni per 4-5 incontri complessivi (tempi adeguati, se condotti efficacemente) per definire progetti abbastanza dettagliati. Tra un incontro e l'altro i partecipanti possono raccogliere informazioni necessarie alla progettazione. Può essere utile invitare ad alcuni incontri testimoni che raccontino esperienze simili a quelle su cui il gruppo sta lavorando/dibattendo. Il facilitatore stende un *report* dopo ogni incontro e lo diffonde per posta elettronica ai partecipanti e attraverso il sito *internet* del processo (se attivato) o dell'APEA. A conclusione del processo viene redatto un *report* definitivo.

Focus Group

Il *Focus Group* consiste nel riunire un ristretto gruppo di persone al quale si chiede di approfondire e sviluppare un dibattito-confronto attorno ad un tema specifico, con apposite domande di lavoro. Il moderatore-facilitatore prepara le domande, sollecita l'intervento di ogni partecipante, stimola la discussione, ed infine raccoglie tutti gli scambi e i contributi che emergono. Il *Focus Group* è condotto da un facilitatore che segue una traccia di domande di lavoro, che vanno dal generale al particolare. La discussione è impostata in modo informale e sono anche ammesse domande reciproche, dichiarazioni di disaccordo. Gli interventi vengono registrati dal facilitatore e tutte le informazioni raccolte vengono poi elaborate e sistematizzate, andando a costituire il documento finale.

Analisi SWOT partecipata

Modalità di analisi qualitativa per valutare i punti di forza (*Strengths*), debolezza (*Weaknesses*), le opportunità (*Opportunities*) e le minacce/rischi (*Threats*) di un progetto nell'ambito di un processo decisionale. Permette strategicamente di individuare i principali fattori interni ed esterni che sono importanti per raggiungere un obiettivo. Condizione necessaria è la disponibilità, da parte dei partecipanti coinvolti, di valutare diverse implicazioni rispetto a varie diverse alternative, senza preclusioni al risultato. Da ciò deriva l'inevitabile coesistenza di diverse idee e posizioni nel dibattito e la conseguente, eventuale conflittualità.

GOPP/PCM

Il metodo *GOPP/PCM* (*Goal Oriented Project Planning*), ma sinteticamente spesso chiamato "Quadro Logico", mira ad aiutare la progettazione per obiettivi specifici in modo logico, strutturato e articolato per fasi, in cui i diversi attori-chiave e i beneficiari di un progetto intervengono in maniera partecipativa. Si tratta di un processo analitico e di un modo di presentare i risultati di questo processo che rende possibile identificare ed esprimere logicamente gli obiettivi del progetto e la relazione causale che li lega; individuare gli obiettivi specifici per la verifica degli obiettivi iniziali; stabilire quali condizioni esterne allo scopo del progetto possano influenzarne la buona riuscita. Il Quadro Logico è applicato a ogni fase del ciclo di vita di un progetto, dalla pianificazione alla valutazione, detto appunto Gestione del Ciclo di Progetto (*Project Cycle Management-PCM*). I vantaggi sono diversi: chiarisce i vantaggi per i beneficiari; evidenzia i rischi sotto i quali il progetto è realizzato; facilita monitoraggio e valutazione; favorisce il coinvolgimento dei beneficiari; prepara un testo di progetto completo e coerente. Per la compilazione del Quadro Logico sono generalmente necessari diversi incontri. Le fasi della progettazione prevedono: l'analisi di criticità, cause ed effetti (albero dei problemi); la visualizzazione della situazione futura desiderata (albero degli obiettivi); la selezione della/e strategia/e per raggiungere la situazione desiderata; la definizione dettagliata della logica di intervento (definizione quadro logico); la definizione dettagliata delle risorse necessarie (*budget*).

L'evidenza del soddisfacimento del requisito può essere resa attraverso le seguenti iniziative:

- Istituzionalizzazione dei canali di comunicazione tra il Soggetto Gestore ed i soggetti interessati pubblici e privati che, a vario titolo, possono incidere sul processo;
- Promozione ampia della partecipazione degli operatori economici, dei lavoratori e delle loro rappresentanze nella individuazione, progettazione e gestione degli interventi di miglioramento;
- Diffusione di un documento di sintesi (Rapporto Ambientale) contenente le principali informazioni riguardanti la gestione dell'area, le prestazioni ambientali, le azioni di miglioramento e il raggiungimento degli obiettivi individuati;
- Creazione di un sito *web* per diffondere a tutte le parti interessate le informazioni rilevanti, per ricevere contributi e creare una forma di partecipazione attiva ai principali processi decisionali (ad es., *forum*).

2.3.4. Infrastrutture comuni e servizi innovativi

Le infrastrutture e i servizi ambientali centralizzati in grado di contenere gli impatti e sfruttare le economie di scala sono unanimemente considerate un requisito essenziale delle APEA. Più complesso è definire la dotazione minima che un'APEA deve avere.

Si noti come una identificazione puntuale dei requisiti ambientali/infrastrutturali di un'APEA sia una scelta non priva di criticità: da una parte si rischia di definire dei requisiti teorici che possono trovare difficile applicazione pratica, anche in un tessuto produttivo come quello delle Regioni CONV; dall'altra si rischia di non dare la giusta rilevanza alla specificità delle singole aree industriali, ognuna inserita in un sistema territoriale complesso con esigenze e problematiche specifiche.

Per questo si ritiene più utile applicare, nella individuazione dei requisiti ambientali/infrastrutturali di un'APEA, un approccio di tipo sistemico.

Per il pieno soddisfacimento di tali requisiti, il Soggetto Gestore deve puntualmente individuare, nel Programma Ambientale, infrastrutture comuni e servizi di area che contemporaneamente:

1. vadano a migliorare uno o più aspetti ambientali significativi (così come valutati nell'Analisi Ambientale);
2. rispondano ad una o più esigenze/necessità delle aziende insediate (così come individuate nell'Analisi Ambientale).

Sebbene non vengano definiti puntualmente i requisiti minimi ambientali/infrastrutturali di un'APEA, si ritiene utile fornire un'analisi delle principali infrastrutture e servizi connessi ai temi ambientali di un'area produttiva.

Di seguito, per ogni tema ambientale, si riportano delle schede contenenti gli obiettivi, le azioni generali e specifiche, le infrastrutture e i servizi connessi ed eventuali buone prassi esistenti: tali schede costituiscono un primo supporto per orientare il Soggetto Gestore nel processo di riqualificazione/realizzazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate³⁰.

Va sottolineato e ricordato ancora una volta che, anche per l'individuazione e l'implementazione di infrastrutture comuni e servizi d'area, deve essere concepito ed attuato un sistema di partecipazione attiva dei portatori di interessi attraverso le modalità ritenute più idonee in relazione al contesto e alle necessità specifiche (vedi § 2.3.3 - Processi decisionali inclusivi).

2.3.4.1 Requisiti urbanistico territoriali ed architettonici/edilizi

Obiettivo
Garantire l'armonizzazione dell'intervento con gli elementi del paesaggio ed antropici, mitigando gli impatti visivi sul paesaggio. Riqualificare gli edifici esistenti e/o costruire nuovi edifici secondo standard costruttivi orientati alla sostenibilità.
Azioni
Privilegiare la riqualificazione di aree dismesse o la riconversione di aree industriali esistenti.
Realizzare fasce di mitigazione paesaggistica dal punto di vista visivo-percettivo.
Definire criteri di localizzazione di servizi ed attrezzature (centro servizi funzionale alle imprese, centro di raccolta rifiuti speciali).
Migliorare la qualità edilizia degli edifici industriali al fine di minimizzare gli impatti e i consumi (es. acqua, energia).
Stabilire una corretta localizzazione degli edifici produttivi per realizzare economie di scala e sinergie tra imprese.
Identificare elementi di riconoscibilità dell'azienda all'esterno.
Infrastrutture/servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Zone verdi sui margini di contatto con le zone residenziali con funzioni di filtro • Fasce di mitigazione • Centro servizi funzionale alle imprese • Impianti di illuminazione d'area a basso consumo • Cartellonistica e segnaletica per raggiungere agevolmente le aziende dell'aria • Edifici industriali eco efficienti

³⁰ Le principali fonti utilizzate per la predisposizione delle schede sono state i seguenti documenti:

1) L'applicazione della disciplina toscana sulle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate: metodologia e casi studio Volume 1 Gli elementi fondamentali del nuovo modello insediativo - 2011- Regione Toscana

(<http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11705737/Volume+1+-+Gli+elementi+fondamentali+del+nuovo+modello+insediativo/35470197-e0e7-417c-a391-6c5b18fa9225?version=1.1>).

2) L'applicazione della disciplina toscana sulle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate: metodologia e casi studio - Volume 2 Guida alle soluzioni che soddisfano i criteri prestazionali APEA - 2011 - Regione Toscana

(<http://www.regione.toscana.it/documents/10180/320308/Volume+2+-+Guida+alle+soluzioni+che+soddisfano+i+criteri+prestazionali+APEA/b033a20f-e2fc-4cb5-a7bb-457b25431ca0?version=1.1>).

3) Direttive regionali in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) (http://www.sardegnaambiente.it/documenti/18_329_20130226164433.pdf)

4) Linee Guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate (APPEA)

(http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/Piano+Paesaggistico+Territoriale/Documenti/Portlet+Visualizza+PPTRWindow?idCat=28&azionelink=dettaglio&action=2#).

Buone Pratiche

Requisiti urbanistici territoriali

Vedi le Linee guida per la riqualificazione del paesaggio realizzate per il Distretto industriale pesarese (<http://www.pesarambiente.it/index.php?id=11280>). Nello specifico è stato realizzato un progetto preliminare sul tema della gestione del paesaggio che considera diversi interventi ed opere (corridoi ecologici, viabilità, parcheggi, aree verdi attrezzate, criteri progettuali per nuovi insediamenti) ipotizzandone costi di realizzazione, fattibilità e tipo di gestione.

Per ulteriori approfondimenti sul tema paesaggio vedi l'articolazione tematica delle Linee Guida della Regione Puglia sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate (APPEA).

Zona industriale di Padova (ZiP), Interramento linee elettriche

Per garantire un miglioramento dell'impatto visivo dell'area è stato realizzato un intervento importante dal punto di vista ambientale: l'interramento dell'elettrodotto da 132 kV tra Camin e Bassanello, che attraversa con quattro grandi linee la zona industriale di Padova. La spesa è stata di oltre 6 milioni di euro. L'operazione ha anche comportato un importante recupero di aree edificabili (per maggiori dettagli cfr. <http://www.zip.padova.it/>).

Requisiti architettonici edilizi

Buona pratica per la progettazione e riqualificazione degli edifici industriali è la Guida realizzata con il **progetto MEID** (<http://www.medmeid.eu/>) per la **progettazione di Edifici Industriali Eco-efficienti** (http://www.medmeid.eu/wp-content/uploads/2013/07/GUIDA-MEID_low.pdf).

Il documento contiene un'ampia lista di buone pratiche (88 misure) applicabili alla costruzione di edifici Industriali. Le misure adottate contribuiscono a rendere gli edifici industriali sostenibili dal punto di vista ambientale, senza incidere sulla loro qualità, né comportare un abbattimento delle loro prestazioni o perdita di funzionalità per l'utente finale.

Si segnala inoltre il Protocollo ITACA per gli edifici industriali (versione maggio 2012) come ulteriore strumento utile per la progettazione e riqualificazione degli edifici industriali sostenibili da realizzare in ambito APEA. Il Protocollo ITACA è uno strumento di valutazione del livello di sostenibilità delle costruzioni approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. È stato sviluppato dal Gruppo di lavoro interregionale "Edilizia Sostenibile" istituito presso ITACA, con il supporto tecnico di iISBE Italia e ITC-CNR, e basato sullo strumento di valutazione internazionale SBTool, realizzato nell'ambito del processo di ricerca Green Building Challenge. Accanto alla versione nazionale del Protocollo sono stati sviluppati, nel corso degli anni, diverse versioni che attuano specifiche politiche regionali in materia (non sono presenti protocolli ITACA realizzati dalle Regioni CONV). (http://www.itaca.org/documenti/protocollo_itaca/PROTOCOLLO%20ITACA%202011_I_070512.pdf)

2.3.4.2. Requisiti di carattere ambientale/infrastrutturale

TRASPORTI E MOBILITÀ

Obiettivo
Ridurre le emissioni inquinanti indotte dai trasporti e dal traffico veicolare ottimizzando l'accessibilità viabilistica all'interno dell'area.
Azioni
Diversificare la rete di approvvigionamento delle materie prime da quella di fruizione degli utenti.
Definire un approccio integrato per connettere le aree produttive al ridisegno della viabilità esistente.
Ottimizzare la circolazione all'interno dell'area definendo una politica comune di accesso all'area produttiva per i mezzi pesanti e gli addetti in orari prestabiliti e scaglionati, al fine di ridurre il traffico durante le ore di punta.
Predisporre una segnaletica chiara ed aggiornata per permettere ai visitatori e ai trasportatori di orientarsi agevolmente nell'area produttiva.
Potenziare il servizio di trasporto pubblico all'interno dell'area (incentivare l'utilizzo mediante un contributo a livello aziendale/di area per l'acquisto di abbonamenti ai servizi del trasporto collettivo).

Promuovere, dopo uno studio dei flussi casa - lavoro dei dipendenti delle aziende, l'uso di nuovi sistemi di mobilità (*car-sharing*, *car-pooling*) e incentivare l'uso del trasporto collettivo (servizi navetta inter-aziendali).

Diversificare la rete di approvvigionamento delle materie prime da quella di fruizione degli utenti.

Realizzazione di sistemi di interporti a servizio dell'APEA.

Infrastrutture/servizi

- Parcheggi per autoveicoli di trasporto collettivo
- Aree di sosta per mezzi pesanti
- Piste ciclabili
- Percorsi pedonali
- Punti di rifornimento di carburanti ecologici (distributori di gpl e punti di ricarica per mezzi elettrici)
- Cartellonistica per l'efficace identificazione della posizione delle aziende
- Servizio di *mobility management* per l'area produttiva
- Servizio di condivisione dei mezzi di trasporto (*car sharing*) o servizio di creazione di equipaggi che condividono la stessa auto (*car pooling*)
- Servizi di logistica integrata comprensivi di un servizio di brokeraggio logistico per gestire i flussi logistici ottimizzando i carichi e i percorsi dei mezzi impiegati e riducendo i costi attraverso la scelta dell'operatore logistico più competitivo
- Interporto quale struttura finalizzata allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto

Buone Pratiche

Nel corso del progetto Ecomark (<http://www.ecomarkproject.eu/it>), coordinato dalla Provincia di Bologna, è stata implementata una serie di azioni per sviluppare servizi innovativi per la logistica delle imprese insediate nell'**APEA di Budrio (BO)**. In particolare, sono stati effettuati audit del sistema logistico interno e distributivo ed è stato previsto l'utilizzo di software informatici espressamente progettati per l'ottimizzazione logistica dei carichi e dei percorsi; un altro software invece è stato realizzato per ottimizzare i percorsi e le soste dei veicoli che trasportano le merci delle imprese.

Zona industriale di Padova (ZiP). L'intermodalità, resa possibile dall'interporto, ha consentito di eliminare dalle strade più di 200 mila camion. L'interporto consente di razionalizzare la catena del trasporto attraverso l'impiego coordinato delle diverse modalità, favorisce il perseguimento di economie di scala e di sinergie che non si potrebbero ottenere altrimenti con l'attuale dispersione dell'offerta sul territorio; razionalizza la distribuzione finale delle merci nelle aree urbane. Per ulteriori informazioni cfr. <http://www.interportopd.it/>

Zona Produttiva Plaine de L'Ain. Segnaletica e intermodalità. Per perseguire un corretto orientamento interno all'area è stata predisposta una segnaletica omogenea in punti strategici, con un'ottima visibilità, e in grado di indirizzare i flussi di traffico. Per potenziare tale sistema le strade sono state opportunamente dimensionate in base al tipo di traffico da cui sono interessate, e la mobilità su gomma è stata coadiuvata, con l'obiettivo di incentivare l'intermodalità, con 17 chilometri di ferrovia interni all'area. Per ulteriori informazioni cfr. <http://www.plainedelain.fr/>

ENERGIA

Obiettivo

Promuovere l'efficienza energetica e massimizzare l'utilizzo di fonti rinnovabili.
Sviluppare azioni di simbiosi industriale al fine di valorizzare energeticamente scarti industriali.

Azioni

Incentivare la produzione energetica da fonti rinnovabili.
Adottare le migliori tecniche disponibili per minimizzare i consumi all'interno del processo produttivo.
Utilizzare tecniche di edilizia sostenibile per ridurre i consumi agendo sull'involucro edilizio e sugli impianti.
Incentivare il recupero di calore e i cascami termici dei processi produttivi.
Servizio di Energy Manager di APEA.
Sensibilizzazione e formazione delle imprese sul tema dell'efficienza energetica.
Incentivare l'implementazione dei sistemi di gestione dell'energia (ISO 50001).
Infrastrutture/servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Impianti di produzione di energia centralizzati (es. impianti di cogenerazione per la produzione di energia termica e elettrica) • Rete di teleriscaldamento rispetto ad una geometria di distribuzione ottimale alle esigenze dell'area produttiva • Sistemi di pubblica illuminazione a basso consumo energetico • Impianti di microgenerazione (generazione distribuita) basati su fonti energetiche alternative (biomassa, collettori solari, fotovoltaico, eolico) • Energy manager di area per promuovere un uso razionale dell'energia e con funzioni di centrale di acquisto dell'energia
Buone Pratiche
<p>Nuova sede Silea di Valmadrera (LC) - Ciclo chiuso dell'energia. L'insediamento è energeticamente autosufficiente grazie all'energia prodotta dall'impianto di termodistruzione di rifiuti solidi. L'energia elettrica prodotta è principalmente finalizzata all'alimentazione dei motori e degli apparati elettrici necessari all'attività principale; quella prodotta in esubero dall'impianto è invece ceduta ad ENEL. Inoltre, vapore ed energia elettrica sono convogliati attraverso una serie di canalizzazioni protette fino agli uffici, dove apposite centrali provvedono alle opportune trasformazioni per le alimentazioni delle reti impiantistiche. Infine il vapore di raffreddamento dei crogiuoli viene riutilizzato per produrre energia termica e frigorifera per la climatizzazione dell'edificio. Per ulteriori dettagli cfr. http://www.sileaspa.it/it/home-page/index</p> <p>Polo industriale di Ponte a Cappiano (FI) Le locali concerie consorziate si sono dotate di un impianto di cogenerazione a metano, finalizzato alla riduzione sia delle emissioni inquinanti sia dei costi energetici. L'impianto è entrato in funzione nel 1999, ed il costo di realizzazione è stato cofinanziato a fondo perduto dalla Regione Toscana nella misura del 25%. Il cogeneratore, costituito da 4 gruppi, ha una potenza elettrica di 6 MWe e termica totale di 6 MWt e consente la simultanea produzione di energia elettrica, acqua calda e vapore da utilizzare nei cicli produttivi.</p> <p>Si segnalano, inoltre, le seguenti buone pratiche.</p> <p>Per i servizi di energy manager: 1° Macrolotto, Prato, Conser Energia Libera. Attraverso tale iniziativa il gestore dell'area ha consentito di ottenere un contratto di fornitura di energia vantaggioso, e di monitorare mensilmente la fatturazione con la garanzia che prelievi, potenze accise, prezzi ed eventuali indicizzazioni siano sempre trasparenti ed esatte.</p> <p>Per i consorzi di acquisto dell'energia: Consorzio V.E.R.A. energia - Il Consorzio nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Industriali della Provincia di Rovigo e l'Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara, e si caratterizza per l'interprovincialità delle aziende consorziate. Attualmente la compagine consortile annovera 260 aziende, pari a circa 500 milioni di KWh prelevati. Per ulteriori dettagli cfr. http://www.veraenergia.it/index.htm</p>

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Obiettivo
<p>Riduzione o limitazione delle emissioni in atmosfera. Monitoraggio della quantità e della qualità delle emissioni.</p>

Azioni
Adozione di reti di teleriscaldamento e di centrale/i di cogenerazione alimentate con combustibili fossili a basso fattore di emissione e/o integrate con sistemi che sfruttano fonti di energia rinnovabile.
Elaborare un piano per la mobilità dell'APEA per la riduzione delle emissioni dovute al trasporto.
Prevedere soluzioni a livello progettuale/costruttivo e di esercizio sistema edificio-impianto, al fine di ottenere la massima riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera da parte degli impianti termici (riscaldamento e refrigerazione).
Adottare le migliori tecniche disponibili per minimizzare i consumi all'interno del processo produttivo.
Utilizzare tecniche di edilizia sostenibile per ridurre i consumi agendo sull'involucro edilizio.
Utilizzo di piante ed arbusti con funzione di riduzione/assorbimento/abbattimento delle emissioni di CO ₂ .
Gestire un sistema di monitoraggio delle emissioni in atmosfera a livello di area industriale.
Infrastrutture/servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Rete di monitoraggio interna all'area produttiva per la qualità dell'aria • Realizzazione di edifici industriali eco-efficienti • Sistemi di abbattimento degli inquinanti a livello di singola azienda • Servizio di <i>mobility manager</i>
Buone Pratiche
Progetto Pilota di Ponte Rizzoli (BO): area ubicata nel Comune di Ozzano Emilia che copre una superficie di 105 ha in cui sono insediate circa 170 imprese. L'area contribuisce alla riduzione dell'impatto sulla qualità dell'aria attraverso un impianto di cogenerazione e rete di teleriscaldamento.

RISORSA IDRICA (APPROVVIGIONAMENTO/SCARICHI)

Obiettivo
Perseguire un uso sostenibile della risorsa idrica attraverso il riciclo, il risparmio e l'uso razionale delle acque. Ridurre lo scarico delle acque reflue attraverso un sistema di smaltimento a reti separate, e garantire un sistema di depurazione dei reflui che riduca l'impatto ambientale dei processi depurativi tradizionali. Garantire la sicurezza idrogeologica dell'area e la qualità ambientale del reticolo idrografico superficiale.
Azioni
Recuperare le acque di processo.
Riutilizzare le acque piovane per gli usi di servizio, limitando l'utilizzo di acqua potabile esclusivamente agli usi alimentare e di igiene personale.
Ridurre il prelievo in falda o da corpi idrici superficiali.
Contenere l'impermeabilizzazione dei suoli.
Prevedere una gestione unica degli approvvigionamenti e degli scarichi.
Monitorare l'efficienza dei sistemi di distribuzione.

Infrastrutture/servizi

- Sistemi/impianti collettivi per la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia per le quali la normativa prevede la depurazione
- Sistema di raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche (quelle provenienti dalle coperture, e possibilmente anche le seconde piogge di dilavamento di strade e piazzali) realizzando appositi impianti per un loro riutilizzo per la pulizia delle strade, per la rete antincendio e per l'irrigazione delle aree verdi
- Sistemi centralizzati di trattamento dei reflui
- Sistemi di misurazione per il monitoraggio dei consumi, distinti per tipologia di acqua utilizzata
- Rete di adduzione dedicata al riciclo delle acque di processo
- Gestore unico dei sistemi di approvvigionamento e depurazione di area

Buone Pratiche

Acquedotto Industriale, 1° Macrolotto di Prato, L'approvvigionamento idrico per usi produttivi alle aziende del 1° Macrolotto è garantito tramite un impianto di riciclo centralizzato ed annesso acquedotto industriale. In questo modo è possibile contenere al massimo i costi di produzione dell'acqua di riciclo e ricercare soluzioni per disincentivare l'uso dell'acqua primaria. L'impianto centralizzato di riciclo delle acque reflue è entrato in funzione nel 1990, partendo da 1.750.000 mc/anno di acqua riciclata dai reflui civili ed industriali di Prato, fino ad arrivare a 5.000.000 mc/anno nel 2005. La gestione dell'impianto è affidata alla società senza fine di lucro IDRA (Interventi Di Riciclo Acque s.c.c.p.a.). L'acqua riciclata è distribuita tramite un acquedotto industriale ed antincendio di 12 km, realizzato da CONSER, Società di gestione del Macrolotto, ed è usata per attività produttive, servizi igienici, torri di raffreddamento e presidi antincendio. Le aziende pratesi che usano acque di riciclo hanno risparmi complessivi per oltre 300.000 euro/anno. Per ulteriori dettagli cfr. <http://www.airba.it/pdf/Caregnato.pdf>

Apea Ponte Rizzoli, Recupero acque di prima pioggia. Interventi mirati alla raccolta e al riutilizzo dell'acqua piovana, attraverso la realizzazione di vasche di laminazione delle acque meteoriche, e la previsione di un sistema di raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, realizzando appositi impianti per un loro riutilizzo

(cfr. http://www.provincia.bologna.it/imprese/Engine/RAServeFile.php/f/APEA/bozza%20Programma_Ambientale_Ponte_Rizzoli.pdf).

RIFIUTI

Obiettivo

Ridurre la produzione dei rifiuti.
Recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo.
Minimizzare i trasporti di rifiuti.

Azioni

Favorire l'insediamento di attività e di imprese coerenti con i principi di prevenzione dei rifiuti.

Iniziative volte all'utilizzo diffuso da parte delle imprese di imballaggi a rendere.

Favorire iniziative che mirano alla chiusura del ciclo dei rifiuti.

Sottoscrivere accordi volontari fra industrie e attività economiche presenti nel distretto industriale, finalizzati a massimizzare le possibilità di recupero reciproco fra gli scarti prodotti.

Monitorare la produzione di rifiuti, la percentuale di differenziazione e i risultati in termini energetici.

Infrastrutture/servizi

- Isole ecologiche per lo stoccaggio intermedio ed aree di selezione dei rifiuti realizzate in funzione della tipologia di rifiuto conferito e del relativo grado di pericolosità
- Strutture per la raccolta collettiva dei rifiuti da inviare ai consorzi obbligatori (cellulosici, vetro, legno, oli) o ad altre filiere (compostaggio)
- Impianti per il recupero energetico, inteso come produzione di energia elettrica e/o calore
- Servizio di Waste management con funzione di analisi, pianificazione di azioni per il miglioramento della gestione dei rifiuti

Buone Pratiche

Area industriale S. Croce sull'Arno: Recupero dei sottoprodotti di lavorazione. Il consorzio S.G.S. svolge la funzione di ritirare e trattare il cernice di scarto prodotto dalle 230 concerie del distretto, estraendone grassi e proteine che provvede a commercializzare. Le concerie conferiscono all'impianto consortile gestito da Consorzio Recupero Cromo, tramite autocisterne, i bagni esausti della fase di concia al cromo trivalente, ai fini dell'estrazione del cromo dagli stessi. Il cromo così recuperato viene restituito ai conferitori, i quali lo riutilizzano direttamente nel processo di concia, mentre le acque vengono inviate al depuratore Aquarno (<http://www.cuoiodepur.it/Distretto/DISTRETTO1BIS.pdf>).

Distretto Industriale ed Artigianale Pesarese: in tale distretto è stato realizzato un progetto definitivo per la gestione integrata a livello di area con modalità domiciliare (azienda per azienda) e stazioni ecologiche (in riferimento al criterio eco sostenibile "riduzione della produzione dei rifiuti"). Il progetto prevedeva sia di incrementare i livelli di raccolta differenziata raggiunti nell'area, sia di costruire un rapporto di condivisa responsabilità tra utenze e gestore, evitando la possibilità di conferimenti di rifiuti pericolosi nel sistema dei rifiuti assimilabili, con la possibilità di premiare azioni e risultati virtuosi

(cfr. http://www.pesaroambiente.it/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_AMBIENTE/PAGINE/distretto/introduzione/PRAI_Sintesi_Divulgativa.pdf).

2.4 Percorso per il riconoscimento dello status di APEA

Per il conseguimento della qualifica di APEA, il Soggetto Gestore dovrà presentare all'Amministrazione regionale una specifica istanza (vedi Allegato V), le cui modalità di presentazione dovranno essere dettagliate in un provvedimento dirigenziale dell'Assessorato competente.

Si definisce in questa sede il set di documenti minimi che il Soggetto Gestore dell'area obbligatoriamente dovrà allegare alla domanda per dare evidenza del possesso dei requisiti essenziali.

In particolare:

- Atto formale di costituzione del Soggetto Gestore con evidenza del coinvolgimento della componente privata (es. mandato specifico o sottoscrizione regolamento d'area) e di quella pubblica (sottoscrizione Protocollo d'intesa/Accordo di Programma);
- Evidenza dell'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale dell'area:
 - Politica ambientale (può essere un documento autonomo o una parte di uno dei documenti comprovanti il coinvolgimento della componente pubblica e privata);
 - Analisi Ambientale dell'area con valutazione degli aspetti ambientali significativi;
 - Programma Ambientale contenente gli interventi e le azioni necessarie a dotare l'area delle infrastrutture e dei servizi per il contenimento degli impatti ambientali. Il Programma Ambientale deve essere sottoscritto dal Soggetto Gestore e da tutti gli altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle azioni individuate;
 - Modalità di valutazione (monitoraggio) del progressivo raggiungimento degli obiettivi definiti nel Programma Ambientale;
 - Indicazione puntuale della percentuale delle aziende coinvolte sul totale delle aziende insediate ($X_{\%} = \frac{\text{Aziende}_{\text{coinv.}}}{\text{Aziende}_{\text{presenti}}}$) e indicazione puntuale degli indicatori ambientali connessi agli aspetti significativi che hanno fatto registrare un miglioramento. Dovrà inoltre essere riportato l'andamento positivo di ciascun indicatore e la sua variazione percentuale rispetto al periodo precedente. Dovrà essere riportato, in ultimo, il quadro complessivo del set di indicatori ambientali significativi selezionati per la gestione della APEA.

Alle nuove imprese che intendono insediarsi in un'area qualificata APEA è richiesta la sottoscrizione e il rispetto immediato del Regolamento dell'area.
In ultimo si sintetizza nella figura seguente l'iter attivato dal Soggetto Gestore che conduce al riconoscimento dello status di APEA³¹.




Figura 10 - Schema iter di riconoscimento APEA

2.4.1. Valutazione delle istanze

Al fine del riconoscimento dello status di APEA ogni Regione CONV dovrà nominare una Commissione tecnica.

Si consiglia la seguente composizione minima:

- un rappresentante dell'Assessorato sviluppo economico;
- un rappresentante dell'Assessorato Ambiente;
- un rappresentante dell'ARPA regionale.

La Commissione verrà integrata, di volta in volta, da un rappresentante della Provincia e del Comune territorialmente competenti.

Alla Commissione sarà affidato il compito di istruire le istanze di qualificazione APEA presentate dai soggetti gestori.

La Commissione dovrà verificare la documentazione ricevuta ed in particolare il possesso dei requisiti essenziali minimi (Soggetto Gestore, Sistema di Gestione Ambientale di area, infrastrutture comuni, servizi innovativi di area e processi decisionali inclusivi).

Verificati i requisiti essenziali l'iter si concluderà con il rilascio dell'attestato contenente il livello APEA attribuito all'area.

2.4.2. Il Registro Regionale delle APEA

La Commissione avrà cura di predisporre un apposito **Registro regionale delle APEA**, nel quale riportare l'elenco delle aree che ottengono la citata qualificazione, ovvero aggiornare lo stesso nei casi di nuovi inserimenti o cancellazioni.

Il Registro potrebbe contenere le seguenti informazioni:

- ubicazione dell'area (Comune/i coinvolto/i);
- dimensioni (superficie totale e superficie occupata, espresse in ettari);
- dotazioni (si intendono gli impianti e le infrastrutture centralizzate di servizio all'area: acquedotto industriale, reti fognarie separate, depuratore industriale, centrale di produzione di energia, area stoccaggio rifiuti, illuminazione a LED, ecc.);
- tipo di gestore (forma societaria - consorzio, società per azioni, ente pubblico economico, ecc. - e natura - pubblica, privata o mista);

³¹ Lo schema semplificato non considera gli ulteriori processi amministrativi connessi ad un piano di conversione di un'area industriale e legati alla realizzazione di determinate infrastrutture.

- servizi collettivi (*energy management, waste management, safety management, mobility management*, manutenzione delle strade e del verde, gestione centralizzata delle forniture, ecc.);
- semplificazioni ed agevolazioni (es.: autorizzazione unica allo scarico di acque reflue, concessione di derivazione unica, snellimento della documentazione da presentare, riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, incremento delle soglie dimensionali per le opere soggette alla Valutazione di Impatto Ambientale, premialità in termini di cubatura per fabbricati ad alta efficienza energetica, riduzione degli oneri di urbanizzazione).

Quella riportata potrebbe rappresentare una struttura di base, eventualmente ampliabile con altri campi in considerazione delle esigenze locali.

Si tratta di una soluzione semplice, che però porta con sé numerosi vantaggi:

- è applicabile in tutte le Regioni: sia quelle che prevedono un rilascio della qualifica, sia nelle altre;
- consente l'individuazione di un "momento zero", a partire dal quale l'area viene riconosciuta APEA in modo formale per tutti i possibili fini (per esempio: per l'accessibilità a finanziamenti, oppure per l'attuazione di semplificazioni valide solo per ambiti produttivi che hanno raggiunto lo status di APEA);
- rappresenta una sede unica, centralizzata, che detiene ufficialmente l'informazione e mette in contatto tutti i soggetti e diversi portatori di interesse (Enti Locali, Soggetti Gestori, imprese, comunità locali, associazioni di categoria);
- comporta l'individuazione di una struttura responsabile per l'aggiornamento del registro.

2.4.3. Attribuzione della qualifica APEA

La metodologia proposta per attribuire la qualifica APEA alle aree produttive delle Regioni CONV intende, da una parte, facilitare un'agevole autovalutazione, dall'altra, innalzare il livello medio della qualità ambientale delle aree industriali.

Per favorire un graduale percorso di avvicinamento al pieno raggiungimento degli obiettivi APEA, sono stati individuati 2 parametri di valutazione:

1. % Aziende coinvolte attivamente nella gestione APEA

Per evitare le esperienze negative riscontrate in alcuni percorsi per la realizzazione di APEA, nelle quali la scarsissima adesione delle aziende insediate nell'area produttiva ha di fatto vanificato gli sforzi messi in campo dai soggetti promotori, si ritiene fondamentale istituire come primo parametro di valutazione ai fini della qualifica allo status di APEA la percentuale di aziende attivamente coinvolte nella gestione dell'APEA stessa.

Anche in considerazione delle future direttrici dello sviluppo socioeconomico sostenute con forza dalla Commissione europea, che vanno verso l'Economia circolare e la Simbiosi industriale, si è ritenuto di proporre dei *range* di valutazione piuttosto elevati.

Non è ipotizzabile, infatti, la riproposizione di esperienze che hanno comportato l'attribuzione dell'appellativo di APEA anche a fronte di una partecipazione delle aziende in percentuali minime.

E' per tale motivo, quindi, che si ritiene qualificante una partecipazione delle aziende alla gestione delle APEA che parta almeno dalla metà (50%) di quelle complessivamente insediate; via via che tale percentuale andrà crescendo, aumenterà anche il grado di rappresentatività e il livello di qualità complessivo delle APEA, con uno spartiacque intermedio fissato al 70% della partecipazione per accedere ad una valutazione di eccellenza.

In pratica, è possibile ipotizzare la seguente scala di valutazione:

- **$x \leq 50\%$** : se il coinvolgimento riguarda meno del 50% delle aziende insediate nell'APEA;
- **$50\% < x \leq 70\%$** : se il coinvolgimento riguarda una percentuale di aziende insediate nell'APEA compreso fra il 50% e il 70%;
- **$x > 70\%$** : se il coinvolgimento riguarda più del 70% delle aziende insediate nell'APEA.

Per certificare la percentuale di adesione, è necessario che il Soggetto Gestore abbia evidenza documentale del coinvolgimento delle aziende (mandato specifico o sottoscrizione Regolamento d'area).

2. Livello di miglioramento degli aspetti ambientali significativi

Il secondo parametro considerato valuta la misura del miglioramento ambientale realizzato dalle APEA, essendo questo uno degli obiettivi fondamentali del processo.

Diverse sono le metodologie applicabili allo scopo di sancire i miglioramenti realizzati, dalle più complesse e analitiche alle più semplici ed immediate; ciò che rappresenta un punto fermo, però, è l'oggetto della valutazione, che in linea con il Sistema di Gestione Ambientale d'Area è rappresentato dagli aspetti ambientali significativi.

La significatività o rilevanza degli aspetti considerati, infatti, è il requisito essenziale ai fini della valutazione di un miglioramento che possa rappresentare uno status effettivamente distintivo di un'APEA rispetto a un'altra.

Premesso che sarebbe opportuna una vasta consultazione dei soggetti attivi in ambito APEA per definire una metodologia condivisa ed accettata da tutti, la presente proposta ritiene utile suggerire un metodo improntato alla semplicità ed alla facile replicabilità della valutazione.

Facendo riferimento a quanto suggerito nel § 2.3.2.2 - Analisi Ambientale, ovvero all'individuazione di un ristretto *core set* di indicatori relativi agli aspetti ambientali significativi che permetta una più agevole attività di monitoraggio, la metodologia proposta definisce quantitativamente tale set e, su questa base, individua il numero di indicatori che in un arco di tempo definito hanno fatto riscontrare un miglioramento oggettivo e misurabile.

Laddove tale numero coincida con il numero totale del campione prescelto, significa che l'APEA è riuscita ad approntare e realizzare un Programma Ambientale di miglioramento omogeneo e distribuito su tutti gli aspetti ambientali significativi, meritando la massima valutazione qualitativa; viceversa, si potrà avere evidenza del miglioramento soltanto di uno, o di un numero di aspetti ambientali significativi comunque inferiore al totale di quelli considerati, portando a concludere che il livello qualitativo dell'APEA è ancora medio-basso e necessita di interventi di miglioramento più efficaci.

In pratica, è possibile ipotizzare la seguente scala di valutazione:

- **Basso**: se il miglioramento riguarda solo 1 degli indicatori relativi agli aspetti ambientali significativi compresi nel set di riferimento;
- **Medio**: se il miglioramento riguarda un numero di indicatori relativi agli aspetti ambientali significativi compresi nel set di riferimento maggiore di 1 ma inferiore al totale;
- **Alto**: se il miglioramento riguarda tutti gli indicatori relativi agli aspetti ambientali significativi compresi nel set di riferimento.

Incrociando i valori attribuiti ai due parametri di valutazione vengono definiti tre livelli di qualificazione APEA:

- Livello 1: "Platino";
- Livello 2: "Oro";
- Livello 3: "Argento".

Tabella 9 -Matrice per la determinazione del livello APEA

% Aziende coinvolte attivamente nella gestione APEA	Livello di miglioramento degli aspetti ambientali significativi		
	Basso	Medio	Alto
≤ 50%	Argento	Argento	Oro
51%<x<70%	Argento	Oro	Platino
≥ 71%	Oro	Platino	Platino

A titolo puramente esemplificativo, si riporta una simulazione del processo valutativo descritto sopra.

Si ipotizzi un'area produttiva composta da complessive 200 aziende.

Su tale area viene implementato un processo per la costituzione in APEA che, tramite la convergenza di interessi comuni e il ruolo attivo di un Soggetto Gestore, trova l'immediata adesione di 50 aziende tramite sottoscrizione del Regolamento d'area.

Grazie alla predisposizione di un Sistema di Gestione Ambientale d'Area, viene redatto un Programma Ambientale di miglioramento che riguarda 5 aspetti ambientali significativi dell'APEA:

- il consumo di energia;
- le emissioni di CO₂ in atmosfera;
- la produzione di rifiuti;
- il prelievo idrico;
- l'inquinamento acustico.

Nonostante l'Analisi e il Programma Ambientale si avvalgano di una serie di indicatori descrittivi degli aspetti in questione, il Soggetto Gestore individua un indicatore di prestazione specifico per ogni aspetto, che gli permetta di effettuare un monitoraggio periodico dello stato di avanzamento verso l'obiettivo di miglioramento prefissato.

Gli indicatori prescelti sono:

- t.e.p. energia consumata/anno;
- t CO₂/anno;
- t rifiuti prodotti/anno;
- mc acqua prelevata/anno;
- n. superamenti limiti di legge/anno.

Al termine del primo periodo (T₁), il Soggetto Gestore rileva come soltanto uno degli indicatori abbia fatto registrare un miglioramento (es. diminuzione delle tonnellate di rifiuti prodotti per effetto del riutilizzo di parte degli imballaggi).

La valutazione dell'APEA al tempo T₁, pertanto, sarà:

n. aziende APEA/n. aziende insediate * 100 → 50/200 * 100 = 25%

n. indicatori migliorati/n. indicatori "paniere" → 1/5 = 1 su 5.

Da tale valutazione, con riferimento alla Tabella 7, emerge una percentuale di aziende coinvolte attivamente nella gestione APEA inferiore al 50% (x ≤ 50%) ed un livello di miglioramento degli aspetti ambientali significativi "Basso" (solo 1 su 5): tali valori determinano, pertanto, uno status qualitativo dell'APEA corrispondente ad "Argento".

Se si ipotizza che nel corso del secondo periodo (T₂) aderiscano formalmente all'APEA altre 70 aziende tramite la sottoscrizione del Regolamento d'area, e che al tempo T₂ il monitoraggio del *core set* di indicatori metta in evidenza il miglioramento di 3 indicatori su 5 (es. ulteriore diminuzione dei rifiuti prodotti e riduzione parallela del consumo di energia e delle relative emissioni di CO₂), la valutazione dell'APEA farà segnare un salto qualitativo.

Essa sarà infatti la seguente:

n. aziende APEA/n. aziende insediate * 100 → 120/200 * 100 = 60%

n. indicatori migliorati/n. indicatori "paniere" → 3/5 = 3 su 5.

Da tale valutazione, sempre con riferimento alla Tabella 7, emerge una percentuale di aziende coinvolte attivamente nella gestione APEA compresa fra il 50% e il 70% (50% < x ≤ 70%) ed un livello di miglioramento degli aspetti ambientali significativi "Medio" (3 su 5): tali valori determinano, pertanto, uno status qualitativo dell'APEA corrispondente ad "Oro".

L'approccio metodologico presentato, che trova ispirazione nei più recenti indirizzi regionali³², non intende proporre un modello di APEA meno ambizioso, rispetto ad approcci esclusivamente prestazionali, ma semplicemente un modello realizzabile, ispirato al principio del miglioramento continuo e ad un concetto più generale di gestione attiva e condivisa delle APEA.

Il criterio proposto dalla Regione Sardegna, ad esempio, è esclusivamente orientato alla valutazione delle infrastrutture/servizi comuni dell'APEA e delle loro modalità di gestione, non considerando assolutamente l'elemento critico della rappresentatività, ovvero l'effettivo livello di partecipazione delle imprese.

³² Regione Sardegna: "Direttive regionali in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)" DGR 25 gennaio 2013, n. 4/2.

Come si è avuto modo di vedere, invece, la causa principale di insuccesso delle APEA risiede proprio nella mancanza di una collaborazione concreta fra le imprese delle aree industriali, e quindi in una bassissima adesione a quei processi che portano, poi, alla condivisione di infrastrutture e servizi.

Fra l'altro, il sistema della Regione Sardegna è meno semplice e replicabile di quello proposto nel presente Studio, in quanto la griglia di valutazione si compone di criteri a volte non immediatamente applicabili, o soggetti ad interpretazione e approfondimento, o, ancora, non adeguatamente inseriti nei sistemi informativi e di rilevazione dei dati aziendali.

La valutazione della qualifica APEA presentata in tale paragrafo, infine, tiene conto di indicatori di performance, ovvero di misure dell'effettivo impatto positivo sull'ambiente, che fa seguito all'implementazione di misure per il miglioramento; i parametri proposti dalla Regione Sardegna, invece, si limitano a prendere atto dell'esistenza o meno di determinate misure, senza però verificarne l'effettiva efficacia o l'operatività.

Il criterio di valutazione APEA sopra descritto costituisce una base metodologica da condividere a livello delle singole Regioni CONV e, successivamente, a livello più ampio, utilizzando il tavolo di coordinamento costituito dalle Regioni che hanno sottoscritto la Carta APEA.

2.5. Strumenti a supporto dello sviluppo delle APEA

Si intende fornire di seguito una sintetica panoramica degli strumenti che potrebbero favorire lo sviluppo di un'APEA.

Tali strumenti non possono che far leva sull'attrazione che l'adesione alle APEA dovrebbe esercitare sulle imprese.

Per favorire cioè lo sviluppo delle APEA occorre individuare gli opportuni dispositivi che ne rendano vantaggiosa la partecipazione da parte delle imprese.

Ciò richiede l'innescio di quella dinamica virtuosa che, da una parte, favorisce lo sviluppo di servizi propri di un'area produttiva e, dall'altro, determina una ricaduta positiva per gli aderenti, sviluppandone al contempo la consapevolezza ambientale nelle scelte e nei comportamenti oltre che rafforzandone la competitività sul mercato.

La natura pubblica degli strumenti in oggetto fa sì che gli stessi trovino applicazione ad ogni livello di governo del territorio, ma la loro sede normativa è prettamente subordinata alle specifiche potestà legislative e alle competenze amministrative dei soggetti coinvolti.

Pertanto, se di un incentivo fiscale possono esistere forme statali, regionali, provinciali o comunali, in ragione del rispettivo grado di autonomia finanziaria, una semplificazione amministrativa riguardante una legge dello Stato non potrà essere stabilita con un'iniziativa di carattere locale (ad es., Delibera di Giunta Comunale), perché sarebbe in palese conflitto col potere esclusivo dello Stato di emendare le leggi esistenti, o di legiferare *ex novo* nelle materie in cui non abbia espressamente delegato la propria competenza ai livelli di governo inferiore.

In linea di massima, quindi, sarà opportuno ragionare verticisticamente per attivare processi che portino alle desiderate semplificazioni amministrative, individuando di volta in volta il centro di competenza responsabile dell'iter revisorio ed avanzando richieste e proposte idonee attraverso piattaforme che mettano in rete gli *stakeholder* interessati.

Al contrario, per quanto riguarda incentivi fiscali e finanziamenti pubblici, sarà necessario scandagliare orizzontalmente il panorama delle opportunità, tenendo presente che il modello ideale per la costruzione di un sistema di supporto fiscale e finanziario allo sviluppo delle APEA non può che prevedere una sede competente unitaria di livello regionale, ovvero un livello in grado di indirizzare e coordinare un ambito vasto e di confrontarsi autorevolmente con ambiti di pari dimensioni per realizzare uno schema nazionale.

2.5.1. Semplificazioni amministrative

Il vantaggio connesso alla possibilità di usufruire di semplificazioni amministrative è legato alla tipologia di semplificazione, potendo tradursi in un risparmio economico diretto o indiretto attraverso la riduzione di costi e/o di tempi, oltre che in una opportunità di mercato.

Per chiarire il ventaglio delle possibili semplificazioni amministrative che legislatore nazionale e regionale potrà mettere in atto per dare concretezza allo sviluppo delle APEA, si riportano in sintesi i risultati del

progetto LIFE+ BRAVE³³.

Sebbene il progetto sia focalizzato sul tema delle semplificazioni amministrative per le imprese EMAS, l'assunto dal quale il progetto si muove, ovvero in che modo favorire il coinvolgimento delle aziende in progetti di area, può essere per analogia traslato alle APEA.

Il progetto ha evidenziato come circa il 75% delle imprese intervistate fosse a conoscenza dei benefici e incentivi esistenti legati all'adozione di EMAS o di certificati ISO 14001.

La figura che segue illustra in che modo tale percentuale sia distribuita tra le imprese italiane, evidenziando come proprio tra quelle del Sud Italia e delle Isole, tale consapevolezza risulti inferiore.




Figura 11- Grado di consapevolezza delle semplificazioni per area geografica

Fonte: progetto Life+ BRAVE

Un altro elemento significativo che emerge dai risultati del progetto riguarda la percentuale di imprese che dichiara di aver usufruito di tali semplificazioni, che si attesta intorno al 50%.




Figura 12 - Percentuale di imprese che hanno usufruito di semplificazioni per area geografica

Fonte: progetto Life + BRAVE

³³ il progetto LIFE+ BRAVE (<http://www.braveproject.eu/>) avviato nel 2011 si concluderà a fine 2014. Questa esperienza triennale è volta a sostenere la completa integrazione dell'EMAS, e di altri marchi volontari, nella legislazione ambientale dell'Unione europea. Il progetto è coordinato dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa. I partner sono : ARPA Lombardia, Ambiente Italia, IEFE Bocconi, Confindustria Liguria, IAT-Instituto Andaluz de Tecnologia, CTL-Centro de Tecnologia Limpas, Regione Lombardia e Regione Basilicata.

Molto interessanti sono i risultati riguardanti la tipologia di semplificazioni maggiormente utilizzate dalle imprese che danno importanti informazioni su quali siano le forme più accattivanti per le aziende. La figura seguente evidenzia come la maggiore durata delle autorizzazioni, la riduzione delle garanzie finanziarie e l'accesso ad alcune forme di detassazione siano le tipologie di semplificazione più utilizzate.




Figura 13 - Tipologia di semplificazione utilizzata

Fonte: progetto Life+ BRAVE

La tabella che segue specifica come l'accesso alle varie forme di semplificazione amministrativa sia geograficamente ripartito³⁴. In particolare, oltre alla maggiore durata delle autorizzazioni, che ha riscosso successo presso tutte le imprese senza distinzione geografica, si nota come al Sud e nelle Isole siano stati maggiormente utilizzati i finanziamenti pubblici per le certificazioni EMAS, la riduzione degli obblighi di monitoraggio interno, il rilascio/rinnovo più celere di permessi e autorizzazioni, l'accesso al credito e i vantaggi nella stipula di contratti di fornitura e/o lavori con la P.A. rispetto al resto d'Italia.

Tabella 10 - Tipologia di semplificazioni utilizzate dalle imprese per area geografica

Semplificazione utilizzata	Nord	Centro	Sud e isole
Riduzione delle garanzia finanziarie	19 22%	10 18%	1 4%
Maggiore durata dell'autorizzazione	21 24%	15 27%	4 14%
Rilascio permessi e autorizzazioni mediante autocertificazione	5 6%	1 2%	1 4%
Procedimenti di rilascio e rinnovo di permessi e autorizzazioni più celeri	1 1%		1 4%
Riduzione degli obblighi di monitoraggio interno	2 2%	1 2%	2 7%
Riduzioni ispezioni da parte degli organi competenti	2 2%	1 2%	1 4%
Riduzione invio relazioni tecniche alle autorità competenti. Valorizzazione documenti del Soggetto Gestore	2 2%	3 5%	1 4%

³⁴ Il dato relativo alla detassazione riguarda solo il Centro Italia in quanto tale misura è stata prevista con specifico atto legislativo da parte della sola Regione Toscana

Semplificazione utilizzata	Nord	Centro	Sud e isole
Detassazione (Es. riduzione IRAP)		23 41%	
Finanziamenti pubblici per spese sostenute per ottenimento/mantenimento EMAS	4 5%	2 4%	3 11%
Accesso al credito	1 1%		1 4%
Vantaggi nella stipula contratti di fornitura e/o lavori con la PA	2 2%	1 2%	3 11%

Fonte: progetto Life+ BRAVE

Rispetto al totale delle aziende che hanno individuato nella possibilità di semplificazioni un fattore decisionale per l'adesione ad EMAS, il 58% ha utilizzato misure relative al prolungamento delle autorizzazioni (per es., per l'Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA), il 46% si sono avvalse di riduzioni delle garanzie finanziarie e il 33% è costituito da soggetti che hanno avuto accesso a forme di detassazione.

Tabella 11 -Semplificazioni come motivo per la certificazione per area geografica

Risposta	Nord	Centro	Sud e isole
Non risposto		3%	
No	46%	33%	57%
Sì, ha contribuito alla decisione insieme ad altri fattori	54%	61%	43%
Sì, è stato il motivo determinante		3%	

Il vantaggio connesso alla possibilità di usufruire di semplificazioni è legato alla tipologia di semplificazione, potendo tradursi in un risparmio economico diretto o indiretto attraverso la riduzione di costi e/o di tempi, oltre che in una opportunità di mercato. Riduzione dei costi e riduzione dei tempi sono i due aspetti sui quali tutte le imprese intervistate si sono trovate d'accordo.

Oltre ai vantaggi è stato importante rilevare anche le difficoltà che le imprese hanno incontrato nell'usufruire delle semplificazioni. In particolare va rilevato come, nonostante la numerosità dei provvedimenti premianti per le imprese certificate, solo due leve risultino significativamente utilizzate: il prolungamento autorizzativo e la riduzione delle garanzie finanziarie.

In generale, il maggiore ostacolo nell'accedere ai benefici è costituito dalla non competenza dei soggetti responsabili dell'attuazione delle semplificazioni, seguito dall'eccesso di aspetti burocratici connessi alla misura e dalla scarsa chiarezza dei provvedimenti normativi.

Al Sud e nelle Isole, così come al Nord, le risposte date si dividono a metà circa il successo delle semplificazioni, a differenza del centro Italia, dove le difficoltà riscontrate sono state evidenziate da circa 2 risposte su 3. È interessante notare, però, come al sud e nelle isole, se si uniscono le risposte di coloro che si definiscono "molto d'accordo" con coloro che lo sono soltanto "mediamente", sono gli aspetti legati all'eccessiva burocrazia ad essere indicati dal 100% del campione, contro l'80% dello stesso che ritiene non competenti i soggetti responsabili delle semplificazioni. Al contrario, una maggioranza del campione ritiene che le misure siano state adeguatamente descritte.

Area geografica	Possibili risposte	Difficoltà riscontrate				
		Semplificazione descritta in modo non chiaro	Semplificazione descritta in modo poco chiaro	Troppi aspetti burocratici	Soggetti responsabili di attuare la semplificazione non competenti	Nessuna difficoltà
Nord	Molto d'accordo	26%	25%	20%	32%	20%
	Mediamente d'accordo	39%	38%	44%	68%	30%
	Per nulla d'accordo	35%	38%	36%	0%	50%
Centro	Molto d'accordo	12%	8%	4%	9%	32%
	Mediamente d'accordo	56%	48%	72%	41%	36%
	Per nulla d'accordo	32%	44%	24%	50%	32%
Sud e isole	Molto d'accordo	0%	11%	25%	40%	33%
	Mediamente d'accordo	75%	44%	75%	40%	17%
	Per nulla d'accordo	25%	44%		20%	50%

Tabella 12 - Principali difficoltà riscontrate dalle organizzazioni per area geografica

Nell'ambito del progetto è stato poi chiesto alle imprese interpellate di fornire indicazioni riguardo alle forme di semplificazione che le stesse gradirebbero avere oltre a quelle già previste dalla normativa nazionale o regionale.

Le forme di semplificazione che le imprese indagate ricercano in via preferenziale sono:

- nuove forme di detassazione;
- riduzione nell'invio di relazioni tecniche alle autorità competenti;
- riduzione dei controlli;
- rinnovo di autorizzazioni mediante autocertificazione.




Figura 14 - Tipologie di semplificazione gradite oltre quelle già esistenti

Fonte: progetto Life+ BRAVE

La tabella che segue riassume le indicazioni fornite dalle imprese intervistate per area geografica di appartenenza. I maggiori scostamenti in favore di Sud e Isole rispetto al Centro-Nord sono legati alla possibilità di rinnovare le autorizzazioni mediante autocertificazione e di estenderne la durata.

Semplificazioni proposte	Nord		Centro		Sud e isole	
	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%
Ulteriori interventi di detassazione	50	27%	39	28%	14	29%
Riduzione dei controlli subiti dagli enti di controllo	30	16%	29	21%	5	10%
Maggiore durata dell'autorizzazione	26	14%	19	13%	11	22%
Rinnovo autorizzazione mediante autocertificazione	27	15%	23	16%	12	24%
Riduzione degli obblighi di monitoraggio interno	13	7%	10	7%	2	4%
Riduzione invio di relazioni tecniche all'autorità competente e valorizzazione documenti SGA	37	20%	21	15%	5	10%

Tabella 13 - Ulteriori tipologie di semplificazione gradite per area geografica di appartenenza

Fonte: progetto Life+ BRAVE

Il progetto LIFE+ "BRAVE" entro la fine del 2014 definirà delle proposte di modifica di leggi ambientali regionali (Regioni Basilicata, Toscana, Lombardia, Liguria e Friuli Venezia Giulia) con l'obiettivo di concedere alle aziende certificate delle concrete semplificazioni amministrative.

Di seguito si riportano le principali misure proposte e adottate nel contesto del progetto LIFE+ BRAVE affinché queste possano costituire un esempio per molti altri soggetti pubblici che intendono utilizzare l'EMAS, e più in generale i percorsi territoriali di gestione ambientale quali le APEA, come una efficace leva di miglioramento ambientale nell'ambito della normativa attualmente in vigore.

Ambito Territoriale	Estremi del provvedimento	Contenuto della semplificazione	Ambito della semplificazione
Nazionale	<p>Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).</p>	<p>Art.7 Estensione della durata delle autorizzazioni ambientali integrata a 16 anni per le imprese registrate EMAS.</p>	Durata autorizzazione
	<p>Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) C. 2093 Governo.</p>	<p>Emendamento 9.11 ART. 9, comma 1 Riduzione delle garanzie finanziarie nelle forniture. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30%, per gli operatori economici in possesso di registrazione EMAS, e del 20% per operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20%, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel). Emendamento 9.12 Emendamento proposto all'articolo 194 comma del Dlgs. 152/2006 "Riduzione garanzie finanziarie spedizioni rifiuti transfrontalieri". Le riduzioni sulle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni di rifiuti per le imprese EMAS e ISO 14001, previste dall'art.194 del D.lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale), si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge che recepisce le disposizioni in materia di ambiente</p>	Riduzione garanzie finanziarie
		<p>Emendamento 9.01 ART. 9 bis "Disposizioni per agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale EMAS e il sistema comunitario di etichettatura ecologica ECOLABEL". Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. Tale disposizione trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020</p>	Canali privilegiati per finanziamento e crediti

Ambito Territoriale	Estremi del provvedimento	Contenuto della semplificazione	Ambito della semplificazione
Regione Emilia Romagna	Legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 , Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna (c.d. legge sull'attrattività)	L'art. 6 introduce e disciplina gli "Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese" per i nuovi insediamenti produttivi di imprese - definiti di interesse regionale - o aggregazioni di imprese, progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzino per elevato valore degli investimenti e la crescita della capacità competitiva in termini di ricerca, tecnologia, innovazione e la sostenibilità ambientale e sociale. L'art. 7 comma 5 prevede che la realizzazione e l'avvio delle attività degli insediamenti produttivi, oggetto dell'Accordo, siano autorizzati attraverso il rilascio di un titolo unico da parte del SUAP; in secondo luogo che le spese istruttorie previste per il rilascio delle autorizzazioni ambientali ricomprese in tale procedimento unico siano ridotte del 25% per l'impresa che all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti registrata EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 o del 15% per quella che risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001.	Riduzione costi delle autorizzazioni
Regione Liguria	Legge regionale n. 50/2012 , Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013.	Riduzione dei controlli effettuati da ARPA Liguria (ARPAL) per le organizzazioni registrate EMAS e certificate ISO 14001 da un organismo accreditato.	Riduzione dei controlli ambientali
	Adozione della DGR 18/4/14 , approvazione del piano di controlli ambientali di ARPA Liguria	Nel Piano relativo alle attività di controllo ambientali di ARPAL è previsto che l'agenzia orienti gli interventi, in considerazione del rischio inerente le attività controllate (impatti e recidività) e avendo riguardo di quanto previsto dalle nuove norme per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001. In relazione a questo aspetto, dal 2014 saranno sottoposte a controllo, oltre alle aziende IPPC di competenza statale e provinciale di cui all'elenco allegato, le aziende certificate ISO14001/EMAS nella misura del 5%.	Riduzione dei controlli ambientali
	Atto Giunta regionale n. 16 del 4/7/14	Finanziamenti per gli investimenti delle imprese certificate ISO14001 e registrate EMAS.	Canali privilegiati per finanziamento e crediti

Ambito Territoriale	Estremi del provvedimento	Contenuto della semplificazione	Ambito della semplificazione
Regione Lombardia	<p>L.R. 3 Aprile 2014 n.14 “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea)”</p>	<p>Art. 12 (Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE). Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti le soglie dimensionali sono incrementate: a) del 30% per impianti che abbiano ottenuto la Registrazione EMAS; b) del 15% per impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.</p>	<p>Aumento soglie dimensionali per progetti soggetti a VIA</p>
	<p>Delibera Regione Lombardia D.G.R. 4626 del 28/12/2012 Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art.9 c.4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della DGR n.10124/2009 e SMI).</p>	<p>Riduzione dei costi delle autorizzazioni alle emissioni e dei rinnovi del 20% per organizzazioni ISO14001 del 30% per quelle EMAS. Riduzione dei costi per i controlli effettuati da ARPA Lombardia del 20% per organizzazioni ISO14001 del 30% per quelle EMAS.</p>	<p>Riduzione costi delle autorizzazioni</p>
		<p>Art. 21 (Semplificazione dei controlli ambientali per le imprese registrate EMAS) I piani delle ispezioni e dei controlli degli impianti ai quali si applica un Sistema di Gestione Ambientale di un’organizzazione registrata EMAS, siano, a parità di rischio e rilevanza ambientale, assoggettati ad una frequenza di controllo inferiore rispetto agli impianti non registrati.</p>	<p>Riduzione dei controlli ambientali</p>
	<p>L.R. 8 Luglio 2014 n.19, Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale”.</p>	<p>Art. 21 (Semplificazione dei controlli ambientali per le imprese registrate EMAS) Al fine di raccogliere informazioni aggiornate sullo stato di conformità degli impianti ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento 2009/1221/CE, gli enti competenti possono richiedere l’invio, da parte delle organizzazioni registrate EMAS, della dichiarazione ambientale redatta in conformità a quanto richiesto, nonché di altra documentazione del sistema di gestione ambientale. L’invio di tale documentazione può ritenersi sostitutivo dei controlli effettuati attraverso ispezioni sul campo.</p>	<p>Riduzione comunicazioni ambientali</p>

Ambito Territoriale	Estremi del provvedimento	Contenuto della semplificazione	Ambito della semplificazione
Regione Toscana	Proposta di legge n. 1 dell'8 Agosto 2014 , Norme in materia di cave.	Art. 20 comma 5. La durata dell'autorizzazione può essere incrementata di due anni per le imprese registrate EMAS. Art. 33. La durata della concessione può essere incrementata di due anni per le imprese registrate EMAS."	Durata autorizzazione
		Art. 26 comma 6. Le garanzie finanziarie sono ridotte del 15% per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009, e del 10% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.	Riduzione garanzie finanziarie
		Art. 27, 6. Il comune, anche in forma associata, stabilisce gli importi unitari per l'attività di cava tenendo conto: c) dell'adesione delle imprese a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro;	Riduzione costi delle autorizzazioni
	Delibera della Giunta n.535/2013	Riduzione delle garanzie finanziarie per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero rifiuti del 50% per le imprese registrate EMAS e del 40% per quelle certificate ISO14001.	Riduzione garanzie finanziarie
	Legge Regione Toscana 79/2013 , Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).	Art.4 Riduzione dell'aliquota IRAP per le imprese registrate EMAS di 0,60 punti percentuali a decorrere dai periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016. Art.12 Interventi a sostegno dei processi di certificazione integrati delle micro e piccole imprese. È riconosciuto un credito di imposta IRAP non superiore a 15.000 € alle micro e piccole imprese che nel triennio 2013 - 2015 realizzano un sistema di gestione integrato (due certificazioni tra cui anche EMAS e ISO14001).	Riduzione costi delle autorizzazioni

Tabella 14 - Quadro di sintesi delle semplificazioni amministrative promosse dal progetto LIFE+ BRAVE

Il panorama delineato costituisce un prezioso supporto per le Regioni CONV che intendono puntare alla diffusione delle APEA utilizzando l'importante leva della semplificazione amministrativa. La riduzione dei costi e dei tempi connessi alla burocrazia costituisce un efficace strumento di compensazione al maggior impegno, in termini di partecipazione e coinvolgimento attivo nella gestione dell'area, richiesto alle aziende che operano in un'APEA.

2.5.2. Percorsi semplificati per l'ottenimento di certificazioni ambientali

Le aziende che si trovano ad operare all'interno di un'APEA, per analogia tra quest'ultima e i percorsi EMAS di Distretto potrebbero usufruire di ulteriori vantaggi e semplificazioni legate all'ottenimento di certificazioni ambientali (ISO 14001, EMAS), così come previsto dalla "Posizione del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit sull'applicazione del Regolamento EMAS sviluppato nei distretti (cluster)".

Le semplificazioni e le sinergie individuate sono suddivise in:

- sinergie del territorio relative ad elementi sinergici che lo stesso territorio può sviluppare: sono elementi di auspicio e sono a carico del Soggetto Gestore;
- semplificazioni del percorso EMAS valide solo per le organizzazioni presenti nel distretto: sono concesse dal Comitato che le diffonde anche ai Verificatori Ambientali per una loro corretta interpretazione.

Di seguito si rendono disponibili le tabelle riportate nella Posizione del Comitato indicanti le semplificazioni del percorso EMAS per le aziende di un Distretto con attestato EMAS. Per analogia dei percorsi, si ribadisce che le aziende insediate in un'APEA riconosciuta potrebbero godere delle stesse semplificazioni.

Tassello dell'EMAS	Possibile riferimento per il Distretto	Modo in cui le organizzazioni possono usufruirne	
Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali	Analisi ambientale e iniziale dell'intero territorio	Il Regolamento EMAS (Allegato II) prevede che l'organizzazione debba stabilire e mantenere attiva aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti o può attendere che abbia una influenza, al fine di determinare quelli che hanno o possono avere impatti significativi sull'ambiente". Se l'analisi ambientale condotta sul Distretto contiene i dati e le informazioni relative ad aspetti ambientali riferibili alla tipologia produttiva dell'organizzazione che ne quantifichino o qualifichino il possibile impatto sull'ambiente, si può prevedere che questo sia sufficiente ad identificare gli aspetti ambientali significativi legati alla propria attività. Ciò non esime naturalmente l'organizzazione dal misurare i parametri relativi a tali aspetti ambientali e dal definire una procedura di identificazione (che potrebbe far riferimento all'analisi ambientale del Distretto).	Semplificazione del percorso EMAS
Politica ambientale Struttura organizzativa	Politica ambientale elaborata "congiuntamente"	Se la politica ambientale elaborata per il Distretto contiene principi e obiettivi generali che siano appropriati alla natura e agli impatti ambientali delle attività, dei prodotti e dei servizi di e se tale organizzazione aderisce formalmente alla politica recependone gli impegni e i contenuti, adeguandoli alla propria realtà organizzativa, il requisito è soddisfatto anche a livello della singola organizzazione.	Semplificazione del percorso EMAS
		Il Soggetto Gestore costituisce una forma permanente di coordinamento, di comunicazione e di cooperazione fra i rappresentanti della direzione e/o i responsabili del sistema di gestione ambientale delle diverse organizzazioni che appartengono al Distretto. Tale organismo coinvolge i rappresentanti dei soggetti pubblici e privati maggiormente rappresentativi del Distretto	

Tassello dell'EMAS	Possibile riferimento per il Distretto	Modo in cui le organizzazioni possono usufruirne	
Obiettivi e programma(i) ambientale(i)	<p>Possibilità per un'organizzazione di "basare la sua azione su programmi ambientali locali (All. II B.3.(2) Reg.1221/09)</p> <p>Programma ambientale territoriale finalizzato a un miglioramento ambientale significativo nell'intera zona</p> <p>Partecipazione a progetti ambientali locali, come i processi di Agenda 21</p>	<p>La singola organizzazione aderisce ad un programma ambientale territoriale elaborato e adottato nel Distretto. Il programma contiene obiettivi e target quantificati da raggiungere grazie al contributo di diverse organizzazioni. Va inteso che l'impegno assunto dall'organizzazione trasferisce gli impegni su di essa, rispettando il presupposto della "responsabilità locale". Naturalmente la singola organizzazione deve dimostrare di aver previsto attività e modalità per partecipare al programma ambientale di Distretto, contribuendo in tal modo al raggiungimento di obiettivi e target di Distretto e al rispetto dei tempi e delle scadenze previste.</p>	
SGA - controllo operativo	<p>Possibilità di utilizzare le stesse infrastrutture per la gestione di vari impatti ambientali</p>	<p>La gestione di alcuni aspetti ambientali rilevanti per le organizzazioni di un Distretto potrebbe essere garantita soprattutto dall'operare di enti gestori di strutture comuni sul territorio. In questi casi, l'aspetto legato al controllo operativo potrebbe essere surrogato da tali enti gestori, a patto che si dimostri che esiste un coordinamento con le singole organizzazioni che fruiscono dei servizi ambientali.</p>	
SGA - procedure	<p>Possibilità per piccole imprese di non formalizzare procedure</p>	<p>Se nel Distretto fossero a disposizione procedure semplificate, predisposte a cura del Soggetto Gestore, finalizzate alla gestione delle attività del sistema e/o delle attività operative aventi impatti ambientali rilevanti e strettamente legate a specifiche e ben identificate tipologie settoriali, le piccole e medie imprese (comprese in tali tipologie) possono adottare le procedure disponibili, curandosi semplicemente di adattarle alla propria realtà produttiva.</p>	

Semplificazione del percorso EMAS

Sinergia del territorio

Sinergia del territorio

Tassello dell'EMAS	Possibile riferimento per il Distretto	Modo in cui le organizzazioni possono usufruirne	
SGA - misurazione e sorveglianza	Possibilità di fissare standard comuni per gli indicatori di prestazioni ambientali	Il Soggetto Gestore, a seguito dell'analisi ambientale territoriale, rende disponibili, tenendo conto degli eventuali documenti settoriali emanati dalla Commissione, "standard comuni" di indicatori riferiti al contesto locale e/o alle tipologie produttive caratterizzanti il Distretto stesso. Le organizzazioni che li adottano vedono riconosciuta la loro capacità di misurare e sorvegliare i propri aspetti ambientali rilevanti.	Semplificazione del percorso EMAS
SGA - formazione	Possibilità di erogare informazione e formazione ambientale nell'ambito di riunioni con i sindacati (o altre organizzazioni che rappresentano i dipendenti)	Le organizzazioni appartenenti ad un Distretto possono usufruire (e normalmente usufruiscono) di iniziative di informazione e formazione realizzate a livello locale, anche al fine di risparmiare risorse interne. Se la singola organizzazione dimostra che tali iniziative ricoprono i fabbisogni di "tutto il personale il cui lavoro possa provocare un impatto significativo sull'ambiente" (allegato II, parte A.), il relativo requisito del Regolamento EMAS potrebbe ritenersi automaticamente soddisfatto.	Sinergia del territorio
SGA – audit		Se nel Distretto venisse creato un team di auditor opportunamente qualificati (anche tramite la costituzione di una Scuola EMAS-ECOLABEL dedicata) in grado di effettuare audit nei settori caratterizzanti, le organizzazioni che decidessero di avvalersene otterrebbero piena garanzia dei requisiti di competenza, esperienza, professionalità ed indipendenza previsti per tali figure. D'altro canto, il Gestore potrebbe definire metodologie e strumenti di supporto all'audit ambientale da mettere a disposizione degli auditor delle organizzazioni, al fine di garantire la correttezza e la completezza dell'approccio da esse seguito.	Sinergia del territorio
Dichiarazione ambientale		Il Soggetto Gestore potrebbe predisporre uno schema-tipo di Dichiarazione Ambientale, utilizzabile dalle organizzazioni appartenenti al Distretto, fatto salvo che ciascuna di esse evidenzi in modo chiaro ed inequivocabile alcune informazioni cruciali riferite alle proprie attività (indicatori sugli aspetti ambientali significativi, contributo al raggiungimento dei target, ecc.)	Semplificazione del percorso EMAS

Fonte: Posizione del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit sull'applicazione del Regolamento EMAS sviluppato nei distretti, approvata dalla Sezione EMAS del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit in data 22.02.2011

2.5.3. Incentivi fiscali

Anche per la leva degli incentivi fiscali si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ad una positiva esperienza italiana che potrebbe essere efficacemente replicata in tema di detassazione per le aziende che operano in un'APEA: **le reti di impresa**³⁵.

L'art. 42 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito nella Legge del 30 luglio 2010 n. 122), che disciplina il contratto di rete, ha anche introdotto un'agevolazione fiscale in favore delle imprese contraenti.

Possono accedere all'agevolazione le imprese che abbiano sottoscritto il contratto di rete e le imprese che vi abbiano aderito successivamente. L'agevolazione prescinde dalla forma giuridica e dalle dimensioni dell'impresa contraente.

L'agevolazione, che potrebbe essere estesa alle aziende che attivamente esercitano la propria attività in un'APEA, consiste in un regime di sospensione di imposta per gli utili di esercizio che le parti abbiano accantonato in apposita riserva e destinato al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti in un programma di rete che sia stato asseverato dagli organismi abilitati.

Verificatesi le condizioni sopra descritte la quota di utili accantonati a riserva gode di un regime di sospensione di imposta, che opera ai soli fini delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES).

Quanto descritto potrebbe essere facilmente replicato in ambito APEA. Si potrebbe ipotizzare un'agevolazione fiscale (sospensione d'imposta) nel caso in cui:

- gli importi destinati dall'impresa alla gestione dell'APEA costituiscano una quota degli utili di esercizio accantonati a riserva;
- le somme accantonate siano destinate alla realizzazione degli interventi del Programma Ambientale;
- l'impresa operi all'interno di un'aera produttiva che abbia formalmente ottenuto la qualifica APEA (platino, oro, argento) o sia in fase avanzata l'iter di rilascio della qualifica APEA.

2.5.4. Finanziamenti

2.5.4.1. Finanziamenti comunitari

Fondi a gestione diretta

Horizon 2020

Il principale canale di finanziamento esistente a livello comunitario è rappresentato da *Horizon 2020*, il nuovo programma dell'Unione europea nato per garantire la competitività globale dell'Europa e diventare lo strumento cardine per il finanziamento della ricerca nel periodo 2014-2020.

Il nuovo programma introduce una notevole semplificazione nelle regole di partecipazione, grazie all'acorpamento in un unico programma dei finanziamenti per la ricerca e l'innovazione forniti precedentemente nell'ambito del 7° Programma Quadro, del Programma Competitività e Innovazione (CIP) e dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

Il nuovo Programma è attivo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, e supporterà l'Ue nelle sfide globali fornendo a ricercatori e innovatori gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti e delle proprie idee.

Horizon 2020 è composto da tre Pilastri:

1) Eccellenza nel campo scientifico: si propone di elevare il livello della base scientifica europea, rendendo il sistema europeo di ricerca e innovazione maggiormente competitivo su scala globale. Si articola in quattro programmi trasversali:

- *European Research Council* - sostiene gli individui più creativi e le loro equipe di ricerca nello svolgimento di ricerche di frontiera di alta qualità;
- *Future and emerging technologies* - finanzia la ricerca collaborativa per aprire nuovi e promettenti campi di ricerca e di innovazione;
- *Azioni Marie Skłodowska Curie* - offre ai ricercatori eccellenti opportunità di formazione e di carriera mediante il sostegno alla mobilità;
- *Research infrastructures* - garantisce che l'Europa disponga di infrastrutture di ricerca di livello mondiale che siano accessibili a tutti i ricercatori europei e di altri Paesi.

³⁵ I contratti di rete in base all'ultimo dato aggiornato disponibile sono 1.643 (fonte InfoCamere). Per maggiori informazioni sui contratti di rete vedi: RetImpresa - Guida pratica al Contratto di Rete d'Impresa - 2011.

Budget disponibile: € 22.274 milioni (31,73% del budget totale di *Horizon 2020*).

2) Leadership industriale in un quadro di competitività: ha lo scopo di accelerare lo sviluppo tecnologico e l'innovazione alla base del business futuro, aiutando le più innovative PMI europee a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale grazie al sostegno per grandi investimenti nelle tecnologie industriali chiave e all'incentivazione del potenziale di crescita delle imprese europee. Si articola in tre programmi trasversali:

- *Leadership in enabling and industrial technologies* - ha l'obiettivo di consolidare la leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fornendo un sostegno *ad hoc* all'*ICT (Information and Communication Technology)*, alle nanotecnologie, ai materiali avanzati, alle biotecnologie, ai sistemi avanzati di fabbricazione e trattamento e alla ricerca spaziale, sostenendo altresì azioni trasversali per ottenere vantaggi accumulati dalla combinazione di diverse tecnologie abilitanti essenziali (*Key Enabling Technologies*);
- *Access to risk finance* - facilita l'accesso ai finanziamenti con capitale di rischio;
- *Innovation in SMEs* - fornisce in tutta l'Unione un sostegno all'innovazione nelle PMI. Tra le attività finanziabili non si prevede la ricerca bensì azioni di supporto alla ricerca.

Budget disponibile: € 15.507 milioni (22,09% del budget totale di *Horizon 2020*).

3) Sfide Sociali: ha l'obiettivo di stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione per la realizzazione degli scopi politici della Ue. Sono coperte attività che spaziano dalla ricerca al mercato, con un nuovo focus sulle attività connesse all'innovazione quali i progetti pilota, la dimostrazione, i banchi di prova e il sostegno agli appalti pubblici e all'adozione commerciale. È prevista l'istituzione di collegamenti con le attività dei partenariati europei per l'innovazione (EIP). Il finanziamento è incentrato sui seguenti programmi trasversali:

- Salute, cambiamenti demografici e benessere;
- Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia;
- Energia sicura, pulita ed efficiente;
- Trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
- Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime;
- Società inclusive, innovative e sicure.

Budget disponibile: € 27.048,06 milioni (38,53% del budget totale di *Horizon 2020*).

Qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico, stabilito in uno Stato membro, in un paese associato o in un paese terzo, può partecipare ad un'azione indiretta a condizione che soddisfi le condizioni minime di partecipazione.

Devono partecipare almeno 3 soggetti giuridici, ognuno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato; in nessun caso 2 di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato; tutti e 3 i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro.

Fondi a gestione indiretta

Tra i fondi a gestione indiretta, si esemplificano di seguito due Programmi Operativi Nazionali a valere sui Fondi Strutturali 2014-2020 (PON Imprese e Competitività; PON Ricerca e Innovazione).

Programma Operativo Nazionale (PON) Imprese e Competitività 2014-2020

Il **PON Imprese e Competitività 2014-2020** (versione del 18 luglio 2014) intende contribuire all'obiettivo di portare il peso relativo del settore manifatturiero sul PIL europeo dal 15,6% del 2011 al 20% entro il 2020.

Il Programma interviene sugli obiettivi tematici:

- OT 1, rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- OT 3, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese;
- OT 4, sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Nell'ambito del programma l'obiettivo generale dell'incremento di competitività delle aree territoriali del Mezzogiorno avviene sia in maniera diretta, attraverso le azioni intestate agli obiettivi tematici 1 e 3, che agiscono dal lato dell'offerta fornendo sostegno finanziario alle imprese, sia in maniera indiretta, attraverso le azioni intestate all'obiettivo tematico 4, che:

- mirano a sviluppare, attraverso un intervento dimostrativo specifico guidato dalla domanda pubblica (efficientamento energetico degli edifici del demanio statale) e replicabile anche a scala territoriale inferiore, un mercato indotto di prodotti e servizi innovativi, in coerenza con le indicazioni della strategia nazionale di specializzazione intelligente;
- contribuiscono alla riduzione dei costi dell'energia (intervento sulle *smart grids*) connessa al pieno dispiegamento degli effetti della incisiva politica a favore delle rinnovabili attuata nel precedente periodo di programmazione.

Il Programma ha competenza sulle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e in ritardo di sviluppo (**Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia**).

La dotazione complessiva del PON è pari a 2 miliardi e 419 milioni di euro, di cui un miliardo e 776 milioni dal FESR e 643 milioni di cofinanziamento nazionale. Il contributo FESR è così ripartito:

Regioni in transizione: 76.500.000 euro

- Asse I Competitività: 36.720.000 euro
- Asse II Innovazione: 36.720.000 euro
- Asse IV Assistenza tecnica: 3.060.000 euro

Regioni meno sviluppate: 1.699.500.000 euro

- Asse I Competitività: 823.410.000 euro
- Asse II Innovazione: 492.000.000 euro
- Asse III Energia: 324.600.000 euro
- Asse IV Assistenza tecnica: 59.490.000 euro

Tale dotazione finanziaria è integrata con le risorse appostate su un **programma parallelo nazionale** finanziato interamente con risorse nazionali il cui ammontare, pari a circa **824 milioni di euro**, deriva dall'applicazione, rispetto all'ammontare di risorse comunitarie ascrivibili alle regioni meno sviluppate, di una quota di cofinanziamento nazionale aggiuntivo pari al 20%, che porta la quota di cofinanziamento nazionale a un complessivo 50% circa per tutte le regioni coperte dal PON.

La dotazione aggiuntiva sarà destinata in particolare ad azioni per:

- l'incremento delle attività di innovazione delle imprese;
- il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo;
- lo sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive;
- il consolidamento, la modernizzazione e la diversificazione dei sistemi produttivi territoriali.

La dotazione complessiva - programma operativo e programma parallelo nazionale - è pari quindi a circa 3 miliardi e 243 milioni di euro.

Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020

L'obiettivo del **PON Ricerca e Innovazione 2014-2020** (versione del 22 luglio 2014) è il riposizionamento competitivo dei territori meridionali.

Il PON è perfettamente in linea con l'impianto strategico definito dalla *Smart Specialisation Strategy* nazionale e regionale e dal Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca, oltre che essere coerente alla strategia europea di *Horizon 2020*, e si realizza su 12 ambiti applicativi:

- Aerospazio;
- Agrifood;
- Blue Growth (economia del mare);
- Chimica verde;
- Design, creatività e *made in Italy* (non R&D);
- Energia;
- Fabbrica intelligente;
- Mobilità sostenibile;
- Salute;

- *Smart, Secure and Inclusive Communities*;
- Tecnologie per gli Ambienti di Vita;
- Tecnologie per il Patrimonio Culturale.

Il PON R&I 2014-2020 si pone come obiettivi prioritari la valorizzazione delle esperienze esistenti e la concentrazione di azioni ed interventi verso alcuni ambiti prioritari, in coerenza e sinergia con quanto previsto e finanziato nei programmi operativi regionali con particolare riferimento agli Obiettivi Tematici:

- Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione;
- Istruzione e Formazione;
- Capacità Istituzionale e Amministrativa.

Il Programma ha competenza sulle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e in ritardo di sviluppo (**Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia**).

Il PON si sviluppa su quattro **direttrici**:

- OT10 FSE Asse I Investimenti in capitale umano;
- OT1 FESR Asse II Progetti tematici;
- OT11 FESR Asse III Supporto strumentale alle attività di ricerca e sviluppo;
- AT FESR Asse IV Assistenza tecnica.

Di particolare interesse è l'**Azione I.2 "Cluster Tecnologici" (Asse II)** che intende favorire lo sviluppo di ecosistemi dell'innovazione - aggregazioni organizzate di imprese, istituzioni di ricerca pubbliche e private, incubatori di *start up* e altri soggetti finanziari forti, efficienti e competitive a livello globale - in grado di favorire economie di rete, sinergie e promuovere una maggiore competitività del sistema economico nazionale. Con questa azione si cercherà di rafforzare il sistema innovativo regionale e nazionale e incrementare la collaborazione tra imprese e strutture di ricerca anche potenziandole. L'azione I.2 "Cluster Tecnologici" ha una dotazione di 400 milioni di euro.

Il PON mobilita nel complesso risorse pari a **un miliardo e 698 milioni di euro** ed è cofinanziato sia con risorse **FESR** che **FSE**.

2.5.4.2. Finanziamenti nazionali

Un possibile esempio di canale di finanziamento nazionale è il **Fondo Kyoto**, previsto dalla Legge finanziaria 2007 per sostenere la realizzazione di interventi in attuazione dei dettami del Protocollo di Kyoto (1997), il trattato internazionale che fissa obiettivi, azioni ed interventi per la riduzione delle emissioni inquinanti responsabili del riscaldamento globale.

Le modalità per l'erogazione dei finanziamenti sono state definite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del Mare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. Le risorse sono pari a **€ 600 milioni** - distribuiti in tre annualità da € 200 milioni l'una. Il Fondo è gestito dalla Cassa depositi e prestiti (CDP). Il Fondo Kyoto finanzia interventi a livello regionale e nazionale. Gli interventi finanziabili con il Fondo Kyoto a **livello regionale** sono:

- microgenerazione diffusa: installazione di impianti che utilizzano gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa quali fonti energetiche;
- installazione di impianti da fonti rinnovabili per la generazione di elettricità o calore (eolico, idroelettrico, solare termico, biomassa, fotovoltaico);
- risparmio energetico e incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia.

E' possibile presentare un unico progetto di investimento che contempli l'integrazione di più interventi, comunque combinati, da realizzarsi nello stesso sito (sistema integrato).

Gli interventi finanziabili con il Fondo Kyoto a **livello nazionale** sono:

- sostituzione di motori elettrici industriali con motori ad alta efficienza;
- interventi sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali (misura protossido di azoto);
- attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- progetti regionali di gestione forestale sostenibile volti ad identificare interventi diretti a ridurre il de-pauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

Il Fondo si rivolge a **cittadini, condomini, imprese** (tra cui le *ESCo - Energy Service Company*), **persone giuridiche private** (comprese Associazioni e Fondazioni), **soggetti pubblici**. Il Fondo è “rotativo”, cioè alimentato attraverso le rate di rimborso delle erogazioni concesse.

I finanziamenti sono a **tasso agevolato (0,50% annuo)** per una durata massima di 6 anni (15 per i soggetti pubblici), rimborsabili in rate semestrali. Le banche aderenti potranno concedere un finanziamento per la quota parte del costo totale del progetto che non è coperta dal finanziamento agevolato.

2.5.4.3. Finanziamenti regionali

I finanziamenti regionali inseriti nella nuova programmazione di utilizzo dei Fondi SIE 2014/2020 sono da considerare un ulteriore efficace strumento a sostegno delle APEA (vedi § 1.6 -Le APEA nelle linee strategiche della nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020).

Nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi SIE adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con l’Italia, sono state individuate forme di sostegno ad aggregazioni di imprese. In particolare si intendono promuovere azioni per sostenere i *cluster* e per migliorare la collaborazione tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni, cittadini. Tale azioni si ritengono necessarie per contrastare la scarsa attitudine delle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, a collaborare tra loro o all’interno di partenariati pubblico-privati su progetti di generazione e condivisione di conoscenza. Altre priorità di investimento compatibili con lo sviluppo delle APEA sono quelle contenute negli Obiettivi Tematici (OT):

- OT 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;
- OT 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese;
- OT 4 - Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

Analizzando le linee della nuova programmazione regionale delle Regioni CONV emergono le seguenti considerazioni:

La Regione Puglia e la Regione Campania hanno identificato un sostegno specifico per la conversione delle aree produttive in APEA e in particolare:

- la Regione Campania prevede la realizzazione di interventi per le aree industriali finalizzati al potenziamento delle reti, delle filiere e dei *cluster* e funzionali al conseguimento dei requisiti delle APEA. La dotazione finanziaria specifica per le APEA non è specificata nel dettaglio ma è presente l’ammontare complessivo dell’obiettivo tematico (OT3) nel quale è inserito il sostegno alle APEA, pari a € 29.784.506;
- la Regione Puglia intende sostenere, nell’ambito della riqualificazione e/o riconversione ecologica e paesaggistica di aree produttive, le azioni descritte di seguito: ristrutturazioni edilizie di edifici pubblici e privati finalizzata all’efficientamento energetico, realizzazioni di servizi utilizzando metodi di progettazione bioclimatica, sistemi di recupero, accumulo e riuso delle acque meteoriche e delle acque reflue, infrastrutture verdi, rafforzamento delle connessioni infrastrutturali, messa in sicurezza del territorio specie nelle aree maggiormente esposte a rischio idrogeologico e di erosione costiera; come per la Regione Campania la dotazione finanziaria per le APEA non è specificata nel dettaglio ma è presente l’ammontare complessivo dell’obiettivo tematico (OT3) nel quale è inserito il sostegno alle APEA pari a € 575.249.535;
- la Regione Siciliana e la Regione Calabria, sebbene non prevedano in modo esplicito un finanziamento delle APEA, hanno identificato azioni a sostegno della competitività delle piccole e medie imprese tra cui interventi per la diffusione delle reti d’impresa e per il rafforzamento dei *cluster*:
 - la Regione Siciliana per l’OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese ha previsto una dotazione pari a € 512.764.652;
 - la Regione Calabria nel Documento di Orientamento Strategico della Programmazione Operativa 2014-2020, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 404 del 21 luglio 2014, non specifica le dotazioni finanziarie a sostegno degli obiettivi prioritari individuati.

Al fine di agevolare la compiuta realizzazione delle APEA nelle Regioni CONV, sarà prioritario definire appositi bandi da finanziare con i Fondi SIE. Gli interventi a sostegno delle APEA saranno più efficaci se andranno

a sostenere in fase di *start up*, oltre che la dotazione infrastrutturale ed impiantistica, anche l'implementazione dei requisiti gestionali (Soggetto Gestore e Sistema di Gestione Ambientale di area) e la promozione dei processi decisionali inclusivi, elementi cardine dell'intero modello APEA.

In ultimo affinché le APEA possano affermarsi come realtà economiche autonome, dopo una fase iniziale di sostegno pubblico, si ritiene consigliabile inserire, come requisito di accesso ai finanziamenti, la produzione di *business plan* credibili per provare la capacità del Soggetto Gestore di autofinanziarsi nel tempo e per verificare la sostenibilità economica complessiva dell'intero processo APEA.

2.6. Il percorso APEA nelle Regioni CONV

La scelta di realizzare delle Linee Guida comuni alla quattro Regioni CONV è principalmente dovuta alla convinzione che il tema APEA, come quello più generale della politica industriale e dello sviluppo sostenibile del territorio, richieda una strategia condivisa ed un approccio sinergico interregionale. La scelta di individuare un percorso comune per le Regioni CONV si inserisce, inoltre, in un quadro più ampio che, negli ultimi anni, sta spingendo le altre regioni italiane a trovare un vocabolario comune e soprattutto un approccio comune alle APEA. Per queste ragioni si ritiene utile proporre un unico modello APEA che, sebbene tenga conto delle specificità dei contesti regionali indagati, sia applicabile efficacemente in ognuna delle quattro Regioni CONV. L'impegno successivo sarà condividere con le altre regioni italiane il modello proposto in un'ottica di collaborazione e di capitalizzazione delle esperienze già realizzate, per arrivare ed affermare e sviluppare, in modo chiaro ed univoco, un modello APEA nazionale.

Nei successivi paragrafi si intende declinare il modello descritto nello specifico contesto delle Regioni CONV, affinché il percorso per lo sviluppo delle APEA risulti chiaro ed efficace.

Si precisa che il percorso indicato di seguito per ogni Regione rappresenta esclusivamente una proposta elaborata sulla base del modello APEA illustrato in questo Studio e dell'analisi delle attuali normative regionali, senza nulla togliere alle prerogative territoriali anche in riferimento ad eventuali diversi scenari futuri.

2.6.1. Calabria

Per la Regione Calabria il primo passo da compiere è la modifica e integrazione dell'art.21(*Aree industriali ecologicamente attrezzate*) della L.R. 24 dicembre 2001. n. 38 in materia di regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, riconoscendo il *Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP)*, come Soggetto Gestore unico delle APEA regionali.

In seguito, si consiglia la sottoscrizione da parte della Regione Calabria delle Carta APEA, per condividere gli indirizzi regionali ed avere uno sviluppo APEA comune con le altre regioni. Ultimi passaggi saranno l'approvazione delle Linee Guida APEA, così come tracciate nel presente documento ed eventualmente corrette e integrate con le indicazioni scaturite dal tavolo tecnico interregionale nonché l'istituzione del Registro regionale APEA.



Figura 15 - Percorso APEA Regione Calabria

1) Modifica L.R. 38/2001 art. 21

Alla luce della recente L.R. 16 maggio 2013, n.24 sul "*Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità*" e dei principi generali delle APEA, identificati nel presente documento, si propongono le seguenti integrazioni (in grassetto) dell'art. 21 della L.R. 38/2001:

1. Per incrementare la competitività delle imprese, ridurre l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi, minimizzare il consumo di suolo attraverso il riutilizzo ed il completamento delle aree produttive esistenti o dismesse e migliorare la qualità architettonica e paesaggistica dei comprensori produttivi, la

Regione, su istanza del **Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP)**, identificato come **Soggetto Gestore unitario delle APEA regionali**, provvede, attraverso l'impiego prioritario dei fondi comunitari, **nazionali e regionali**, al finanziamento **dei requisiti** delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni e di cui alle **Linee Guida APEA regionale**.

La Regione istituisce e aggiorna il registro delle APEA, che riporta l'elenco delle aree che hanno ottenuto la qualifica di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata.

La Regione, nell'ambito delle materie di propria competenza, identifica e favorisce semplificazioni amministrative per le aziende che operano all'interno di un'APEA.

2. Il Presidente della Regione provvede con proprio atto al riconoscimento della qualificazione APEA dei territori consortili, o di parti di essi, dotati delle strutture, **del sistema gestionale** e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza. La Giunta Regionale approva **le Linee Guida APEA, entro 180 gg dalla presente legge**, sulla base di una proposta unitaria predisposta dal **Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP)** e coordinata dall'Assessore regionale alle Attività Produttive.

L'approvazione delle Linee Guida APEA deve essere preceduta dalla sottoscrizione della Carta APEA e da eventuali modifiche suggerite dal tavolo tecnico interregionale.

2) Sottoscrizione Carta APEA

Come per le altre Regioni CONV, la sottoscrizione della Carta APEA (cfr. schema tipo di Delibera di cui all'Allegato VI), riveste particolare importanza per la comparabilità nazionale delle caratteristiche delle APEA e per la definizione di criteri minimi comuni. La sottoscrizione dovrebbe precedere l'integrazione e il recepimento delle Linee Guida regionali in modo da poter capitalizzare indirizzi e suggerimenti emersi in sede di tavolo interregionale.

3) Adozione e recepimento Linee Guida APEA

Il percorso formale prosegue con l'approvazione delle Linee Guida e il successivo recepimento da parte di Province, Comuni, associazioni di imprenditori e da parte del *Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP)*, negli strumenti di pianificazione/gestione delle aree produttive esistenti e nella previsione di nuove aree.

Il punto di partenza per la redazione delle Linee Guida è rappresentato dalle indicazioni minime contenute nel presente documento. I contenuti specifici del modello APEA proposto potranno essere oggetto di condivisione ed eventuale modifica e/o integrazione. Immaginando questa modalità operativa, la Regione potrà contare su Linee Guida richiamate dalla propria normativa regionale e allineate e condivise a livello interregionale.

4) Istituzione Registro APEA

Ultimo passaggio è la predisposizione di un apposito **Registro regionale delle APEA**, nel quale riportare l'elenco delle aree che ottengono la qualificazione, ovvero aggiornare lo stesso nei casi di nuovi inserimenti o cancellazioni (per il contenuto minimo del Registro regionale APEA cfr. § 2.4.2 Il Registro Regionale delle APEA).

2.6.2. Campania

La legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, art. 9 "*Qualificazione delle aree industriali*", ha previsto che le aree da destinare alle aree produttive siano individuate dai consorzi ASI nei piani consortili. La Regione, su istanza del consorzio ASI, può riconoscere una o più aree del medesimo piano di assetto come APEA. Nelle aree riconosciute APEA gli impianti produttivi localizzati o da localizzare sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti.

Per la Regione Campania il primo passo consigliato è la modifica dell'art. 9 L.R. 19/2013 con lo specifico impegno regionale a sottoscrivere la Carta APEA, a costituire il Registro APEA e a favorire le semplificazioni amministrative per le aziende che operano in un'APEA. Dovrà seguire la sottoscrizione delle Carta APEA, per condividere gli indirizzi regionali e avere uno sviluppo APEA comune con le altre regioni. Successivamente si consiglia di definire le Linee Guida, così come previsto dall'art. 9 della L.R. 19/2013, utilizzando gli

indirizzi del presente documento eventualmente corretti e integrati con le indicazioni scaturite dal tavolo tecnico interregionale. Dovranno seguire quindi l'approvazione delle Linee Guida APEA e, ultimo passaggio, l'istituzione del Registro regionale APEA.



Figura 16 - Percorso APEA Regione Campania

1) Modifica L.R. 19/2013 art. 9

Alla luce dei principi generali delle APEA, identificati nel presente documento, si propongono le seguenti integrazioni (in grassetto) dell'art. 9 della L.R. 19/2013:

[...]

3. Nelle aree riconosciute Apea di cui al comma 2 gli impianti produttivi localizzati o da localizzare sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti. *La Regione, nell'ambito delle materie di propria competenza, identifica e favorisce semplificazioni amministrative per le aziende che operano all'interno di un'APEA.*

4. Con successive linee guida da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, per le aree Apea di cui al comma 2, definisce, tra l'altro:

- a) i requisiti urbanistico - territoriali, edilizi ed ambientali di qualità;
- b) le infrastrutture, i sistemi tecnologici ed i servizi di cui devono essere dotate le aree, le modalità di utilizzo da parte delle imprese e le forme di gestione unitaria;
- c) i criteri, i tempi e le modalità per la caratterizzazione dei nuovi insediamenti, quali aree riconosciute Apea;
- d) i criteri per riqualificare le aree produttive esistenti secondo gli standard delle Apea;
- e) i criteri per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive insediate nelle Apea;
- f) le modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area e la loro successiva certificazione;
- g) le modalità di eventuale acquisizione dei terreni compresi nelle Apea.

L'approvazione delle Linee Guida APEA sarà preceduta dalla sottoscrizione della Carta APEA e da eventuali modifiche suggerite dal tavolo tecnico interregionale.

[...]

6. La Regione istituisce e aggiorna il Registro delle APEA, che riporta l'elenco delle aree che hanno ottenuto la qualifica di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata.

2) Sottoscrizione Carta APEA

Come per le altre Regioni CONV, la sottoscrizione della Carta APEA (cfr. schema tipo di Delibera di cui all'Allegato VI), riveste particolare importanza per la comparabilità nazionale delle caratteristiche delle APEA e per la definizione di criteri minimi comuni. La sottoscrizione dovrebbe precedere la definizione e il recepimento delle Linee Guida regionali in modo da poter capitalizzare indirizzi e suggerimenti emersi in sede di tavolo interregionale.

3) Adozione e recepimento Linee guida APEA ex art. 9 L.R. 19/2013

Le indicazioni contenute nelle presenti Linee Guida, condivise ed eventualmente corrette dal tavolo tecnico interregionale della Carta APEA, possono essere utilizzate dalla Regione Campania per definire le Linee Guida APEA la cui emanazione era prevista dall'art.9 della L.R. 19/2013, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

In particolare trovano un puntuale riscontro la definizione dei seguenti elementi minimi previsti dall'art. 9 della L.R. 19/2013:

- requisiti urbanistico - territoriali, edilizi ed ambientali di qualità (come descritto nel § 2.3.4.1 Requisiti urbanistico territoriali ed architettonici/edilizi);

- le infrastrutture, i sistemi tecnologici ed i servizi di cui devono essere dotate le aree, le modalità di utilizzo da parte delle imprese e le forme di gestione unitaria (vedi [§ 2.3.4 - Infrastrutture comuni e servizi innovativi](#));
- i criteri, i tempi e le modalità per la caratterizzazione dei nuovi insediamenti, quali aree riconosciute APEA (vedi [§ 2.4.3 - Attribuzione delle qualifiche APEA](#));
- i criteri per riqualificare le aree produttive esistenti secondo gli standard delle APEA (vedi [§ 2.6 - Il percorso APEA nelle Regioni CONV](#));
- i criteri per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive insediate nelle APEA (vedi [§ 2.5.1 - Semplificazioni amministrative](#));
- le modalità per favorire l'implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale, anche di area e la loro successiva certificazione (vedi [§ 2.5.1 - Semplificazioni amministrative](#)).

L'art. 9 della L.R. 19/2013 indica tra gli elementi da sviluppare nelle Linee Guida regionali anche le “... modalità di eventuale acquisizione dei terreni compresi nelle APEA”. Tale argomento non è stato espressamente trattato in questa sede poiché si ritiene che sia un argomento, più che connesso a delle Linee Guida APEA, maggiormente congruente con la definizione di un regolamento di insediamento (per uno schema tipo di Regolamento APEA cfr. [Allegato I](#)).

Il percorso formale prosegue con il successivo recepimento da parte di Province, Comuni, Consorzi ASI e associazioni di imprenditori negli strumenti di pianificazione/gestione delle aree produttive esistenti e nella previsione di nuove aree. In questa fase è opportuno inoltre valutare la possibilità di far confluire i Consorzi ASI in un unico soggetto regionale, così come avvenuto in Sicilia e Calabria. La scelta di un unico Soggetto regionale competente in materia di pianificazione e gestione di aree industriali, con uffici territoriali a livello provinciale, costituirebbe, da una parte, un intervento di razionalizzazione della spesa pubblica attraverso la riduzione degli Enti Pubblici Economici e, dall'altro, un intervento per dare maggiore forza ai processi di *governance* legati alla riconversione delle aree industriali in ottica APEA. L'efficacia della soluzione proposta è connessa però alla effettiva capacità del Soggetto Gestore regionale di avere competenza tecnica e forza economica (sostenibilità economica) per essere motore del modello APEA; in sostanza ad un Soggetto Gestore unico depotenziato sono preferibili i Consorzi ASI nella loro attuale composizione, possibilmente coordinati a livello regionale.

4) Istituzione Registro APEA

Ultimo passaggio è la predisposizione di un apposito **Registro regionale delle APEA**, nel quale riportare l'elenco delle aree che ottengono la qualificazione, ovvero aggiornare lo stesso nei casi di nuovi inserimenti o cancellazioni (per il contenuto minimo del Registro regionale APEA cfr. [§ 2.4.2 Il Registro Regionale delle APEA](#)).

2.6.3. Puglia

La Regione Puglia con le Linee Guida sulla progettazione di Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA), inserite nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale ed adottate nel 2013 con DGR 2 febbraio 2013, n. 1435, si pone in una fase avanzata del percorso teso allo sviluppo delle APPEA. Per la Regione Puglia il primo passo da compiere è l'integrazione della normativa regionale per formalizzare l'impegno regionale a sottoscrivere la Carta APEA, a costituire il Registro APPEA e a favorire le semplificazioni amministrative per le aziende che operano in un'APPEA.

Successivamente si consiglia la sottoscrizione della Carta APEA, per condividere gli indirizzi regionali ed avere uno sviluppo APEA comune con le altre regioni. Ulteriore passaggio potrà essere l'integrazione delle Linee Guida regionali APPEA con le indicazioni riportate nel presente documento, eventualmente corrette ed integrate con le indicazioni scaturite dal tavolo tecnico interregionale.

Infine dovrà trovare compimento la fase del recepimento delle Linee guida negli strumenti di pianificazione/gestione delle aree produttive e l'istituzione di un Registro regionale delle APPEA.



Figura 17 - Percorso APEA Regione Puglia

1) Integrazione normativa regionale

Poiché la LR 2/2003 “*Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate*” è stata esplicitamente abrogata dalla LR 2/2007 “*Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale*”, si consiglia, come primo passo da compiere, l’emanazione di un nuovo provvedimento regionale in materia APEA. Il nuovo provvedimento dovrà contenere i riferimenti alla sottoscrizione da parte della Regione della Carta APEA, la costituzione del Registro regionale APEA e un impegno alla semplificazione amministrativa, per le materie di competenza regionali, per le aziende che operano all’interno di un’APEA regionale.

Tale provvedimento potrebbe essere, come avvenuto nelle altre Regioni che hanno adottato la Carta per lo sviluppo della APEA, una Delibera di Giunta regionale (cfr. schema tipo di Delibera di cui all’[Allegato VI](#)).

2) Sottoscrizione Carta APEA

La sottoscrizione della Carta APEA riveste particolare importanza per la comparabilità nazionale delle caratteristiche delle APEA e per la definizione di criteri minimi comuni. La sottoscrizione dovrebbe precedere l’integrazione e il recepimento delle Linee Guida regionali in modo da poter capitalizzare indirizzi e suggerimenti emersi in sede di tavolo interregionale.

3) Integrazione Linee guida APPEA

Le Linee guida regionali sono state in parte utilizzate per definire il modello di APEA proposto nel presente documento, al fine di non creare un modello che fosse discorde con quanto già realizzato. In particolare le Linee Guida APPEA condividono con l’impostazione proposta:

- i principi generali;
- gli elementi essenziali del modello;
- le principali azioni generali e le azioni specifiche per tema ambientale.

Si condivide appieno la scelta della Regione Puglia di agire primariamente sulle aree produttive (già elencate nel documento regionale) di maggiori dimensioni e che hanno al loro interno una figura istituzionale, come il consorzio ASI, che in fase di attuazione, diventa a tutti gli effetti il Soggetto Gestore del processo di riconversione APPEA.

Le possibili aree di integrazione, di cui la Regione potrà tener nella fase di integrazione delle Linee Guida APPEA, sono quelle relative alla specifica identificazione degli elementi del sistema di gestione di area (§ 2.3 - [I requisiti essenziali APEA](#)) e quelle connesse al percorso di riconoscimento dell’APEA (§ 2.4 - [Percorso per il riconoscimento dello status di APEA](#)) e ai criteri di attribuzione dei livelli APEA (§ 2.4.3 - [Attribuzione della qualifica APEA](#)).

Il percorso formale prosegue con il successivo recepimento da parte Province, Comuni, Consorzi ASI e associazioni di imprenditori negli strumenti di pianificazione/gestione delle aree produttive esistenti e nella previsione di nuove aree.

In questa fase, come per la Regione Campania, è opportuno inoltre valutare la possibilità di far confluire i Consorzi ASI in un unico soggetto regionale (attraverso una modifica o superamento della LR 2/2007 “*Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale*”), così come avvenuto in Sicilia e Calabria. Anche qui la scelta di un unico Soggetto regionale competente in materia di pianificazione e gestione di aree industriali costituirebbe un intervento di razionalizzazione della spesa pubblica attraverso la riduzione degli Enti Pubblici Economici ma anche il segno di una scelta precisa di *governance* territoriale. L’efficacia della soluzione proposta, similmente alla Regione Calabria, è connessa però alla effettiva capacità del Soggetto Gestore regionale di essere motore del modello APEA. Questo ruolo è possibile ricoprirlo con efficacia solo in presenza di un quadro normativo chiaro che stabilisca funzioni e compiti in modo chiaro e con un’idea precisa sulla sostenibilità economica del Soggetto Gestore.

4) Istituzione Registro APPEA

Ultimo passaggio è la predisposizione di un apposito **Registro regionale delle APPEA**, nel quale riportare l'elenco delle aree che ottengono la qualificazione, ovvero aggiornare lo stesso nei casi di nuovi inserimenti o cancellazioni (per il contenuto minimo del Registro regionale APEA vedi § 2.4.2 Il Registro Regionale delle APEA).

2.6.4. Sicilia

Per la Regione Siciliana il primo passo da compiere è il recepimento della art. 26 (*Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate*) del D.lgs. 112/98 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*). A tale scopo si propone come primo passo di modificare e integrare la L.R. 8/2012 (*Costituzione dell'Istituto Regionale Sviluppo Attività Produttive*) in modo da recepire la normativa nazionale in tema di APEA e, contestualmente, riconoscere l'IRSAP, come Soggetto Gestore delle APEA regionali. Successivamente si consiglia la sottoscrizione da parte della Regione Siciliana della Carta APEA, per condividere gli indirizzi regionali e avere uno sviluppo APEA comune con le altre regioni. Gli ultimi passaggi da compiere saranno: l'approvazione delle Linee Guida APEA così come tracciate nel presente documento ed eventualmente corrette e integrate con le indicazioni scaturite dal tavolo tecnico interregionale e l'istituzione del Registro regionale APEA.



Figura 18 - Percorso APEA Regione Siciliana

1) Modifica LR 8/2012 (recepimento art.26 D.lgs. 112/98)

Considerando il costituito Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP) il naturale soggetto gestore di un'APEA regionale, si propongono le seguenti integrazioni, evidenziate in grassetto, alla LR 8/2012:

Articolo 2 - Funzioni e finalità

1. *L'IRSAP, **identificato come Soggetto Gestore unitario delle APEA regionali**, promuove l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti.*

2. *Per il conseguimento delle proprie finalità, l'IRSAP svolge le seguenti funzioni:*

a) *elabora e adotta i piani regolatori delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive;*

a_{bis}) i piani regolatori delle APEA sono elaborati secondo i principi generali e i requisiti essenziali così come definiti dalla Linee Guida APEA, da adottare entro 180 gg dalla pubblicazione delle presente legge. Lo sviluppo delle APEA, così come definite dall'art. 26 del D.lgs. 112/98, dovrà ridurre l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi, minimizzare il consumo di suolo attraverso il riutilizzo ed il completamento delle aree produttive esistenti o dismesse e migliorare la qualità architettonica e paesaggistica dei comprensori produttivi;

b) *acquisisce gli immobili necessari alla realizzazione delle infrastrutture e degli stabilimenti da destinare allo svolgimento delle attività produttive ovvero allo svolgimento dei servizi da fornire alle imprese insediate; acquisisce e cede terreni per la costruzione di stabilimenti da destinare ad attività produttive; dispone, ove possibile, il recupero degli immobili industriali non utilizzati;*

c) *progetta, realizza e gestisce le opere infrastrutturali ed i servizi destinati alle imprese insediate anche mediante procedure di finanza di progetto;*

d) *progetta e realizza gli edifici da destinare allo svolgimento dell'attività produttiva da cedere all'impresa insediata, ove questa non vi provveda in proprio;*

e) per una governance territoriale innovativa basata sulla partecipazione attiva dei diversi portatori di interesse (Enti Locali, imprese, comunità) promuove ed implementa l'adozione di convenzioni ed accordi

con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo teso a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2;

e_{bis}) Nelle APEA implementa un sistema di gestione ambientale di area in grado di valutare i temi ambientali significativi attraverso l'analisi delle interazioni tra le pressioni ambientali dell'area e il contesto territoriale circostante, individua e realizza soluzioni tecniche eco-efficienti (infrastrutture comuni e servizi innovativi) che puntino al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali connesse ai temi significativi dell'area, promuove modalità di partecipazione "attiva" dei principali portatori di interesse per costruire una strategia condivisa della gestione dell'area;

f) attiva ogni iniziativa utile al reperimento di fondi, anche in ambito extraregionale, per la realizzazione dei propri scopi;

g) sviluppa azioni di marketing e promozione del territorio anche al fine di favorire il reperimento di fondi di investimento pubblici e privati;

h) fornisce assistenza tecnica agli operatori economici sia nella fase propedeutica all'insediamento, anche al fine di favorire il reperimento di nuovi fondi, sia nella fase successiva all'insediamento;

i) fornisce assistenza alle imprese insediate o che intendano insediarsi nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, per l'accesso al credito agevolato anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con gli enti nazionali e regionali, sia pubblici che privati, competenti in materia di mediocredito e finanza agevolata;

l) svolge i compiti e le funzioni ad esso assegnati da leggi regionali e statali;

m) stipula convenzioni con i titolari delle attività produttive insediate o da insediarsi per delegare ad essi, in tutto o in parte, le funzioni di cui alla lettera c).

3. La Regione, gli Enti Locali ovvero altri Enti Pubblici **e/o le aziende** possono, tramite la stipula di convenzioni, delegare all'IRSAP lo svolgimento di ulteriori attività e funzioni inerenti alla realizzazione ed alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo.

Articolo 14 - Linee guida regionali in tema di sviluppo

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, al fine di coordinare le scelte di politica economica ed industriale, entro il 30 novembre di ogni anno e con riferimento al triennio successivo, approva il piano contenente le linee guida a cui si conforma l'attività dell'IRSAP con riferimento alle iniziative economiche di cui alla presente legge e previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Con il predetto piano vengono altresì **identificate le aree APEA regionali** e fissati i budget finanziari e le linee di finanziamento in ragione delle specificità di intervento previste per ogni singola area di cui all'articolo 13. Nella formulazione del piano è garantita la massima partecipazione dei rappresentanti degli interessi economico-sociali coinvolti nel processo di implementazione delle strategie di sviluppo delle attività produttive.

Con il predetto piano vengono altresì fissati i budget finanziari e le linee di finanziamento in ragione delle specificità di intervento previste per ogni singola area di cui all'articolo 13. Nella formulazione del piano è garantita la massima partecipazione dei rappresentanti degli interessi economico-sociali coinvolti nel processo di implementazione delle strategie di sviluppo delle attività produttive.

Il quadro normativo regionale si dovrebbe completare con un provvedimento che preveda la sottoscrizione da parte della Regione della Carta APEA, la costituzione del Registro APEA e un impegno alla semplificazione amministrativa, per le materie di competenza regionali, per le aziende che operano all'interno di un'APEA regionale.

Tale provvedimento potrebbe essere, come avvenuto nelle altre Regioni che hanno adottato la Carta per lo sviluppo della APEA, una Delibera di Giunta regionale (vedi schema tipo di Delibera di cui all'Allegato VI).

2) Sottoscrizione Carta APEA

Il secondo passaggio, cioè la sottoscrizione della Carta APEA riveste particolare importanza per la comparabilità nazionale delle caratteristiche delle APEA e per la definizione di criteri minimi comuni. La sottoscrizione dovrebbe precedere l'emanazione delle Linee Guida regionali in modo da poter recepire indirizzi e suggerimenti emersi in sede di tavolo interregionale.

3) Adozione e recepimento Linee Guida APEA

Il percorso formale prosegue con l'approvazione delle Linee Guida e il successivo recepimento da parte di Province, Comuni, IRSAP e associazioni di imprenditori negli strumenti di pianificazione/gestione delle aree produttive esistenti e nella previsione di nuove aree.

Il punto di partenza per la redazione delle Linee Guida è rappresentato dalle indicazioni minime contenu-

te nel presente documento. I contenuti specifici del modello APEA proposto potranno essere oggetto di condivisione ed eventuale modifica e/o integrazione. Immaginando questa modalità operativa la regione potrà contare su Linee Guida richiamate dalla propria normativa regionale e allineate e condivise a livello interregionale.

4) Istituzione Registro APEA

Ultimo passaggio è la predisposizione di un apposito **Registro regionale delle APEA**, nel quale riportare l'elenco delle aree che ottengono la qualificazione, ovvero aggiornare lo stesso nei casi di nuovi inserimenti o cancellazioni (per il contenuto minimo del Registro regionale APEA cfr. § 2.4.2 Il Registro Regionale delle APEA).

3. Riferimenti bibliografici

Stato dell'arte

Studio sull'applicazione delle APEA e linee guida su APEA-EcoAP nelle Regioni Convergenza e nelle altre Regioni elaborati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e Azioni di Sistema" FSE 2007-2013 "Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate" - 2012

Studio sull'applicazione delle APEA e linee guida su APEA-EcoAP nelle Regioni Convergenza e nelle altre Regioni elaborati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e Azioni di Sistema" "Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nelle Regioni Obiettivo Convergenza" - 2013

Le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in Italia - Stato dell'arte e prospettive - Ervet 2010

Eco - aree produttive _ Guida all'eco-innovazione, alle politiche per la sostenibilità e ai progetti operativi nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) - 2013, Edizioni Ambiente

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A: Bilancio e Relazioni al 31 Dicembre 2012

COM (2011) 899: Innovazione per un futuro sostenibile - Piano d'azione per l'ecoinnovazione (Eco-AP)

Contributi relativi al convegno "Modelli concreti di Circular Economy: l'opportunità della simbiosi industriale nelle APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate)"organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con la Rete di Regioni CARTESIO, 16 ottobre 2014

Federal Office for the Environment FOEN and the ERA-NET ECO-INNOVERA - International survey on eco-innovation parks - Learning from experiences on the spatial dimension of eco-innovation - 2014

Linee Guida

Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

Posizione del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit sull'applicazione del Regolamento EMAS sviluppato nei distretti, approvata dalla Sezione EMAS del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit in data 22.02.2011

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti" del 2 luglio 2014

Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate della Regione Puglia (DGR 2 febbraio 2013, n. 1435)

Direttive regionali in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) della Regione Sardegna (DGR n. 4/2 del 25 gennaio 2013)

Regione Toscana: L'applicazione della disciplina toscana sulle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate: metodologia e casi studio Volume 1 Gli elementi fondamentali del nuovo modello insediativo - 2011

Regione Toscana: L'applicazione della disciplina toscana sulle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate: metodologia e casi studio - Volume 2 Guida alle soluzioni che soddisfano i criteri prestazionali APEA - 2011

Paola Gallo: Il modello organizzativo delle APEA per una governance territoriale eco-compatibile e competitiva (2013)

CTS - Comitato Tecnico-Scientifico della rete Cartesio: Ecodistretti 2009. Made "green" in Italy: le politiche ambientali dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali (2010)

CTS - Comitato Tecnico-Scientifico della rete Cartesio: Ecodistretti 2012. Politiche ambientali dei distretti e cluster nazionali verso il made green in Italy

RetImpresa - Guida pratica al Contratto di Rete d'Impresa - 2011

Centro studi Confindustria - Scenari industriali Giugno 2014

AA VV, Environment Park, La gestione ambientale delle aree industriali, traduzione italiana del manuale UNEP, (in) Dossier n. 4, Torino 2000

AA VV, Agosto 2004, Criteri e requisiti innovativi per la progettazione e gestione delle aree produttive - Sviluppo Marche S.p.A, in collaborazione con Environment Park S.p.A.

AA VV, gennaio 2005, Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate della Regione Marche, Giunta Regione Marche - Dipartimento Territorio e Ambiente

AA VV, gennaio 2005, Allegato A- Buone pratiche per la gestione ambientale delle aree produttive ecologicamente attrezzate, Giunta Regione Marche, Dipartimento Territorio e Ambiente

AAVV, gennaio 2005, Allegato B- I casi pilota nella Regione Marche, Giunta Regione Marche, Dipartimento Territorio e Ambiente

Consorzio Attività Produttive di Modena, Ecuba, gennaio 2005, Linee guida per la progettazione e realizzazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate del consorzio delle Attività Produttive di Modena

Environment Park, Qualità edilizia, energetica ed ambientale degli edifici industriali, (in) Dossier n. 16, Torino 2005

Borsari, V. Stacchini, (a cura di), 2006, Insediamenti industriali e sostenibilità ambientale APEA - aree produttive ecologicamente attrezzate Linee guida, Provincia di Bologna

ERVET, 2006, La gestione sostenibile delle aree produttive. Una scelta possibile per il governo del territorio e per il rilancio delle politiche industriali, Regione Emilia Romagna

G.Bollini, L.Corsari, V.Stacchini, 2007, Insediamenti industriali e sostenibilità. Linee guida per la realizzazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, Alinea Editrice

M.Tarantini, A.di Paolo, A.Dominaci, A.Peruzzi, M.Dell'Isola, 2007, Linee guida per l'insediamento e la gestione di aree produttive sostenibili. L'esperienza del progetto life-SIAM, Prima printsrl, Viterbo

Sitografia

www.pongasambiente.it

www.minambiente.it/

www.isprambiente.gov.it/

www.normattiva.it

www.opencoesione.gov.it/it

www.retecartesio.it/

www.venetoclusters.it/

www.regione.abruzzo.it/

www.regione.basilicata.it/

www.regione.calabria.it/

www.regione.campania.it/
www.regione.emilia-romagna.it/
www.regione.fvg.it/
www.regione.lazio.it/
www.regione.liguria.it/
www.regione.lombardia.it/
www.regione.marche.it/
www3.regione.molise.it/
www.regione.piemonte.it/
www.regione.puglia.it/
www.regione.sardegna.it/
pti.regione.sicilia.it/
www.regione.toscana.it/
www.regione.taa.it/
www.provincia.bz.it/
www.provincia.trento.it/
www.provincia.terni.it/
www.regione.vda.it/
www.regione.veneto.it/
www.ficei.it
www.progettomanifattura.it
www.distretti.org
www.life-siam.bologna.enea.it/
www.ecomarkproject.eu/it
www.medmeid.eu/
www.progettoetabeta.eu
www.sepaproject.eu/
www.braveproject.eu/
www.infocamere.it/
www.ambiente.marche.it/Ambiente/Areeproductiveecologicamenteattrezzate
www.retecartesio.it
<http://www.regione.toscana.it/-/contributi-relativi-al-convegno-modelli-concreti-di-circular-economy->
www.zip.padova.it

4. Glossario e acronimi

AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale

Aspetto ambientale diretto - aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi di un'organizzazione e sul quale quest'ultima ha un controllo di gestione diretto

Aspetto ambientale indiretto - aspetto ambientale che può derivare dall'interazione di un'organizzazione con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, dall'organizzazione stessa

Aspetto ambientale significativo - aspetto ambientale che ha o può avere impatto ambientale significativo

APIAE - Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche della Provincia di Trento

APEA - Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata

APPEA - Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate

Carta APEA - Documento strategico sviluppato nell'ambito del gruppo di lavoro coordinato dalla Rete Cartesio lo sviluppo delle aree produttive ecologicamente attrezzate

Consorzio ASI - Consorzio per per l'Area di Sviluppo Industriale

CORAP - Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive della Regione Calabria

D.Lgs. - Decreto Legislativo

DCR - Delibera Consiglio Regionale

DGR - Delibera Giunta Regionale

EcoAP - Piano d'Azione per l'Ecoinnovazione

EMAS - Eco-Management and Audit Scheme

ETAP - Piano d'Azione per le Tecnologie Ambientali

IRSAP - Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Siciliana

LCA - *Life Cycle Assessment*

LR - Legge Regionale

Modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte) - approccio metodologico utile per descrivere le problematiche ambientali di un territorio attraverso la rappresentazione di opportuni indicatori e per valutare le maggiori criticità ambientali da affrontare nei programmi di miglioramento dello stato dell'ambiente

Miglioramento continuo dell'APEA - Processo per ottenere miglioramenti delle prestazioni ambientali dell'area coerentemente con la politica ambientale

OT - Obiettivo Tematico della programmazione dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (2014-2020)

PON - GAS - Programma Operativo Nazionale - Governance e Azioni di Sistema

POR FESR - Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

PPTR - Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

Regioni CONV - Regioni dell'Obiettivo Convergenza (in Italia sono la Campania, la Calabria, la Sicilia e la Puglia)

Rete Cartesio - Rete coordinata dalle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna e Toscana per sviluppare approcci sostenibili alla gestione del territorio

SG - Soggetto Gestore di un'area produttiva ecologicamente attrezzata

SWOT Analysis - Strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (*Strengths*), debolezza (*Weaknesses*), le opportunità (*Opportunities*) e le minacce (*Threats*) di un progetto, di un programma, di un'organizzazione.

Allegato I - Schema Regolamento di insediamento APEA

Di seguito si riporta uno schema tipo di un Regolamento di insediamento APEA che prende spunto, integrandolo, dallo schema tipo di un Regolamento di insediamento utilizzato per le ASI delle Regioni CONV. Lo schema proposto dovrà necessariamente essere adattato al contesto specifico dell'area industriale che intende applicare il modello APEA. Per la variegata e non omogenea realtà delle aree industriali delle Regioni CONV gestite dalle ASI o dai Consorzi/Istituti Regionali per lo sviluppo delle attività produttive, recentemente istituiti, in questa sede si ritiene poco efficace dettagliare in modo puntuale i singoli articoli del Regolamento. Tale attività dovrà essere condotta nello specifico per ogni agglomerato industriale che intende raggiungere la qualifica APEA, partendo dal regolamento di insediamento già presente e integrandolo con gli elementi mancanti tra quelli riportati nella schema seguente.

Si ritiene inoltre opportuno che nel momento della definizione del Regolamento di insediamento dell'APEA si tengano in considerazione, per la definizione delle più idonee soluzioni tecniche, i futuri sviluppi del tavolo interregionale della Carta per lo sviluppo delle APEA, soprattutto per quanto riguarda il tema specifico della promozione di tecnologie per l'efficienza energetica e il miglioramento ambientale nelle aree produttive.

PARTE I

NORME GENERALI

ART. 1 - Principi generali e finalità

ART. 2- Attività consentite nell'APEA

ART.3- Realizzazione, riqualificazione e gestione delle opere di urbanizzazione, e delle infrastrutture

ART. 4- Promozione dell'APEA

PARTE II

GLI ELEMENTI DELL'APEA

ART. 5- Il Soggetto Gestore

ART. 6- Il sistema di gestione ambientale di area

ART. 6a - La Politica ambientale

ART. 6b - L'analisi Ambientale

ART. 6c - Il Programma ambientale

ART. 7- Utilizzo delle infrastrutture e servizi

ART. 8 - Processi partecipati inclusivi

ART. 9- Monitoraggio dei dati ambientali

ART. 10- Comunicazione ambientale

PARTEII

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

ART. 11 - Modalità di presentazione dell'istanza d'insediamento

ART. 12 - Il procedimento di assegnazione

ART. 13- Il prezzo di assegnazione

ART. 14 - Utilizzo delle infrastrutture e dei servizi di area

ART 15 -Ripartizione delle spese dell'APEA

ART. 16 - Criteri premiali di assegnazione

ART. 17 - Il contratto di assegnazione

ART - 18 - Il mandato al SOGGETTO GESTORE per la gestione dell'APEA

ART. 19 - Permessi ed autorizzazioni

ART. 20 -Varianti

ART. 21 - Decadenza a seguito di revoca o rinuncia volontaria

Allegato II - Modello di Protocollo d'intesa

MODELLO DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE PARTECIPATA DELLE APEA NELLE REGIONI CONV

VISTI

Il D.lgs. 112/98 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 che all'art. 26 prevede che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente".

La Legge Regionale sulle aree produttive ecologicamente attrezzate

Il Regolamento CE n. 1221 del 19 marzo 2001 "Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)", che esprime l'opportunità di incoraggiare l'adesione ad EMAS da parte delle organizzazioni di piccole dimensioni (art.36) così come l'opportunità di incoraggiare la partecipazione a livello territoriale coinvolgendo le autorità locali, le associazioni di categoria, le camere di commercio e le altre parti interessate (art.37).

La Posizione del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit sull'applicazione del Regolamento EMAS sviluppato nei distretti (cluster) approvata dalla Sezione EMAS del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit in data 22 febbraio 2011.

La Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in Italia sottoscritta dalla Regione _____ in data _____.

Le Linee Guida per le APEA nelle Regioni CONV realizzate nel 2014 nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e Azioni di sistema 2007-2013" (PON GAS) Asse E "Capacità istituzionale" - Obiettivo specifico 5.5 "Rafforzare ed integrare il sistema di governance ambientale" - Linea di intervento 7 - "Sviluppo sostenibile"

CONSIDERATO CHE

- *la collaborazione con le istituzioni, il consolidato supporto delle associazioni di categoria, lo stretto rapporto con gli interlocutori locali costituiscono, generalmente, condizioni determinanti affinché le imprese di piccole dimensioni e dotate di minori risorse possano, attraverso forme di aggregazione, gestire attivamente le problematiche ambientali;*
- *le forme di aggregazione di piccole realtà produttive permettono di sfruttare la presenza di servizi ed infrastrutture centralizzati, che consentono di orientare le rispettive attività a favore della competitività e della tutela ambientale, con contenimento dei costi e di impiego delle risorse umane;*
- *si rende necessaria, per dare attuazione al modello APEA previsto per le Regioni CONV, la massima partecipazione e il più ampio coinvolgimento degli attori pubblici e privati nella gestione dell'APEA sotto il ruolo-guida e di coordinamento di un Soggetto Gestore unitario;*
- *è evidente che i risultati di uno sviluppo ambientalmente sostenibile si possono ottenere in maniera efficace dalla sinergia tra azione pubblica e privata e dalla collaborazione che si realizza sul territorio a beneficio della collettività intera;*
- *si riconosce il consorzio ASI (o la costituita Agenzia Regionale che riorganizza a livello regionali i consorzi ASI) come figura idonea a ricoprire il ruolo di Soggetto Gestore unitario dell'APEA.*

STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Art.1 - Obiettivi

Il presente Protocollo intende favorire l'applicazione del modello APEA, così come definito dalla Linee Guida realizzate nel 2014 nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e Azioni di sistema 2007-2013" (PON GAS) Asse E "Capacità istituzionale" - Obiettivo specifico 5.5 "Rafforzare ed integrare il sistema di governance ambientale" - Linea di intervento 7 - "Sviluppo sostenibile", all'area industriale di _____ che, promuovendo una gestione partecipata caratterizzata da elementi di tutela ambientale, sia coerente con obiettivi di sviluppo economico e sociale locale.

Si vuole garantire la sostenibilità territoriale ed una qualità ambientale complessivamente elevata, unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

Art.2 - Soggetto Gestore

Le parti firmatarie del presente protocollo riconoscono il consorzio ASI _____ (o la costituita Agenzia Regionale che riorganizza a livello regionale i consorzi ASI _____) come figura idonea a ricoprire il ruolo di Soggetto Gestore unitario dell'APEA.

Successivamente, attraverso formale mandato sottoscritto da tutte le parti in causa, vengono definite e delegate al Soggetto Gestore unitario le funzioni che lo stesso dovrà svolgere nell'interesse dello sviluppo economico delle aziende e del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell'APEA, coordinando il fattivo contributo delle parti e promuovendo la partecipazione e la definizione condivisa delle scelte.

Art.3 - Attività

Le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano, in un clima di collaborazione e reciprocità, ad attivare le forme più idonee per realizzare le attività di seguito riportate:

- Ricerca di una governance dell'APEA condivisa e partecipata tra gli Enti territorialmente competenti e le restanti parti interessate, nell'ottica di uno sviluppo economico e sociale compatibile con la tutela ambientale del territorio.
- Condividere la strategia dell'APEA contribuendo a definire il documento di Politica Ambientale.
- Rendere disponibili dati e informazioni necessarie al Soggetto Gestore dell'APEA per la redazione del documento di Analisi ambientale.
- Contribuire a definire il Programma ambientale contenente le azioni volte al miglioramento delle prestazioni ambientali dell'APEA.
- Ricerca e diffusione di sinergie, semplificazioni ed incentivi per le aziende presenti nell'APEA.

Art.3 - Tavolo di coordinamento

Il Soggetto Gestore è supportato per lo svolgimento delle sue attività da un Tavolo di coordinamento con un ruolo di indirizzo e condivisione della gestione dell'APEA.

Il Tavolo di Coordinamento è composto dal Soggetto Gestore e da un rappresentante di ciascuno dei firmatari del presente Protocollo.

Art. 4 - Ruolo del Tavolo di coordinamento

Il Tavolo di coordinamento è organo consultivo con poteri propositivi e compiti di supporto al Soggetto Gestore per l'implementazione e il mantenimento del modello APEA dell'area industriale di _____. I componenti del Tavolo di coordinamento dovranno collaborare con il Soggetto Promotore per garantire il contributo tecnico e politico e per favorire il conseguimento degli obiettivi previsti all'art. 1 del presente Protocollo. È presieduto dal Soggetto Gestore.

Il Tavolo di coordinamento si riunisce con cadenza trimestrale e assume i seguenti compiti:

- Contribuisce alla definizione della Politica ambientale dell'APEA.

- Condivide le informazioni e i dati necessari alla redazione dell'Analisi Ambientale e dei annuali aggiornamenti.
- Partecipa alla individuazione e realizzazione degli obiettivi di miglioramento formalizzati nel Programma Ambientale dell'APEA.
- Verifica, con cadenza annuale, lo stato di attuazione degli obiettivi del Programma Ambientale, proponendone eventuali modifiche rese necessarie a garantire la continua adeguatezza degli interventi alle opportunità ed esigenze del territorio.

Art.5 - Presenza di soggetti esterni al Tavolo di coordinamento

Possono partecipare alle riunioni del Tavolo di coordinamento anche eventuali soggetti, pubblici o privati, istituzionali, esperti tecnico-scientifici, sociali ed economici, non firmatari del presente Protocollo la cui presenza però sia ritenuta utile per il raggiungimento degli obiettivi del Programma Ambientale e/o per condividere scelte e definire linee strategiche funzionali alla gestione dell'APEA.

Art.6 - Partecipazione dei sottoscrittori del Protocollo di Intesa

Gli oneri per la partecipazione al Tavolo di Coordinamento sono a carico delle singole parti partecipanti.

Art.7 - Validità

Il presente Protocollo impegna per le parti dal momento della stipula ed ha validità di anni _____ a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Con il consenso dei suoi sottoscrittori il presente Protocollo potrà essere ulteriormente prorogato.

Art.8 - Modifiche e recesso

Eventuali proposte di modifiche al presente Protocollo saranno sottoposte alla valutazione del Tavolo di coordinamento. Analogamente di procederà per l'eventuale richiesta di recesso da parte di un sottoscrittore.

Letto, firmato e sottoscritto

Allegato III - Indicatori per l'Analisi del contesto territoriale

Di seguito si riporta il set di indicatori riportati nelle linee guida del progetto Life SIAM ed utilizzati per realizzare le Analisi Ambientali delle otto aree industriali italiane indagate.

Aspetto	Dato di base	Indicatore	
ACQUE			
Acque utilizzate	m ³ /anno acque di rete utilizzate	(m ³ /anno tot acque utilizzate) / (m ³ /anno capacità acque di rete)	
	m ³ /anno capacità acque di rete		
	m ³ /anno acque di falda (pozzi) utilizzate	(m ³ /anno acque di falda utilizzate)/(capacità di emungimento)	
	m ³ /anno capacità di emungimento	% utilizzo (m ³ /anno acque di pozzo)/(m ³ /anno/acque di rete)	
		% (m ³ /anno acque di pozzo)/(m ³ /anno portata max di emungimento)	
m ³ /anno acque prelevate corpi idrici superficiali	m ³ /anno acque prelevate corpi idrici superficiali/portata di deflusso minimo vitale a valle della presa;		
Acque scaricate	m ³ /anno acque scaricate in acque superficiali	% (m ³ /anno acque in superficie)/(m ³ /anno portata corsi d'acqua	m ³ /anno acque processo (uscita/ingresso) - % acque di ricircolo
	m ³ /anno acque depurate	% (m ³ /anno acque depurate)/(m ³ /anno tot acque utilizzate)	
	m ³ /anno portata corsi d'acqua	% (m ³ /anno acque chiare scaricate)/(m ³ /anno tot acque utilizzate)	
Qualità delle Acque Superficiali	Livello macrodescrittori: pH, O ₂ , COD, BOD5, ecc.	Indice LIM	
	Analisi della struttura delle comunità bentoniche di macrovertebrati	Indice IBE	
	Stato di qualità ecologica LIM + IBE	Indice SECA	
Qualità delle Acque Sotterranee	Stato quantitativo	Indice SquAS	
	Stato chimico	Indice SCAS	
	Stato ambientale acque sotterranee	Indice SAAS	
ATMOSFERA			
Parametro ambientale significativo:	Dato per ogni Tipologia:		
Emissioni	Concentrazione media annua	Flusso di massa /km ² territorio	
	Flusso di massa medio annuo		
Qualità dell'aria	Concentrazione media annua	Concentrazione media/km ² territorio	
	Concentrazione picco/giorno	N. superamenti limite/anno	

Monitoraggio	N. ed ubicazione centraline di rilevamento fisse	(N. centraline fisse)/(km ² del Territorio di Riferimento)
	N. ed ubicazione centraline di rilevamento mobili	(N. centraline mobili)/(km ² del Territorio di Riferimento)
Biomonitoraggio	N. ed ubicazione di Unità di campionamento	N. ed ubicazione di Unità di campionamento)/(km ² del Territorio di Riferimento)
Condizioni	N. di superamenti annui dei limiti	(N. superamenti)/(N. rilevazioni effettuate)
RIFIUTI		
Numero di impianti di smaltimento	Numero di impianti di smaltimento / Superficie territorio di riferimento	
Numero di impianti di trattamento	Numero di impianti di trattamento / Superficie territorio di riferimento	
Volume residuo discariche per RSU (m ³)	[Volume residuo discariche per RSU (mc)] / [Produzione totale annua di RSU (m ³ /anno)]	
Produzione totale annua di RSU (m ³ /anno)		
Volume residuo discariche rifiuti speciali (m ³)	[Volume residuo discariche rifiuti speciali (m ³)] / [Produzione totale annua rifiuti speciali (m ³ /anno)]	
Produzione totale annua rifiuti speciali (m ³ /anno)		
Capacità di termovalorizzazione RSU (T/anno)	[Capacità incenerimento RSU (T/anno)]/[RSU trattati in inceneritori (T/anno)]	
RSU trattati in termovalorizzatori (T/anno)		
Capacità termovalorizzazione rifiuti speciali (T/anno)	[Capacità termovalorizzazione rifiuti speciali (T/anno)]/[Rifiuti speciali trattati in inceneritori (T/anno)]	
Rifiuti speciali trattati in termovalorizzatori (T/anno)		
Quantità di rifiuti avviati ad operazioni di recupero (t/anno)	[Rifiuti avviati a recupero / Produzione complessiva dei rifiuti]	
Quantità di rifiuti avviati ad operazioni di termodistruzione (t/anno)	[Rifiuti avviati a termodistruzione / Produzione complessiva dei rifiuti]	
Capacità impianti di recupero suddivisa per codice CER autorizzato (T/codice CER/anno)	[Capacità impianti di recupero (t/codice CER/anno)]/[Produzione complessiva del rifiuto (t/codice CER/anno)]	
RUMORE		
Superfici delle Aree di classe I, classe II, classe III, classe IV, classe V e classe VI	Rapporto (superfici di classe I)/ (superfici di classe VI)	
	Rapporto (superfici di classe II)/ (superfici di classe IV)	
N° e ubicazione delle centraline di rilevamento	(N. centraline)/(Estensione (km ²) del Territorio di Riferimento)	
N° di rilevazioni effettuate dalle centraline	(N. rilevazioni)/(Estensione (km ²) del Territorio di Riferimento)	
N° e localizzazione dei superamenti annui dei limiti di rumore	(N. superamenti)/(Estensione (km ²) del Territorio di Riferimento)	
MOBILITÀ E TRASPORTO		
Densità di motorizzazione	(N. autovetture immatricolate nel territorio di riferimento)/100 abitanti	
N° parcheggi	(N° parcheggi)/(N. autovetture immatricolate nel territorio di riferimento)	
	(N° parcheggi)/(Estensione (km ²) del Territorio di Riferimento)	

N° e ubicazione delle centraline di rilevamento dei flussi di traffico	(N. centraline)/(Lunghezza della rete viaria (km) del Territorio di Riferimento)	
N° di rilevazioni effettuate dalle centraline	(N. rilevazioni)/(Lunghezza della rete viaria (km)) del Territorio di Riferimento)	
Lunghezza della rete ferroviaria	(Km di rete ferroviaria)/(Estensione (km ²) del Territorio di Riferimento)	
Lunghezza della rete viaria	(Km di rete viaria)/(Estensione (km ²) del Territorio di Riferimento)	
Corsie preferenziali (km)	(km di corsie preferenziali)/(km di rete viaria)	
Zone a traffico limitato	(Estensione (km ²) delle zone a traffico limitato)/(Estensione (km ²) del Territorio di Riferimento)	
ELETTROMAGNETISMO		
Modalità di rilievo dati	Classificazione qualità della tipologia acquisizione dati (centraline, censimento, sopralluogo...)	
Fonti di campi elettromagnetici	(N. di impianti emettitori a radiofrequenza e microonde)/ (Estensione in km ² del Territorio di Riferimento)	
	(Km di elettrodotti alla frequenza industriale di 50 Hz)/ (Estensione in km ² del Territorio di Riferimento)	
Superfici delle aree omogenee di emissione campo elettromagnetico	(isoipse campo elettromagnetico)/ (Estensione in km ² del Territorio di Riferimento)	
N° dei superamenti annui dei limiti di Inquinamento elettromagnetico	(N. superamenti campi RF)/(Estensione (km ²) del Territorio di Riferimento)	
	(N. superamenti campi ELF)/(Estensione (km ²) del Territorio di Riferimento)	
SUOLO E SOTTOSUOLO		
Allevamenti ed effluenti zootecnici	(N° allevamenti zootecnici)/(Estensione (km ²) del Territorio di Riferimento)	
Aree usate per agricoltura intensiva (km ²)	(Superficie destinata a agricoltura intensiva (km ²))/ (Estensione (km ²) del Territorio di Riferimento)	
Fonti concentrate di potenziale inquinamento di suolo e sottosuolo	(N° fonti concentrate di potenziale inquinamento di suolo e sottosuolo)/ (Estensione (km ²) del Territorio di Riferimento)	
Contenuto in metalli pesanti	Mg/m ³ per ogni metallo pesante	
Acidità/basicità	pH	
Siti contaminati (numero)	(N° siti contaminati)/(Estensione (km ²) del Territorio di Riferimento)	
Superficie dei siti contaminati (km ²)	(Superficie contaminata (km ²))/ (Estensione (km ²) del Territorio di Riferimento)	
Aree recuperate e bonificate	(Superficie recuperata o bonificata (km ²))/(Superficie contaminata (km ²))/	
ENERGIA		
Produzione	N.impianti produzione energia e relativa capacità produttiva	
	Quantità di energia prodotta da fonte energetica non rinnovabile (GWh/anno)	[Quantità energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili (GWh/anno)] / [Quantità energia prodotta da fonti energetiche non rinnovabili (GWh/anno)]
	Quantità di energia prodotta da fonte energetica rinnovabile (GWh/anno)	
Distribuzione	Presenza reti di distribuzione energia Tipologia Capacità	

	Consumo energia annuo (KWh/anno)	[Consumo energia da fonti rinnovabili annuo (KWh/anno)] / [Consumo energia annuo (KWh/anno)]
	Consumo energia da fonti rinnovabili annuo (KWh/anno)	
	Consumo energia pro-capite annuo (KWh/N. abitanti)	[Consumo energia pro-capite da fonti rinnovabili (KWh/N. abitanti)] / [Consumo energia pro-capite annuo (KWh/N. abitanti)]
	Consumo energia da fonti rinnovabili pro-capite annuo (KWh/N. abitanti)	
	Consumo energia elettrica annuo (KWh/anno)	Consumo energia elettrica KWh / [anno]
	Consumo energia elettrica annuo per settore di utilizzazione industriale (KWh/anno)	Consumo energia elettrica annuo per settore di utilizzazione industriale (KWh/anno) / [Consumo energia annuo (KWh/anno)]
	Consumo energia elettrica annuo per settore di utilizzazione domestico (KWh/anno)	Consumo energia elettrica annuo per settore di utilizzazione domestico (KWh/anno) / [Consumo energia annuo (KWh/anno)]
	Consumo energia elettrica annuo per settore di utilizzazione agricola (KWh/anno)	Consumo energia elettrica annuo per settore di utilizzazione agricola (KWh/anno) / [Consumo energia annuo (KWh/anno)]
	Consumo energia elettrica annuo per settore di utilizzazione terziario (KWh/anno)	Consumo energia elettrica annuo per settore di utilizzazione terziario (KWh/anno) / [Consumo energia annuo (KWh/anno)]

Allegato IV - Indicatori di prestazione ambientale dell'area produttiva

Di seguito si riporta il set di indicatori riportati nelle linee guida del progetto Life SIAM ed utilizzati per realizzare le Analisi Ambientali delle otto aree industriali italiane indagate.

NATURA, ECOSISTEMI E ARCHEOLOGIA DELL'AREA PRODUTTIVA

Aspetto	Indicatore
Aree tutelate	distanza in km dell'A.P. da aree protette
Paesaggio	distanza in km dell'A.P. da aree soggette a vincolo paesaggistico
Verde urbano	km ² aree verdi A.P./km ² A.P.
Aree boscate	distanza in km dell'A.P. da aree boscate

A.P. = ambito produttivo

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DELL'AREA PRODUTTIVA

Aspetto	Indicatore
Acque sotterranee	m ³ /anno acque di processo
	m ³ /anno acque utilizzate/quantità di prodotto equivalente
	m ³ /anno acque utilizzate/n. addetti
	m ³ /anno acque di falda emunta
	m ³ /anno acque depurate
	m ³ /anno acque scaricate in superficie
	m ³ /anno acque chiare scaricate

ATMOSFERA DELL'AREA PRODUTTIVA

Aspetto	Indicatore
Monitoraggio qualità dell'aria	n. e ubicazione delle stazioni di monitoraggio dell'A.P.
	n. sistemi di monitoraggio in continuo per settore di attività
Qualità dell'aria	emissioni in t/anno dei principali inquinanti atmosferici
	n. superamenti annui dei limiti imposti dalla normativa vigente

SUOLO E SOTTOSUOLO DELL'AREA PRODUTTIVA

Aspetto	Indicatore
Inquinamento suolo	n. siti potenzialmente inquinanti/km ² A.P.
	n. siti effettivamente inquinati/km ² A.P.
	n. siti industriali dismessi/km ² A.P.
	n. siti bonificati/km ² di A.P.
	n. sversamenti sul suolo per eventi accidentali
	n. serbatoi di stoccaggio fuori terra o interrati/km ² di A.P.

RIFIUTI DELL'AREA PRODUTTIVA

Aspetto	Indicatore
Produzione rifiuti industriali	t/anno RI prodotti per settore di attività
Smaltimento rifiuti industriali	t/anno RI smaltiti in discarica
	t/anno RI inceneriti
	t/anno RI avviati a recupero
	(t/anno RI recuperati)/(t/anno RI prodotti)

ASPETTI ENERGETICI DELL'AREA PRODUTTIVA

Aspetto	Indicatore
Consumi	kWh/anno consumati energia elettrica per settore produttivo
	kWh/anno consumati energia termica per settore produttivo
	kWh/anno consumati olio combustibile per settore produttivo
	kWh/anno consumati da fonti alternative per settore produttivo
Produzione	GWh/anno autoprodotti da fonti rinnovabili
	GWh/anno autoprodotti da fonti non rinnovabili

MOBILITA' E TRASPORTI DELL'AREA PRODUTTIVA

Aspetto	Indicatore
Estensione della rete viaria	km rete viaria/ km ² dell'Area Produttiva
Rete del trasporto pubblico	n. fermate autobus, n. stazioni treno
	n. tratte servite, n. corse giornaliere
Parcheggi	n. parcheggi per tipologia/anno
Estensione delle aree di parcheggio	km ² aree di parcheggio/ km ² dell'Area Produttiva
Capacità delle aree di parcheggio	n. parcheggi/n. addetti A.P. che si recano al lavoro col proprio mezzo

Composizione del parco veicoli delle aziende dell'A.P.	n. veicoli aziendali per tipologia/anno
Motorizzazione del parco veicoli delle aziende dell'A.P.	n. veicoli aziendali per categoria di motorizzazione/anno
Consumi di carburante dei veicoli delle aziende dell'A.P.	l. carburante consumato per tipologia/anno
Immatricolazioni auto aziendali	n. nuove immatricolazioni/anno
Rottamazioni auto aziendali	n. rottamazioni/anno
Utilizzo del mezzo di trasporto	% uso del mezzo privato nei movimenti pendolari giornalieri degli addetti dell'A.P.
	% uso del mezzo pubblico nei movimenti pendolari giornalieri degli addetti dell'A.P.
Tempi di percorrenza	Tempo medio di raggiungimento dell'A.P. col mezzo privato
	Tempo medio di raggiungimento dell'A.P. col mezzo pubblico
Costi degli spostamenti per la comunità	Costo (% del PIL dell'A.P.) dei movimenti pendolari giornalieri degli addetti all'A.P.
Mobilità sostenibile	n. iniziative di car pooling, car sharing
Interventi alle infrastrutture della mobilità	Oggetto, importo, durata lavori

RUMORE, ELETTROMAGNETISMO DELL'AREA PRODUTTIVA

Aspetto	Indicatore
Rumore	(n. misurazioni/anno)/n. aziende
	piani di risanamento acustico presentati
	n. superamenti dei limiti/anno
	n. addetti con obbligo di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale/n. addetti A.P.
	n. controlli sanitari/anno
Elettromagnetismo	n. Stazioni Radio Base
	n. superamenti limiti legge per campi Radio Frequency
	n. superamenti limiti legge per campi Extremely Low Frequency
	n. attività di monitoraggio/anno

EMERGENZE AMBIENTALI E RISCHI IGIENICO-SANITARI DELL' AREA PRODUTTIVA

Aspetto	Indicatore
Attività a rischio di incidente rilevante	n. attività a rischio di incidente rilevante/km ² A.P.
	n. incidenti/anno

Allegato V - Modello di istanza di rilascio della qualifica APEA

MODELLO DI ISTANZA DI RILASCIO DELLA QUALIFICA APEA
(riferimento alla normativa regionale sulle aree produttive ecologicamente attrezzate)

Alla Regione
Commissione Regionale
APEA

OGGETTO: **Istanza di rilascio della qualifica APEA** ai sensi _____ (riferimento normative regionale in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate) per l'area produttiva "..... (*riportare la denominazione dell'area*)....", nel Comune di, località

Il sottoscritto (*generalità del proponente*), in qualità di legale rappresentante del Soggetto Gestore _____ (*denominazione Soggetto Gestore*) con sede legale (*indicare indirizzo, Comune, Prov., CAP*)

richiede per l'area produttiva indicata in oggetto

la qualifica APEA ai sensi (*normativa regionale di riferimento*).

A tal fine allega alla presente richiesta:

- Atto formale di costituzione del SOGGETTO GESTORE con evidenza del coinvolgimento della componente privata (es. mandato specifico o sottoscrizione regolamento d'area) e di quella pubblica (sottoscrizione Protocollo d'intesa/Accordo di Programma);
- Evidenza dell'implementazione del sistema di gestione ambientale dell'area:
 - Politica ambientale (può essere un documento autonomo o una parte di uno dei documenti comprovanti il coinvolgimento della componente pubblica e privata);
 - Analisi ambientale dell'area con valutazione degli aspetti ambientali significativi;
 - Programma Ambientale contenente gli interventi e le azioni necessarie a dotare l'area delle infrastrutture e dei servizi per il contenimento degli impatti ambientali. Il Programma Ambientale deve essere sottoscritto dal Soggetto Gestore e da tutti gli altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle azioni individuate;
 - Modalità di valutazione (monitoraggio) del progressivo raggiungimento degli obiettivi definiti nel Programma Ambientale;
 - Indicazione puntuale della percentuale delle aziende coinvolte sul totale delle aziende insediate ($X_{\%} = \frac{\text{Aziende}_{\text{coinv.}}}{\text{Aziende}_{\text{presenti}}}$) e indicazione puntuale degli indicatori ambientali migliorati, connessi agli aspetti significativi. Dovrà inoltre essere riportato l'andamento positivo di ciascun indicatore e la sua variazione percentuale rispetto al periodo precedente. Dovrà in ultimo essere riportato il quadro complessivo del set di indicatori ambientali significativi selezionati per la gestione della APEA.

Data li _____ Firma del richiedente

Allegato VI - Schema di Delibera per la sottoscrizione della Carta APEA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo", e ss.mm. ii. che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di determinare criteri di economicità, efficacia e pubblicità nello svolgimento delle funzioni amministrative e nella gestione della spesa pubblica;

Considerato che l'articolo 15 della Legge 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la normativa regionale in materia di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) in attuazione dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Richiamate le Linee Guida sulle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza realizzate nell'ambito del progetto PON Governance e Azioni di Sistema (FSE 2007 - 2013) - Asse E "Capacità istituzionale" - Obiettivo specifico 5.5 "Rafforzare ed integrare il sistema di governance ambientale" - Linea di intervento 7 - "Sviluppo sostenibile";

Considerato che la Rete CARTESIO dal 2009 ha attivato uno specifico Gruppo di Lavoro, coordinato dalla Regione Emilia Romagna, per indagare la diffusione del fenomeno ed il grado di integrazione delle diverse discipline regionali;

Tenuto conto che dagli studi condotti dal citato GdL è emersa la necessità di valorizzare gli aspetti di omogeneità presenti nelle varie discipline regionali e che su questo patrimonio condiviso sia possibile costruire un modello capace di facilitare il percorso di recepimento delle altre Regioni e di sollecitare l'interesse delle istituzioni centrali;

Considerato che la convergenza di applicazioni nelle diverse Regioni italiane rappresenta, quindi, un fattore strategico per potenziare gli effetti benefici delle politiche orientate all'approccio cooperativo (cosiddetto cluster-oriented approach) finalizzate alla riduzione della dispersione insediativa e alla minimizzazione degli impatti derivanti dalle attività industriali e che una tale prospettiva, allo stesso tempo, assicura quei requisiti di comparabilità e di chiarezza nelle caratteristiche delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate che costituiscono altrettanti elementi indispensabili di trasparenza nei confronti dei cittadini e degli operatori economici;

Considerato che in questa logica il citato GdL della Rete CARTESIO ha elaborato il documento di indirizzo strategico "Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in Italia" nella forma di un protocollo di intesa rivolto a tutte le regioni;

Preso atto che in data 17 luglio 2012 la Regione Emilia Romagna ha trasmesso la versione definitiva del documento "Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in Italia" così come emersa dal confronto tra le Regioni e con altri soggetti interessati;

Considerato che tale documento, fa parte integrante e sostanziale del presente atto

Considerato che le attività previste dalla “Carta APEA” saranno svolte nell’ambito del programma di lavoro della Rete CARTESIO e non comportano oneri aggiuntivi a carico della Regione ;

DELIBERA

- 1. di approvare lo schema di protocollo di intesa “Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in Italia”, parte integrante e sostanziale della presente delibera;*
- 2. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di sottoscrivere il citato protocollo di intesa e di predisporre tutte le azioni necessarie alla sua attuazione;*
- 3. di individuare nell’Area/Dipartimento/Direzione la struttura competente della Regione all’attuazione degli adempimenti derivanti dalla partecipazione al protocollo di intesa “Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in Italia”;*
- 4. di apportare eventuali modifiche alle Linee Guida APEA (APPEA per la Regione Puglia) suggerite e condivise all’interno del tavolo tecnico interregionale della Carta APEA;*
- 5. di istituire ed aggiornare il registro regionale delle APEA, contenente l’elenco delle aree che hanno ottenuto la qualifica di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata*
- 6. di promuovere, nell’ambito delle materie di competenza regionale, semplificazioni amministrative per le aziende che operano all’interno di un’APEA.*

